

**COSTITUZIONI
E REGOLAMENTI**



Modificazioni 'ad experimentum' al capitolo VIII delle Costituzioni

(pag. 79)

Il Capitolo Generale XIX sulla struttura del Consiglio Superiore della Congregazione ha deliberato le seguenti modificazioni « che non sono state inserite nelle Costituzioni, ma hanno valore obbligante ad experimentum, fino al prossimo Capitolo Generale » (v. Atti del Capitolo Generale XIX, pag. 21).

1. Fermo restando che il Rettor Maggiore esercita il governo centrale e generale della Congregazione attraverso Superiori preposti ai vari settori, il Capitolo Generale propone che:

a) il Consiglio Superiore sia composto dal Prefetto o Vicario, dal Direttore Spirituale, dall'Economo e da *nove Consiglieri*;

b) il Vicario, il Direttore Spirituale e l'Economo conservino le attribuzioni contemplate dagli articoli 70-77 delle Costituzioni e inoltre al Vicario venga assegnata la cura delle Missioni e al Direttore

Spirituale la cura delle vocazioni e degli aspiranti;

c) tre Consiglieri abbiano rispettivamente la responsabilità dei seguenti settori di attività:

1. la formazione di tutto il personale salesiano ecclesiastico e laico;

2. la pastorale giovanile e parrocchiale;

3. la pastorale tra gli adulti, Cooperatori, Exallievi, l'informazione e la stampa;

d) questi tre Consiglieri, insieme con il Vicario, il Direttore Spirituale e l'Economo, dimorino ordinariamente in sede, accanto al Rettor Maggiore, per lo studio e la soluzione dei problemi generali di governo.

2. Per gli altri sei Consiglieri, che sono anch'essi membri effettivi del Consiglio Superiore con sede presso il Rettor Maggiore, il Capitolo Generale propone che essi ricevano dal Rettor Maggiore l'incarico di presiedere a gruppi di Ispettorie, in funzione di Delegati Regionali per il collegamento tra il centro e la periferia e per il coordinamento tra le Ispettorie dei singoli Gruppi.

3. Con queste modifiche *ad experimentum*:

a) vengono sospese le disposizioni degli articoli 78 e 79 delle Costituzioni in quanto

le incombenze del Consigliere delle Scuole e del Consigliere Professionale, passano ai Consiglieri della formazione dei Soci e dell'apostolato giovanile;

b) si modificano gli articoli 50-66-80 per quanto riguarda il numero dei Consiglieri che sale da cinque a nove;

c) si modificano gli articoli 70 e 71 che riguardano le incombenze del Vicario e del Direttore Spirituale ».

(V. *Atti del Capitolo Generale XIX*, pag. 227 e 228).

...the ... of ...
...the ... of ...
...the ... of ...

...the ... of ...
...the ... of ...
...the ... of ...

...the ... of ...
...the ... of ...
...the ... of ...

...the ... of ...



COSTITUZIONI

DELLA SOCIETÀ

DI SAN FRANCESCO DI SALES

PRECEDUTE DALL'INTRODUZIONE

SCRITTA DAL FONDATORE

SAN GIOVANNI BOSCO

DIREZIONE GENERALE OPERE DON BOSCO

Via Maria Ausiliatrice, 32

TORINO 1966

COSTITUZIONI
DELLA SOCIETÀ
DI SAN FRANCESCO DI SALES

REGOLAMENTO DELL'ISTITUTO
DELLA SOCIETÀ DI SAN FRANCESCO DI SALES
SAN GIOVANNI BOSCO

SAN GIOVANNI BOSCO AI SOCI SALESIANI

Le nostre Costituzioni, o figliuoli in Gesù Cristo diletteggianti, furono definitivamente approvate dalla Santa Sede il 3 aprile 1874.

Questo fatto deve essere da noi salutato come uno dei più gloriosi per la nostra Società, come quello che ci assicura che nell'osservanza delle nostre Regole noi ci appoggiamo a basi stabili, sicure, e, possiamo dire, anche infallibili, essendo infallibile il giudizio del Capo Supremo della Chiesa, che le ha sanzionate.

Ma qualunque pregio porti seco, questa approvazione tornerebbe di poco frutto, se tali Regole non fossero conosciute e fedelmente osservate. Egli è appunto per fare in modo, che le medesime si possano comodamente da ciascuno conoscere, leggere, meditare, e quindi praticare, che giudico bene di presentarvele tradotte dal loro originale.

Credo poi utile farvi notare alcune cose pratiche, le quali faciliteranno la conoscenza dello spirito, di cui le Regole sono informate, e vi aiuteranno ad osservarle con diligenza ed amore. Io parlo col linguaggio del cuore, ed espongo brevemente quello che l'esperienza mi fa giudicare opportuno per vostro profitto spirituale, e per vantaggio di tutta la nostra Società.

ENTRATA IN RELIGIONE

Il nemico dell'uman genere esercita la sua malignità contro gli uomini con tre mezzi; cioè: coi piaceri o soddisfazioni terrene, colle sostanze temporali, specialmente colle ricchezze, e coll'abuso della libertà. *Tutto quello che è nel mondo*, dice l'Apostolo San Giovanni, *è concupiscenza della carne, concupiscenza degli occhi, e superbia della vita.*¹ Come mai liberarci da queste pericolose catene, con cui incessantemente il demonio tenta di legarci e trascinarci alla perdizione? Solamente la Religione può somministrarci le armi, con cui combattere questi tre formidabili ne-

1. *Omne quod est in mundo, concupiscentia carnis est, et concupiscentia oculorum, et superbia vitae.* — I IOAN., II, 19.

mici. Un cristiano, che brama di mettere in sicuro l'anima propria, abbracciando lo stato religioso, con un colpo solo riduce in pezzi queste catene e sbaraglia questi nemici. Col voto di castità rinuncia ad ogni soddisfazione sensuale; colla povertà si libera dai gravi impacci delle cose temporali; col voto di ubbidienza mette freno alla propria volontà, e si trova perciò fuori del caso di abusarne.

Per questo motivo, chi lascia il mondo per entrare in una Congregazione religiosa, viene paragonato a coloro, che in tempo del diluvio si salvarono nell'arca di Noè. In mezzo al mondo siamo come in un mar burrascoso, in cui l'iniquità e la malignità sono da per tutto portate in trionfo. *Tutto il mondo*, scrive il prelodato Apostolo, *sta sotto il maligno*.¹ Il religioso è simile a colui che monta sopra un bastimento, e, tutto affidandosi alle cure di valente capitano, riposa tranquillo anche in mezzo alle burrasche. Il religioso trovasi in una fortezza custodita dal Signore. *Quando il campione armato*, dice il divin Salvatore, *custodisce la sua casa, è in sicuro tutto quello che egli possiede*.²

1. *Mundus totus in maligno positus est.*
— I IOAN., V, 19.

2. *Cum fortis armatus custodit atrium suum, in pace sunt ea quae possidet.* — LUC., XI, 21.

Tanta è la pace e la tranquillità che si gode in questa mistica fortezza, che se Dio la facesse conoscere e gustare da chi vive nel secolo, si vedrebbero tutti gli uomini fuggirsene dal mondo e dare la scalata ai chiostri, a fine di penetrare colà e passarvi i giorni di loro vita. *Provvidamente*, scrive San Lorenzo Giustiniani, *Iddio occultò la grazia dello stato religioso, perchè se la sua felicità fosse conosciuta, tutti, abbandonato il mondo, farebbero calca per abbracciarlo.*¹

IMPORTANZA DI SEGUIRE LA VOCAZIONE ²

Iddio misericordioso, infinitamente ricco di grazie, nella stessa creazione dell'uomo stabilisce a ciascuno una via, la quale percorrendo, egli può con molta facilità conseguire la sua eterna salvezza. L'uomo che si mette in quella via, e per quella cammina, con poca fatica adempie la volontà di Dio,

1. *Consulto Deus gratiam religionis occultavit, nam si eius felicitas cognosceretur, omnes, relicto saeculo, ad eam concurrerent.*

2. Questo capitolo ed il seguente esprimono i sentimenti di Sant'Alfonso Maria de' Liguori, dottore della Santa Chiesa.

e trova la sua pace; che se non si mettesse per quella strada, correrebbe grave pericolo di non avere poi le grazie necessarie per salvarsi. Per questo motivo il padre Granata chiamava la elezione dello stato la ruota maestra di tutta la vita. Siccome negli orologi, guastata la ruota maestra è guastato tutto il macchinismo, così nell'ordine della nostra salvezza, errato lo stato, andrà errata tutta la vita, come dice San Gregorio Nazianzeno; e se noi vogliamo accertare la salute eterna, bisogna che cerchiamo di seguire la divina vocazione, dove Dio ci apparecchia speciali aiuti con cui poterci salvare. Perchè, come scrive San Paolo, *ciascuno ha da Dio il suo dono*; ¹ cioè, come spiega Cornelio a Lapide, Dio a ciascuno dà la sua vocazione, e gli elegge lo stato, in cui lo vuol salvo. Questo è appunto l'ordine della predestinazione descritto dallo stesso Apostolo con queste parole: *Coloro che egli ha predestinati, li ha anche chiamati: e quelli che ha chiamati, li ha anche giustificati... e glorificati.*²

Bisogna però notare che il punto della vocazione è poco inteso dal mondo. Sem-

1. *Unusquisque proprium donum habet ex Deo.*
— I Cor., VII, 7.

2. *Quos praedestinavit, hos et vocavit; et quos vocavit, hos et iustificavit... illos et glorificavit.*
— Rom., VIII, 30.

bra ai mondani che sia lo stesso il vivere nello stato a cui chiama Dio, che il vivere nello stato eletto dal proprio genio; e perciò tanti vivono poi malamente e si dannano. Ma è certo che questo è il punto principale per l'acquisto della vita eterna. Alla vocazione succede la giustificazione e la glorificazione, cioè la vita eterna.

Se non segui la tua vocazione, dice Sant'Agostino, *corri bene, ma fuor di via*; ¹ cioè fuori della via per cui Dio ti ha chiamato a fine di salvarti. Ed il Signore minaccia grandi castighi a coloro che fanno i sordi alle sue chiamate, per seguire i consigli dell'inclinazione propria, e dice per bocca del profeta Isaia: *Guai a voi, o figli disertori!* ²

Le chiamate divine a vita più perfetta certamente sono grazie speciali e molto grandi, che Dio non fa a tutti; onde ha molto ragione di sdegnarsi poi con chi le disprezza. Quanto si stima offeso un principe, se chiama un suo vassallo nel suo palazzo a servirlo più da vicino, e quegli non ubbidisce! E Dio non se ne risentirà? Comincerà il castigo del disobbediente fin da questa vita mortale, in cui starà sempre inquieto. Quindi scrisse il teologo

1. *Bene curris, sed extra viam.*

2. *Vae, filii desertores.* — Is., XXX, 1.

Habert: *Non senza grande difficoltà costui potrà provvedere alla sua eterna salute.*¹ Molto difficilmente tale persona si salverà restando nel mondo.

È notabile la visione ch'ebbe un novizio, il quale (come scrive il Pinamonti nel libro *Della vocazione vittoriosa*), meditando di uscir dalla religione, Gesù Cristo se gli fece vedere in trono sdegnato, che ordinava cancellarsi il suo nome dal libro della vita, onde atterrito perseverò nella vocazione. Dice il Signore: *Perchè io chiamai e voi non ubbidiste, io pure nella perdizione vostra riderò e vi schernirò:*² parole che vogliono dire che Dio non esaudirà le voci di chi ha disprezzato la voce sua.

Pertanto quando Dio chiama a stato più perfetto, chi non vuol mettere in gran rischio la sua salute eterna deve ubbidire, ed ubbidire subito. Altrimenti può accadere come a quel giovane del Vangelo, che, invitato da Gesù Cristo a seguirlo, domandò che prima gli permettesse di recarsi a dare addio a quei di casa sua; ma Gesù gli rispose, ch'egli *non era buono pel regno di Dio*, con queste gravi parole: *Nessuno, che,*

1. *Non sine magnis difficultatibus poterit salutis suae consulere.*

2. *Quia vocavi, et remuistis... ego quoque in interitu vestro ridebo, et subsannabo.* — Prov., I, 24, 26.

*dopo aver messa la mano all'aratro, volga indietro lo sguardo, è buono pel regno di Dio.*¹

SEGUIRE PRONTAMENTE

LA VOCAZIONE

Lo stato religioso è stato sublime e veramente angelico. Quelli che, per amor di Dio e della loro salute eterna, sentono il proprio cuore tocco dal desiderio di abbracciare questo stato di perfezione e di santità, possono senza dubbio giudicare venire tal desiderio dal Cielo, perchè troppo è generoso, troppo è elevato sopra i sentimenti della natura.

Nè temano costoro che mancheranno loro le forze per eseguire gli obblighi che lo stato religioso impone; abbiano anzi grande confidenza, poichè Dio, che cominciò il pio disegno, darà un buon successo ed intero compimento, secondo quelle parole di San Paolo: *Colui, il quale ha principiato in voi la buona opera, la perfezionerà fino al giorno di Gesù Cristo.*²

1. *Nemo mittens manum suam ad aratrum, et respiciens retro, aptus est regno Dei.* — LUC., IX, 62.

2. *Confidens hoc ipsum, quia qui coepit in vobis opus bonum, perficiet usque in diem Christi Iesu.* — PHIL., I, 6.

381 E si noti, dice l'angelico dottore San Tommaso, che le vocazioni divine a vita più perfetta debbono eseguirsi prontamente: *Quanto citius*. Nella sua *Somma Teologica* propone il dubbio se sia lodevole cosa l'entrare in religione senza il consiglio di molti e senza lunga deliberazione. E risponde che sì, dicendo che il consiglio e la considerazione sono necessari nelle cose di dubbia bontà, ma non già in questa, ch'è certamente buona, giacchè l'ha consigliata Gesù medesimo nel Vangelo. Gran cosa! Gli uomini del secolo, quando si tratta che uno voglia entrare in religione a far vita più perfetta e più sicura dai pericoli del mondo, dicono che per tali risoluzioni vi bisogna molto tempo a deliberare, per accertarsi che la vocazione venga veramente da Dio e non dal demonio. Ma non dicono poi così, quando si tratta d'accettare una carica onorifica nel mondo, dove vi sono tanti pericoli di perdersi. Invece San Tommaso dice, che, ancorchè la vocazione religiosa venisse dal demonio, si dovrebbe tuttavia abbracciare, come deve seguirsi un consiglio buono benchè venga da un nemico. E San Giovanni Crisostomo asserisce che Dio, quando fa tali chiamate, vuole che non esitiamo neppur un momento ad eseguirle.¹

1. *Talem obedientiam Christus quaerit a nobis, ut neque instanti temporis moremur.*

Altrove il medesimo Santo dice, che quando il demonio non può distogliere alcuno dalla risoluzione di consacrarsi a Dio, almeno cerca di fargliene differire l'esecuzione, e stima di far gran guadagno, se ottiene la dilazione di un giorno, di un'ora. Perchè dopo quel giorno o quell'ora, succedendo altra occasione, gli sarà poi meno difficile di ottenere più lungo tempo, sintantochè il giovane chiamato, divenendo più debole e meno assistito dalla grazia, cede affatto ed abbandona la vocazione. E perciò San Girolamo, a chi è chiamato ad uscire dal mondo, dà questo consiglio: *Ti affretta, ten prego, e la fune della navicella aderente al lido taglia anzi che slegarla.*¹ Con ciò il Santo vuol dire che, siccome chi si trovasse legato in una barca in procinto di sommergersi, cercherebbe di tagliar la fune più che di scioglierla, così chi si trova in mezzo al mondo deve cercare di sciorsene quanto più presto può, per liberarsi subito dal pericolo di perdersi, che è molto facile.

Odasi quel che scrive il nostro San Francesco di Sales nelle sue opere circa le vocazioni religiose. « Per avere un segno d'una buona vocazione, non vi bisogna una costanza che sia sensibile, ma che sia nella

1. *Festina, quaeso te, haerenti in solo naviculae funem magis praescinde, quam solve.*

parte superiore dello spirito. Onde non deve giudicarsi non vera la vocazione, se mai la persona chiamata, prima di eseguirla, non provi più quei sentimenti sensibili, che n'ebbe al principio, anzi vi senta ripugnanze e raffreddamenti, che la riducono talvolta a vacillare, parendole che tutto sia perduto. Basta che la volontà resti costante in non abbandonare la divina chiamata; purchè vi rimanga qualche affezione verso di quella. Per sapere se Dio vuole che uno sia religioso, non bisogna aspettare che Egli stesso gli parli o gli mandi un Angelo dal cielo a significargli la sua volontà. E neppure vi abbisogna un esame di dieci dottori per vedere se la vocazione debba eseguirsi o no; ma bisogna corrispondere e coltivare il primo moto dell'inspirazione, e poi non pigliarsi fastidio se vengono disgusti o tiepidezze; perchè, facendo così, non mancherà Dio di far riuscir tutto a gloria sua ».

MEZZI PER CUSTODIRE

LA VOCAZIONE

La vocazione allo stato religioso può considerarsi come la perla preziosa del Vangelo, che noi dobbiamo custodire molto gelosamente e con ogni diligenza. Il dottor

Sant'Alfonso propone la pratica di tre mezzi a fine di non perderla e sono: *Segretezza*, *Orazione* e *Raccoglimento*. Ecco adunque quanto dice Sant'Alfonso: « Per prima, universalmente parlando, bisogna tener segreta la vocazione a tutti, fuorchè al Direttore spirituale, giacchè gli altri ordinariamente non si fanno scrupolo di dire ai poveri giovani chiamati allo stato religioso, che in ogni parte, anche nel mondo, si può servire a Dio. Sì, in ogni luogo può servire a Dio colui che non è chiamato alla religione, ma non già chi è chiamato e vuol restarsi nel mondo: costui difficilmente farà buona vita e servirà a Dio.

Specialmente poi bisogna occultare la vocazione agli amici ed ai parenti. Fu già opinione di Lutero, come riferisce il Bellarmino, che i figli peccavano entrando in religione senza il consenso dei genitori, perchè, diceva, i figli sono obbligati di loro ubbidire in ogni cosa. Ma quest'opinione comunemente è stata ributtata da' Concili e da' santi Padri. Il Concilio Tolitano X, nel capo ultimo, disse espressamente esser lecito ai figli di farsi religiosi senza licenza de' parenti, semprechè avessero passati gli anni 14 di loro età. Lo stesso si prescrisse nel Concilio Tiburtino al capo 24. Tal è pure l'insegnamento di Sant'Ambrogio, di San Girolamo, di Santo Agostino, di San Bernardo, di San Tom-

maso ed altri con San Giovanni Crisostomo, il quale generalmente scrisse: *Quando i genitori impediscono le cose spirituali, non sono neppure da riconoscersi per genitori.*¹

Soggiunge saviamente il padre Pinamonti che i genitori non hanno alcuna esperienza in queste cose, ed all'incontro comunemente han qualche interesse temporale per consigliarci altramente, e perciò si cambiano in nemici. San Tommaso, parlando delle vocazioni religiose, dice: *Nell'affare della vocazione i parenti non sono amici ma nemici, secondo la sentenza del Signore che dice: E nemici dell'uomo sono i propri domestici.*²

E più presto si contentano i padri che i figli si dannino con essi, che si salvino da loro lontani. Quindi esclama San Bernardo: *O padre disumano! o madre crudele! che amano meglio vederci perire con essi, che regnare senza di essi.*³ San Cirillo, spiegando il detto di Gesù Cristo a quel giovane accennato nel Vangelo: *Nessuno, che dopo*

1. *Cum spiritualia impediunt parentes, nec agnoscendi quidem sunt.*

2. *In negotio vocationis propinqui amici non sunt sed inimici, iuxta sententiam Domini: inimici hominis domestici eius.*

3. *O durum patrem! o saevam matrem! quorum consolatio mors filii est; qui malunt nos perire cum eis, quam regnare sine eis.*

*aver messa la mano all'aratro volga indietro lo sguardo, è buono pel regno di Dio, commenta che chi cerca tempo di conferire intorno alla sua vocazione coi parenti, egli è appunto colui che dal Signore è dichiarato inetto pel cielo: Volge indietro lo sguardo quegli che cerca dilazione per conferir coi parenti.*¹ Noi perciò vediamo molti Santi partiti da casa loro senza farne affatto intesi i loro padri. Così fece un San Tommaso d'Aquino, un San Francesco Saverio, un San Filippo Neri, un San Luigi Bertrando, una Santa Chiara, una Santa Teresa e moltissimi altri. E sappiamo che il Signore fin coi miracoli ha approvate tali fughe gloriose. San Pietro di Alcantara, mentre andava al monastero a farsi religioso, fuggendo dalla casa di sua madre, alla cui obbedienza era rimasto dopo la morte del padre, si trovò impedito a poter passare avanti da un gran fiume; in quel frangente raccomandossi a Dio, ed in un tratto si vide trasportato all'altra riva. Similmente Santo Stanislao Kostka, fuggito da casa per andarsi a fare religioso senza licenza del padre, il fratello si pose ad inseguirlo con una carrozza a tutto corso. Ma quando fu vicino a raggiungerlo,

1. *Aspicit retro, qui dilationem quaerit cum propinquis conferendi.*

i cavalli, per quanta violenza loro si facesse, non vollero dare più un passo innanzi, fintantochè voltandosi indietro verso la città ripigliarono il corso a briglia sciolta.

Secondariamente bisogna ritenere che queste vocazioni solo coll'*Orazione* si conservano. Chi lascia l'orazione certamente lascerà la vocazione. Ci vuole orazione e molta orazione; e perciò non si lasci di fare mattina e sera circa mezz'ora di preghiera. Non si lasci di fare la visita al SS. Sacramento ed a Maria Santissima ogni giorno immancabilmente, per ottenere la perseveranza nella vocazione. E non lasci il religioso di comunicarsi spesse volte nella settimana. Mediti sovente sul punto della vocazione, considerando quanto grande sia la grazia che Dio gli ha fatto chiamandolo a sè. Tanto maggiormente metterà in sicuro la sua eterna salute, quanto più è fedele a Dio in eseguire la vocazione. All'incontro a quanto pericolo si esporrà di dannarsi se sarà infedele!

In terzo luogo vi bisogna il *Raccoglimento*, il quale non si potrà avere senza ritirarsi dalle conversazioni e dai divertimenti secolareschi. Che ci vuole a perdere, stando nel secolo, la vocazione? Niente. Basterà una giornata di spasso, un detto d'un amico, una passione poco mortificata, un attaccuccio, un pensiero di

timore, un rincrescimento non superato. Chi non abbandonerà i passatempi, bisogna che si persuada che senza dubbio perderà la vocazione. Resterà col rimorso di non averla eseguita, ma certamente non la seguirà. Oh quanti per mancanza di quest'attenzione hanno perduta la vocazione e poi l'anima!». Fin qui Sant'Alfonso, dottore della santa Chiesa.

VANTAGGI TEMPORALI

Ognuno deve entrare in Religione guidato unicamente dal pensiero di assicurare la sua eterna salvezza; tuttavia possiamo anche essere tranquilli, che in questa benedetta fortezza Dio provvederà a quanto è necessario per la vita temporale. Nelle Corporazioni religiose ogni individuo è membro di una grande famiglia, che ha per capo Gesù Cristo, rappresentato nella persona del Superiore. Non datevi pensiero, Egli ci dice, di quanto è mestieri per mangiare, per bere o per vestirvi. Siate soltanto solleciti del regno de' cieli e delle opere che a questo conducono, e poi lasciate al Padre celeste la cura di tutte le altre cose. *Cercate, sono le sue divine parole, cercate in primo luogo il regno di Dio e la sua giustizia, e avrete di soprappiù*

*tutte queste cose.*¹ Di fatto nella stessa nostra Congregazione, che non ha possedimento alcuno, ci è forse mancata qualche cosa necessaria alla vita?

Coll'aiuto di questa amorosa divina Provvidenza abbiamo potuto fondare chiese e Case, fornirle di suppellettili, e provvedere agli allievi che entro vi sono. Parecchi fecero i loro studi, altri appresero quell'arte o mestiere che loro conveniva, e tutto ciò senza che sia mai mancata cosa alcuna per alloggiarci, nutrirci, vestirci, sia in tempo di sanità, sia nei casi di malattia. Anzi abbiamo già iniziato le Missioni di America, fatto parecchie spedizioni di operai evangelici, e altre ne stiamo preparando. E non solo il nostro, ma tutti gl'Istituti religiosi, le Congregazioni ecclesiastiche, e segnatamente gli Ordini mendicanti, ebbero sempre a provare gli amorosi tratti della Divina Provvidenza.

Dice un Santo che dal religioso si abbandona una casa e se ne acquistano cento, si abbandona un fratello e se ne avranno mille.

Nel caso di malattia si ha un luogo ove cambiar aria e trovare proprio quella, che è più confacente per noi, di pianura, di

1. *Quaerite ergo primum regnum Dei et iustitiam eius: et haec omnia adjicientur vobis.* — MATTH., VI, 33.

montagna o di mare, cose tutte che stando nel mondo non avremmo potuto avere neppure presso i nostri più cari.

VANTAGGI SPIRITUALI

Noi però non vogliamo darci al Signore per cose miserabili della terra. Noi andiamo in cerca di beni spirituali, beni non più soggetti ai furti od alle rapine; vogliamo beni che giovino per la vita futura, e ci mettano un giorno al possesso dei godimenti del cielo.

San Bernardo (*De bono religionis*) ci dà un breve, ma chiaro concetto dei beni della vita religiosa con queste parole: *Homo vivit purius, cadit rarius, surgit velocius, incedit cautius, irroratur frequentius, quiescit securius, moritur confidentius, purgatur citius, remuneratur copiosius*. Diamone una succinta spiegazione.

Vivit purius; vive con maggior purezza. L'uomo che si consacra a Dio in religione si scioglie da tutti gl'impacci e da tutte le lusinghe del mondo, perciò vive con maggior purezza di cuore, di volontà e di opere, e per conseguenza ogni sua opera, ogni sua parola viene spontaneamente offerta a Dio con purezza di corpo e con mondezze di cuore: *Casto corpore et mundo corde*. La qual cosa, se non vogliamo dirla impossi-

bile, è certamente assai difficile a chi vive in mezzo al mondo.

Cadit rarius; cade più raramente. La professione religiosa non rende l'uomo impeccabile, ma somministra mezzi da praticarsi, i quali impediscono la caduta; o in forza di cui si cadrà più di rado e per lo più solamente in cose leggieri, in difetti o venialità, in cui le stesse anime giuste cadono spesse volte al giorno.¹

Surgit velocius; si rialza più presto. Chi vive nel secolo, se per disgrazia cade in qualche male, egli è solo, nè ha chi l'aiuti; anzi per lo più è burlato e disprezzato, se cerca di rialzarsi; ond'è che lo Spirito Santo dice: *Guai a chi è solo, perchè, caduto che ei sia, non ha chi lo rialzi.*² Ma in religione, qualora sgraziatamente cadesse, ha subito chi l'aiuta. Le regole, le pratiche di pietà, l'esempio dei confratelli, gl'inviti, i consigli dei Superiori, tutto contribuisce a farlo rialzare: *Se uno cade, l'altro lo sostiene.*³ È aiutato dai confratelli a risorgere, dice San Tommaso.⁴

1. *Septies enim cadet iustus.* — Prov., XXIV, 16.

2. *Vae soli, quia cum ceciderit non habet sublevantem se.* — Eccl., IV, 10.

3. *Si unus ceciderit, ab altero fulcietur.* — Eccl., IV, 10.

4. *Iuvatur a sociis ad resurgendum.*

Incedit cautius; cammina con più cautela. Egli vive in una fortezza, cui fa guardia il Signore. Mille mezzi gli vengono in soccorso per difenderlo ed assicurarlo della vittoria nelle tentazioni.

Irroratur frequentius; sopra di lui cade più spesso la rugiada delle grazie celesti. Ha rinunciato al mondo e a tutte le sue vanità. Mediante l'osservanza dei voti religiosi, occupato unicamente in ciò che torna alla maggior gloria di Dio, si merita ad ogni momento divine benedizioni e grazie speciali.

Quiescit securius; riposa con più sicurezza. Chi vive nel secolo, voglia o non voglia, deve spesso provare le inquietudini e le amarezze, di cui è piena la vita. Ma colui che si allontana dalle cure temporali può liberamente occuparsi del servizio del Signore, affidando ogni pensiero del presente e dell'avvenire nelle mani di Dio e de' Superiori, che ne fanno le veci. Se osserva fedelmente la santa regola può godere il Paradiso anticipato.

Moritur confidentius; muore con maggior confidenza di sua eterna salvezza. I mondani paventano al punto di morte per quello che hanno goduto, che devono abbandonare e di cui devono quanto prima rendere conto al tribunale del Signore. Ma chi tutto abbandonò per darsi a Dio, chi rinunciò a tutti i godimenti della terra

nella speranza del premio celeste, non è più affezionato ad alcuna cosa terrena, perciò non altro attende che uscire da questa valle di lacrime per volare in seno al Creatore. Inoltre la coscienza in buono stato, i Sacramenti e gli altri religiosi conforti che si ricevono, l'assistenza e le preghiere dei confratelli, gli faranno vedere la morte come fine di quelle fatiche, che devono aprirgli le porte del Cielo.

Purgatur citius; è per lui più breve il Purgatorio. Le indulgenze acquistate, il merito dei Sacramenti, i suffragi che in morte e dopo morte si faranno per lui in tutta la Congregazione, lo assicurano che poco o niente dovrà rimanere in Purgatorio. Beati quelli che, morti al mondo, muoiono nel Signore, dice lo Spirito Santo.¹ Perchè, osserva San Bernardo, costoro con facilità dalla cella volano al Cielo.²

Remuneratur copiosius; in Cielo ha più copiosa remunerazione. Chi dà un bicchier d'acqua fresca per amore del Padre celeste, avrà sua mercede. Colui poi che abbandona il mondo, rinuncia ad ogni soddisfazione terrestre, e dà vita e sostanze per seguire il divino Maestro, quale ricompensa non avrà in Paradiso? Inoltre le penitenze so-

1. *Beati mortui qui in Domino moriuntur.*
— Apoc., XIV, 13.

2. *Est facilis via de cella ad caelum.*

stenute e le preghiere fatte, i Sacramenti ricevuti, le anime salvate col suo buon esempio e colle sue fatiche, i molti suffragi che continueranno a farsi nella Congregazione, lo collocheranno senza dubbio sopra di un maestoso trono di gloria, dove nel cospetto di Dio, qual luminoso sole, risplenderà in eterno.¹

I VOTI

La prima volta che il Sommo Pontefice Pio IX parlò della Società Salesiana disse queste parole: « In una Congregazione o Società religiosa son necessari i voti, affinchè tutti i membri siano da un vincolo di coscienza legati col Superiore, e il Superiore tenga sè e i suoi sudditi legati col Capo della Chiesa, e per conseguenza con Dio medesimo ».

I nostri voti pertanto si possono chiamare altrettante funicelle spirituali, con cui ci consacrriamo al Signore, e mettiamo in potere del Superiore la propria volontà, le sostanze, le nostre forze fisiche e morali, affinchè fra tutti facciamo un cuor solo ed un'anima sola, per promuovere la maggior gloria di Dio, secondo le nostre Costi-

1. *Iusti fulgebunt sicut sol in regno Patris eorum.* — MATTH., XIII, 43.

tuzioni, come appunto c'invita a fare la Chiesa, quando dice nelle sue preghiere: *Affinchè una sia la fede delle menti, e la pietà delle azioni.*¹

I voti sono un'offerta generosa, con cui moltissimo si accresce il merito delle opere nostre. Sant'Anselmo insegna, che un'opera buona senza voto è come il frutto d'una pianta. Chi la fa con voto, col frutto offre a Dio la stessa pianta. San Bonaventura rassomiglia l'opera fatta senza voto all'offerta del reddito, ma non del capitale. Col voto poi si offre a Dio e reddito e capitale. Di più insegnano unanimemente i Santi Padri, che ogni azione fatta con voto ha doppio merito; uno è il merito dell'opera buona, l'altro è il merito d'aver eseguito il voto fatto.

L'atto poi dell'emissione dei voti religiosi, secondo quel che ci insegna San Tommaso, ci ridona l'innocenza battesimale, cioè ci pone in uno stato come se avessimo allora ricevuto il battesimo. Sono anche soliti i Dottori della santa Chiesa a paragonare i voti religiosi al martirio, dicendo che tanto è il merito di chi emette i voti, come di chi riceve il martirio; perchè, dicono, ciò che nei voti manca d'intensità è supplito dalla durata.

1. *Ut una sit fides mentium, et pietas actionum.*
— Feria V post Pascha.

Se adunque i voti religiosi aumentano in cotal guisa il merito delle nostre opere e le rendono tanto care a Dio, dobbiamo darci massima sollecitudine per bene eseguirli. Chi non sentesi di osservarli, non deve emetterli, o almeno differirne l'emissione, finchè in cuor suo non sentasi ferma risoluzione di mantenerli. Altrimenti egli fa a Dio una promessa stolta ed infedele, la quale non può non dispiacergli: *Imperciocchè, dice lo Spirito Santo, dispiace a Dio la stolta ed infedele promessa.*¹ Noi pertanto prepariamoci bene a quest'eroica consacrazione; ma quando l'avrem fatta, procuriamo di mantenerla anche a costo di lungo e grave sacrificio: *Adempi le promesse fatte all'Altissimo Iddio,*² così Egli stesso ci comanda.

UBBIDIENZA

Nella vera ubbidienza sta il complesso di tutte le virtù, dice San Girolamo.³ Tutta la perfezione religiosa consiste nella soppressione della propria volontà, vale a dire nella pratica dell'ubbidienza: così

1. *Displicet enim ei infidelis et stulta promissio.* — Eccl., V, 3.

2. *Redde Altissimo vota tua.* — Ps., XLIX, 14.

3. *In obedientia summa virtutum clausa est.*

San Bonaventura.¹ L'uomo ubbidiente, dice lo Spirito Santo, canterà la vittoria.² San Gregorio Magno conchiude che l'ubbidienza conduce al possesso di tutte le altre virtù, e tutte le conserva.³

Questa ubbidienza però deve essere secondo l'esempio del Salvatore, che la praticò anche nelle cose più difficili, fino alla morte di croce;⁴ e, qualora tanto volesse la gloria di Dio, dobbiamo noi pure ubbidire fino a dare la vita.

Si eseguiscano dunque bene sia gli ordini espressi de' Superiori, sia le regole della Congregazione e consuetudini speciali di ciascuna Casa. E, succedendo qualche volta di cadere in fallo, si sappia in bel modo domandarne scusa a chi si è disubbidito. Questo atto di umiltà giova immensamente ad avere il perdono del mancamento fatto, a ottenerci grazia dal Signore per l'avvenire, ed a tenerci in guardia, perchè non ripetiamo più quel fallo.

San Paolo Apostolo, mentre raccomanda questa virtù, aggiunge: Siate ubbidienti

1. *Tota religionis perfectio in voluntatis nostrae subtractione consistit.*

2. *Vir obediens loquetur victoriam.* — Prov., XXI, 28.

3. *Obedientia caeteras virtutes in mentem ingerit et custodit.* — Moral., I, 35.

4. *Humiliavit semetipsum, factus obediens usque ad mortem, mortem autem crucis.* — Phil., II, 8.

ai vostri Superiori e state sottomessi ai loro ordini; imperocchè i Superiori devono vegliare, come se dovessero a Dio rendere conto delle cose che riguardano il bene delle anime vostre. Ubbidite volentieri e prontamente; affinchè possano compiere l'ufficio di superiori con gaudio, e non fra gemiti e sospiri.¹

Notate bene che il solo fare le cose che ci piacciono e tornano di gradimento, non è vera ubbidienza, ma è secondare la propria volontà. La vera ubbidienza, che ci rende cari a Dio ed ai Superiori, consiste nel far con buon animo qualunque cosa ci sia comandata dalle nostre Costituzioni, o dai nostri Superiori medesimi; *imperocchè*, scrive San Paolo, *Dio ama l'allegro donatore*.² Consiste altresì nel mostrarci arrendevoli, anche nelle cose più difficili e contrarie al nostro amor proprio, e nel compierle coraggiosamente ancorchè ci costi pena e sacrificio. In questi casi l'ubbidienza è più difficile, ma assai più meritoria, e ci conduce al possesso del regno de' cieli, secondo queste parole del divin Redentore:

1. *Obedite praepositis vestris, et subiaceite eis. Ipsi enim pervigilant quasi rationem pro animabus vestris reddituri, ut cum gaudio hoc faciant et non gementes.* — Hebr., XIII, 17.

2. *Hilarem enim datorem diligit Deus.* — II Cor., IX, 7.

Il regno de' cieli si acquista colla forza, ed è preda di coloro che usano violenza.¹

Se voi eseguirete l'ubbidienza nel modo suindicato, io vi posso accertare in nome del Signore che passerete in Congregazione una vita veramente tranquilla e felice. Ma nello stesso tempo vi devo notare, che dal giorno, in cui vorrete fare non secondo l'ubbidienza, ma secondo la volontà vostra, da quel giorno voi comincerete a non trovarvi più contenti del vostro stato. E se nelle varie religioni si trovano anche dei malcontenti e di coloro cui la vita della Comunità riesce di peso, si osservi bene e si vedrà che ciò proviene dalla mancanza d'ubbidienza e soggezione della propria volontà. Nel giorno del vostro malcontento riflettete a questo punto e sappiate rimediarvi.

POVERTÀ

Se non lasciamo il mondo per amore, dovremo lasciarlo un giorno per forza. Coloro per altro, che nel corso del vivere mortale lo abbandonano con atto spontaneo, avranno un centuplo di grazie nella

1. *Regnum caelorum vim patitur, et violenti rapiunt illud.* — MATTH., XI, 12.

vita presente, e un premio eterno nella vita futura. Chi al contrario non sa risolversi a fare questo sacrificio volontariamente, dovrà farlo per forza in punto di morte, ma senza ricompensa, anzi coll'obbligo di rendere a Dio stretto conto di quelle sostanze che per avventura avesse posseduto.

È vero che le nostre Costituzioni permettono il possesso e l'uso di tutti i diritti civili; ma entrando in Congregazione non si può più nè amministrare nè disporre delle cose proprie, se non col consenso del Superiore, e nei limiti da questo stabiliti, a segno che in Congregazione egli è considerato letteralmente come se nulla possedesse, essendosi fatto povero per divenire ricco con Gesù Cristo. Egli seguì l'esempio del Salvatore, che nacque nella povertà, visse nella privazione di tutte le cose, e morì spogliato in croce.

Ascoltiamo ciò che dice il divin Maestro: « Chi non rinuncia a tutto quello che possiede, non è degno di me, non può esser mio discepolo ».

Ad un cotale che volea porsi alla sua sequela, « Va', disse, vendi prima quanto hai nel secolo, donalo ai poveri, di poi vieni, seguimi, ed avrai assicurato un tesoro in cielo ».

Diceva ai suoi discepoli che non possedessero più di una veste, nè si dessero pen-

siero di ciò che occorresse per campare la vita nel corso della loro predicazione. Di fatto non leggiamo che Gesù, i suoi Apostoli, o alcuno dei suoi discepoli, abbiano in particolare posseduto campagne, case, suppellettili, abiti, vettovaglie o simili. E San Paolo dice chiaramente che i seguaci di Cristo, ovunque vadano, qualunque cosa facciano, devono essere contenti degli alimenti strettamente necessari per vivere, e degli abiti con cui coprirsi: *Avendo gli alimenti e di che coprirci, accontentiamoci di questo.*¹

Tutto quello che eccede alimento e vestimenta per noi è superfluo e contrario alla vocazione religiosa. È vero che talvolta dovremo tollerare qualche disagio nei viaggi, nei lavori, in tempo di sanità o di malattia; talora avremo vitto, vestito od altro che non sarà di nostro gusto; ma appunto in questi casi dobbiamo ricordarci, che abbiamo fatto professione di povertà, e che se vogliamo averne merito e premio, dobbiamo sopportarne le conseguenze. Guardiamoci bene da un genere di povertà altamente biasimato da San Bernardo. Vi sono di quelli, egli dice, che si gloriano d'esser chiamati poveri, ma non

1. *Habentes autem alimenta, et quibus tegamur, his contenti simus.* — I Tim., VI, 8.

vogliono i compagni della povertà.¹ Altri poi sono contenti di essere poveri purchè loro non manchi niente.²

Se pertanto il nostro stato di povertà ci è cagione di qualche incomodo o sofferenza, rallegriamoci con San Paolo, che si dichiara nel colmo di allegrezza in ogni sua tribolazione.³ Oppure facciamo come gli Apostoli, che erano pieni di contentezza, quando ritornavano dal Sinedrio, perchè colà erano stati fatti degni di patire disprezzi pel nome di Gesù.⁴ Egli è appunto a questo genere di povertà, cui il divin Redentore non solo promette, ma assicura il Paradiso, dicendo: *Beati i poveri di spirito, perchè di questi è il regno dei cieli.*⁵ Anzi il vivere in tale stato, l'abitare volentieri una camera incomoda o fornita di suppellettili di poco rilievo, il portare abiti dimessi, l'usar cibi dozzinali onora grande-

1. *Gloriantur de nomine paupertatis, et socios paupertatis fugiunt.*

2. *Pauperes esse volunt, eo tamen pacto, ut nihil eis desit.* — De Adv. Dom.

3. *Superabundo gaudio in omni tribulatione nostra.* — II Cor., VII, 4.

4. *Ibant gaudentes a conspectu concilii, quoniam digni habiti sunt pro nomine Iesu contumeliam pati.* — Act. Apost., V, 41.

5. *Beati pauperes spiritu: quoniam ipsorum est regnum caelorum.* — MATTH., V, 3.

mente chi ha fatto voto di povertà, perchè lo rende simile a Gesù Cristo.

È anche parte della povertà il non far guasti, l'aver cura dei libri, delle vestimenta, delle calzature; come pure il non aver vergogna di usar oggetti o portar abiti vecchi, o rattoppati, o già un po' logori.

CASTITÀ

La virtù sommamente necessaria, virtù grande, virtù angelica, cui fanno corona tutte le altre, è la virtù della castità. Chi possiede questa virtù può applicarsi le parole dello Spirito Santo che sono: *E mi vennero insieme con lei tutti i beni.*¹ Il Salvatore ci assicura che coloro, i quali posseggono questo inestimabile tesoro, anche nella vita mortale diventano simili agli Angeli di Dio.²

Ma questo candido giglio, questa rosa preziosa, questa perla inestimabile è assai insidiata dal nemico delle nostre anime, perchè egli sa che se riesce a rapircela, l'affare della nostra santificazione può dirsi rovinato: la luce si cangia in caligine, la

1. *Venerunt autem mihi omnia bona pariter cum illa.* — Sap., VII, 11.

2. *Erunt sicut angeli Dei in caelo.* — MATTH., XXII, 30.

fiamma in nero carbone, l'Angelo del cielo è mutato in Satanasso, quindi perduta ogni virtù. Qui, o miei cari, io credo fare cosa utilissima alle anime vostre, notandovi alcune cose, che, messe in pratica, vi appor-teranno grande vantaggio, anzi parmi potervi assicurare che vi conserveranno questa e tutte le altre virtù. Ritenete adunque:

1. Non entrate in Congregazione, se non dopo esservi consigliati con persona prudente, che vi giudichi tali da poter conservare questa virtù.

2. Evitate la familiarità colle persone di altro sesso, nè mai contraete amicizie particolari coi giovanetti dalla divina Provvidenza alla nostre cure affidati. Carità e buone maniere con tutti, ma non mai attaccamento sensibile con alcuno. O amar nessuno, o amar tutti egualmente, dice San Girolamo a questo riguardo.

3. Dopo le orazioni della sera andate subito a riposo, e non fate più conversazione con alcuno fino al mattino dopo la Santa Messa.

4. Tenete a freno i sensi del corpo. Lo Spirito Santo dice chiaro che il corpo è l'oppressore dell'anima.¹ Perciò San Paolo si sforzava di domarlo con severi castighi,

1. *Corpus enim quod corrumpitur aggravat animam.* — Sap., IX, 15.

sebbene fosse affranto dalle fatiche, e scriveva: *Castigo il mio corpo e lo riduco in servitù*.¹

Una speciale temperanza vi raccomando nel mangiare e nel bere. Vino e castità non possono stare insieme.

5. Scogli terribili della castità sono i luoghi, le persone e le cose del secolo. Fuggitele con grande premura e tenetene lontani non solo col corpo, ma fin colla mente e col cuore. Io non mi ricordo d'aver letto, o di aver udito a raccontare, che un religioso siasi recato in patria sua e ne abbia riportato qualche vantaggio spirituale. Al contrario se ne annoverano migliaia e migliaia, che, non mostrandosene persuasi, vollero farne esperimento, ma ne provarono amaro disinganno, anzi non pochi rimasero vittime infelici della loro imprudenza e temerità.

6. Trionfante d'ogni vizio, e fedele custode della castità è l'osservanza esatta delle nostre sante regole, specialmente dei voti e delle pratiche di pietà. La religione cristiana può giustamente paragonarsi ad una città forte, secondo queste parole d'Isaia: *Nostra città forte è Sionne: sua muraglia e suo parapetto il Salvatore*.² Or bene

1. *Castigo corpus meum et in servitutem redigo.* — I Cor., IX, 27.

2. *Urbs fortitudinis nostrae Sion; salvator ponetur in ea murus et antemurale.* — Is., XXVI, 1.

i voti e le regole d'una Comunità religiosa sono come piccoli forti avanzati. La muraglia, ossia bastioni della Religione, sono i precetti di Dio e della sua Chiesa. Il demonio per farli violare mette in opera ogni industria ed inganno. Ma per indurre i religiosi a trasgredirli, procura prima di abbattere il parapetto e il forte avanzato, vale a dire le Regole o Costituzioni del proprio Istituto. Quando il nemico dell'anima vuole sedurre un religioso e spingerlo a violare i divini precetti, comincia per fargli trascurare le cose più piccole, poi quelle di maggior importanza; dopo di che assai facilmente lo conduce alla violazione della legge del Signore, avverandosi quanto dice lo Spirito Santo: *Chi disprezza le piccole cose, a poco a poco andrà in rovina.*¹

Dunque, o cari figliuoli, siamo fedeli nell'osservanza esatta delle nostre regole, se vogliamo essere fedeli a' divini precetti, specialmente al sesto e al nono. Le nostre sollecitudini sian poi costantemente e con diligenza speciale dirette all'osservanza esatta delle pratiche di pietà, che sono il fondamento e il sostegno di tutti gl'Istituti religiosi, e noi vivremo casti e come Angeli.

1. *Qui spernit modica, paullatim decidet.*
— Eccli., XIX, 1.

CARITÀ FRATERNA

Non si può amare Dio senza amare il prossimo. Lo stesso precetto, che c'impone l'amore verso Dio, c'impone anche l'amore verso il nostro simile. Leggiamo infatti nella prima lettera di San Giovanni Evangelista queste parole: *Questo comandamento ci è stato dato da Dio, che chi ama Dio, ami anche il proprio fratello.* E nel luogo stesso il medesimo Apostolo ci avverte esser bugiardo chi dice d'amar Dio e poi odia suo fratello: *Se uno dirà: Io amo Dio, e odierà suo fratello, egli è un bugiardo.*¹

Quando in una Comunità regna questo amor fraterno, e tutti i soci si amano vicendevolmente, ed ognun gode del bene dell'altro, come se fosse un bene proprio, allora quella Casa diventa un Paradiso, e si prova la giustezza di queste parole del profeta Davide: *Oh quanto buona, e dolce cosa ella è che i fratelli sieno insieme uniti.*² Ma appena vi domini l'amor proprio e vi siano rotture o dissapori tra' soci, quella

1. *Si quis dixerit quoniam diligo Deum, et fratrem suum oderit, mendax est... Et hoc mandatum habemus a Deo: ut qui diligit Deum, diligit et fratrem suum.* — I IOAN., IV, 20, 21.

2. *Ecce quam bonum et quam iucundum habitare fratres in unum.* — Ps., CXXXII, 2.

casa diventa presto come l'inferno. Molto si compiace il Signore di veder abitare nella sua Casa i fratelli *in unum*, cioè uniti in una sola volontà di servire a Dio e di aiutarsi con carità gli uni gli altri. Questa è la lode che dà San Luca agli antichi cristiani, cioè che tutti s'amavano così da sembrare che avessero un sol cuore ed un'anima sola.¹

La cosa che molto nuoce nelle Comunità religiose è la mormorazione, direttamente contraria alla carità. *Il sussurrone imbratterà l'anima sua e sarà odiato da Dio e dagli uomini.*² Al contrario come edifica un religioso, che dice bene del suo prossimo, e a suo tempo sa scusarne i difetti! Procurate voi pertanto di schivare ogni parola che sa di mormorazione, specialmente verso i vostri compagni e più ancora verso i vostri Superiori. È anche mormorazione e peggio l'interpretar male le azioni virtuose, o dirle fatte con mala intenzione.

Guardatevi ancora dal riferire al compagno quello che altri di male ha detto di lui, poichè alle volte ne nascono disturbi e rancori tali che durano per mesi ed anni. Oh che conto hanno da rendere a Dio i

1. *Multitudinis autem credentium erat cor unum et anima una.* — Act., IV, 32.

2. *Susurro coinquinabit animam suam et in omnibus odietur.* — Eccli., XXI, 31.

mormoratori nelle Comunità! *Chi semina discordie viene in odio ed abominazione a Dio.*¹ Se voi udite cosa contro a qualche persona, praticate ciò che dice lo Spirito Santo: *Hai udita una parola contro del prossimo tuo? Lasciala morire in te.*²

Guardatevi dal pungere qualche fratello, ancorchè lo facciate per burla. Burle che dispiacciono al prossimo, o l'offendono, sono contrarie alla carità. Piacerebbe a voi l'essere derisi e posti in canzone avanti agli altri, come voi ponete quel vostro fratello?

Procurate anche di fuggire le contese. Alle volte per bagattelle da niente sorgono certi contrasti, dai quali poi si passa a diverbi e ad ingiurie, che rompono l'unione ed offendono la carità in modo altamente deplorabile.

Di più, se amate la carità, procurate di essere affabili e mansueti con ogni genere di persone. La mansuetudine è virtù molto diletta da Gesù Cristo: *Imparate da me, Egli disse, che sono mansueto.*³ Nel parlare e nel trattare usate dolcezza non solo coi Superiori, ma con tutti, e massimamente

1. *Odit Dominus... eum qui seminat inter fratres discordias.* — Prov., VI, 16, 19.

2. *Audisti verbum adversus proximum tuum? Commoriatur in te.* — Eccli., XIX, 10.

3. *Discite a me, quia mitis sum.* — MATTH., XI, 29.

con coloro che per il passato vi hanno offeso, o che al presente vi mirano di mal occhio. La carità sopporta tutto; ¹ ond'è che non avrà mai vera carità chi non vuole tollerare i difetti altrui. Su questa terra non v'è uomo, per virtuoso che sia, il quale non abbia i suoi difetti. Se egli adunque vuole che gli altri sopportino i suoi, cominci a sopportare quelli degli altri, e così adempia la legge di Gesù Cristo, come scrive San Paolo: *Portate gli uni i pesi degli altri, e così adempirete la legge di Cristo.*²

Veniamo alla pratica. Anzitutto frenate l'ira, tanto facile ad accendersi in certe occasioni di contrasto; e guardatevi dal dir parole spiacenti, e più dall'usare modi alteri ed aspri, poichè alle volte più dispiacciono i modi rozzi, che non le stesse parole ingiuriose.

Quando poi accadesse che il fratello che vi ha offeso venisse a cercarvi perdono, badate bene dal riceverlo con cera brusca o di rispondere con parole mozze; dimostrategli anzi belle maniere, affetto e benevolenza.

Se avvenisse all'incontro che voi aveste offeso altri, subito cercate di placarlo e di togliere dal suo cuore ogni rancore verso

1. *Charitas omnia sustinet.* — I Cor., XIII, 7.

2. *Alter alterius onera portate, et sic adimplebitis legem Christi.* — Gal., VI, 2.

di voi. E, secondo l'avviso di San Paolo, non tramonti il sole senza che di buon cuore voi abbiate perdonato qualunque risentimento, e vi siate riconciliati col fratello.¹ Anzi fatelo tosto che potete, sforzandovi di vincere la ripugnanza, che sentite nell'anima.

Non contentatevi di amare i vostri compagni colle sole parole; ma aiutateli con ogni sorta di servizi quanto potete, come raccomanda San Giovanni, l'Apostolo della carità: *Non amiamo in parole e colla lingua, ma coll'opera e con verità.*²

È carità ancora l'accondiscendere alle oneste domande; ma il miglior atto di carità è l'aver zelo del bene spirituale del prossimo. Quando vi si presenta l'occasione di far del bene, non dite mai: questo non è uffizio mio, non me ne voglio immischiare; poichè questa è la risposta di Caino, il quale ebbe la sfrontatezza di rispondere al Signore dicendo: *Sono io forse il guardiano del mio fratello?*³ Ciascuno è obbligato, potendo, a salvare il prossimo dalla rovina. Dio stesso comandò che

1. *Sol non occidat super iracundiam vestram.*
— Eph., IV, 26.

2. *Non diligamus verbo, neque lingua, sed opere et veritate.* — I IOAN., III, 18.

3. *Num custos fratris mei sum ego?* — Gen., IV, 9.

ognuno debba aver cura del suo simile.¹ Cercate pertanto di aiutare tutti, per quanto potete, colle parole e colle opere, e specialmente ancora colle orazioni.

È di grande stimolo alla carità il mirare Gesù Cristo nella persona del prossimo, e il riflettere che il Divin Salvatore ritiene come fatto a se stesso il bene fatto ad un nostro simile, secondo queste sue parole: *In verità vi dico: Ogni volta che avete fatto qualche cosa per uno dei più piccoli di questi miei fratelli, l'avete fatta a me.*²

Da tutto ciò che si è detto ben vedete quanto è necessaria e quanto è bella la virtù della carità! Praticatela adunque e ne avrete copiose benedizioni dal cielo.

PRATICHE DI PIETÀ

Siccome il cibo alimenta il corpo e lo conserva, così le pratiche di pietà nutrono l'anima e la rendono forte contro le tentazioni. Fino a tanto che noi saremo zelanti nell'osservanza delle pratiche di pietà, il nostro cuore sarà in buon'armonia con tutti, e vedremo il Salesiano allegro, e

1. *Et mandavit illis unicuique de proximo suo.* — Eccli., XVII, 12.

2. *Quamdiu fecistis uni ex his fratribus meis minimis, mihi fecistis.* — MATTH., XXV, 40.

contento della sua vocazione. Al contrario comincerà a dubitar della sua vocazione, anzi a provare forti tentazioni, quando nel suo cuore cominci a farsi strada la negligenza nelle pratiche di pietà. La Storia ecclesiastica ci ammaestra, che tutti gli Ordini e tutte le Congregazioni religiose fiorirono e promossero il bene della Religione fino a tanto che la pietà si mantenne in vigore tra loro; e al contrario ne abbiamo veduti non pochi a decadere, altri a cessare di esistere, ma quando? Quando si rallentò lo spirito di pietà, e ciascun membro si diede a *pensare alle cose sue, non a quelle di Gesù Cristo*, come di alcuni cristiani già lamentava San Paolo.¹

Se noi pertanto, o figliuoli, amiamo la gloria della nostra Congregazione, se desideriamo che si propaghi, e si conservi fiorente a vantaggio delle anime nostre e dei nostri fratelli, diamoci la massima sollecitudine di non mai trascurare la Meditazione, la Lettura spirituale, la Visita quotidiana al SS. Sacramento, la Confessione settimanale, la Comunione frequente e divota, la recita del Rosario della B. Vergine, la piccola astinenza del venerdì e simili. Sebbene ciascuna di queste pratiche separatamente non sembri di grande necessità, tuttavia contribuisce efficacemente

1. *Omnes enim quae sua sunt quaerunt, non quae sunt Iesu Christi.* — Phil., II, 21.

all'alto edificio della nostra perfezione e della nostra salvezza. Se vuoi crescere e diventare grande agli occhi di Dio, dice Sant'Agostino, comincia dalle cose più piccole.¹

La parte poi fondamentale delle pratiche di pietà, quella che in certo modo tutte le abbraccia, consiste in fare ogni anno gli Esercizi Spirituali, ed ogni mese l'Esercizio della Buona Morte.

Se taluno, per le sue occupazioni, non potrà fare l'Esercizio della Buona Morte in comune, col permesso del Direttore lo pratichi privatamente per quella volta; e a chi, per le occupazioni, non è dato d'impiegarvi l'intera giornata, ne impieghi una parte, rimandando ad altro giorno il lavoro che non è strettamente necessario, ma tutti da più a meno seguano questa regola:

1. Oltre la Meditazione solita del mattino, si faccia ancora una mezz'ora di Meditazione od una conferenza alla sera, e questa versi su qualcuno dei novissimi, o su qualche punto della regola.

2. Si faccia come una rivista mensile della coscienza, e la Confessione, che da tutti si ha da fare in detto giorno, sia più accurata del solito, pensando che potrebbe essere l'ultima della vita, e si riceva la Santa Comunione come se fosse per Viatico.

1. *Si vis magnus esse, a minimo incipe.*

3. Si pensi, almeno per una mezz'ora, al progresso od al regresso che si è fatto nella virtù nel mese decorso, specialmente in ciò che riguarda i proponimenti fatti negli Esercizi Spirituali, l'osservanza delle sante Regole, e si prendano ferme risoluzioni di vita migliore.

4. Si rileggano in quel giorno tutte od almeno in parte le Regole della Congregazione. Siccome alcuni non possono per le loro occupazioni far questa lettura in privato, si può supplire col leggere le Regole a tavola.

5. Sarà anche bene in tal giorno scegliere un Santo per protettore del mese che si incomincia.

Credo che si possa dire assicurata la salvezza di un religioso, se ogni mese si accosta ai santi Sacramenti, e aggiusta le partite di sua coscienza, come se dovesse di fatto da questa vita partire per l'eternità.

Se adunque amiamo l'onore della nostra Congregazione, se desideriamo la salvezza dell'anima, siamo osservanti delle nostre Regole, siamo puntuali anche nelle più ordinarie, perchè colui che teme Dio, non trascura niente di quanto può contribuire a sua maggior gloria.¹

1. *Qui timet Deum, nihil negligit.* — Eccl., VII, 19.

I RENDICONTI E LA LORO IMPORTANZA

La confidenza verso i propri Superiori è una delle cose, che maggiormente giovano al buon andamento d'una Congregazione religiosa, ed alla pace e felicità de' singoli soci.

Per essa i sudditi aprono il loro cuore al Superiore, e quindi si trovano alleggerite le pene interne: cessano le ansietà, che si avrebbero nel compiere i propri doveri, ed i Superiori possono prendere i provvedimenti necessari, affinchè si eviti ogni disgusto, ogni malcontento; possono altresì conoscere le forze fisiche e morali dei loro soggetti, ed in conseguenza dare loro gl'incarichi più adatti; e, qualora andasse introducendosi qualche disordine, possono subito scoprirlo e porvi riparo. Si è perciò stabilito che almeno una volta al mese ognuno conferisca col suo Superiore. A questo proposito, dicono le nostre Costituzioni, che ciascuno deve manifestare con semplicità e con prontezza le mancanze esteriori commesse contro la santa Regola, il profitto fatto nelle virtù, le difficoltà che incontra, e quanto altro si creda in bisogno di palesare, affinchè possa riceverne consigli e conforto.

I punti principali su cui devono versare i rendiconti sono questi:

1. Sanità.

2. Studio e lavoro.

3. Se si possano disimpegnar bene le proprie occupazioni, e qual diligenza si metta in esse.

4. Se si abbia comodità d'adempiere le pratiche religiose, e qual diligenza si ponga in eseguirle.

5. Come si diporti nelle orazioni e nelle Meditazioni.

6. Con quale frequenza e divozione si accosti ai Santi Sacramenti e qual frutto ne ricavi, specialmente per vincere la passione dominante.

7. Come si osservino i voti, e se non vi siano dubbi in fatto di vocazione. Ma si noti bene, che il rendiconto si raggira solamente in cose esterne e non di Confessione, a meno che il socio ne facesse egli stesso argomento per suo spirituale vantaggio.

8. Se si abbiano dei dispiaceri o perturbazioni interne, o freddezza verso qualcuno, e se si abbia confidenza coi Superiori.

9. Se si conosce qualche disordine cui porre rimedio, specialmente quando si tratta d'impedire l'offesa di Dio.

Ecco alcune parole di San Francesco di Sales intorno ai rendiconti:

« Ogni mese ognuno aprirà il suo cuore sommariamente e brevemente al Superiore, e con ogni semplicità e fedele confidenza gli aprirà tutti i segreti, colla medesima sincerità e candore con cui un figliuolo mostrerebbe a sua madre le graffiature, i livori e le punture che le vespe gli avessero fatto; ed in questo modo ciascuno darà conto non tanto dell'acquisto e progresso suo, quanto delle perdite e mancamenti negli esercizi dell'orazione, della virtù e della vita spirituale; manifestando parimente le tentazioni e pene interiori, non solo per consolarsi, ma anche per umiliarsi. Felici saranno quelli, che praticheranno ingenuamente e divotamente questo articolo, il quale in sè ha una parte della sacra infanzia spirituale, tanto raccomandata da Nostro Signore, dalla quale proviene ed è conservata la vera tranquillità dello spirito ».

Si raccomanda caldamente ai Direttori che non trascurino mai di ricevere simili rendiconti. Ogni confratello poi sappia, che, se li farà bene, con tutta schiettezza ed umiltà, ne troverà un grande sollievo pel suo cuore, e un aiuto potente per progredire nella virtù, e la Congregazione intera avvanterà grandemente per questa pratica.

La cosa poi, in cui raccomando maggiore schiettezza, si è quella che riguarda la voca-

zione. Non si facciano misteri ai Superiori. Fra tutti, questo è il punto più importante, perchè da esso dipende il filo della vita che si ha da tenere. Disgraziato colui, che nasconde i dubbi di sua vocazione, o prende risoluzione di uscire dalla Congregazione, senza essersi ben prima consigliato, e senza il parere di chi dirige l'anima sua. Costui potrebbe mettere in pericolo l'eterna sua salute.

La prima ragione dell'importanza e necessità di procedere con questa schiettezza coi Superiori, è perchè essi possano meglio governare e indirizzare i sudditi. Il Superiore è obbligato a reggerli e ad indirizzarli, perchè questo è il suo ufficio, questo è esser Direttore e Superiore. Or s'egli non li conosce, perchè non si aprono, ne avviene per conseguenza, che egli non può dirigerli ed aiutarli co' suoi consigli e suggerimenti.

La seconda ragione, la quale dichiara meglio la precedente, è perchè quanto maggior notizia avranno i Superiori di tutte le cose dei sudditi, con tanta maggior accuratezza ed amore li potranno aiutare, e custodire le anime loro dai diversi inconvenienti e pericoli, nei quali potrebbero incorrere mettendoli in questo o in quell'altro luogo, in questa o in quell'altra occasione.

La terza ragione della importanza della schiettezza e confidenza coi Superiori si è, perchè questi possano meglio ordinare e provvedere quel che conviene al corpo uni-

versale della Congregazione, del cui bene ed onore, insieme con quello di ognuno, eglino sono obbligati ad aver cura. E quando uno si appalesa con essi, e loro dà interamente conto del suo stato, allora i Superiori avendo in ogni cosa di mira il suo onore, e senza alcuna sua taccia, possono aver riguardo al bene universale di tutto il corpo della Congregazione. Ma, se uno non si appalesa bene con loro, esporrà forse a qualche pericolo l'onor suo e l'anima sua, ed anche l'onore della Comunità, che dipende dal suo.

Oh quanta contentezza e soddisfazione ha un religioso, il quale totalmente si è confidato col suo Superiore, e gli ha manifestate tutte le cose che turbano l'animo suo! Così quando poi lo mettono in qualche ufficio, può collocare tutta la sua fiducia in Dio, che l'aiuterà e libererà da qualunque inconveniente. Signore, egli potrà dire, io non mi son posto da me in quest'ufficio, nè in questo luogo; anzi proposi la mia insufficienza e le mie poche forze spirituali per questo peso: Voi, o Signore, mi ci avete posto e me l'avete comandato: Voi dunque supplite a quel che manca in me. Con questa fiducia dirà con Sant'Agostino: *Signore, datemi quel che comandate, e comandatemi quel che volete;*¹ e gli pare così

1. *Domine, da quod iubet, et iube quod vis.*

di aver posto Dio in obbligo di concedergli quel che gli domanda. Ma quell'altro, il quale non si appalesò, anzi lasciò di manifestare le sue debolezze, che consolazione potrà egli avere? Perciocchè questo tale non lo manda Dio a far quella cosa, nè ve lo mette l'ubbidienza, ma egli di sua propria volontà vi s'ingerisce e intromette; è intruso, non chiamato, nè mandato, e le cose non gli riusciranno bene.

DUBBIO SULLA VOCAZIONE

Chi si consacra al Signore coi santi voti, fa un'offerta delle più preziose e delle più gradite alla divina Maestà.

Ma il nemico dell'anima, accorgendosi che con questo mezzo uno si emancipa dal suo servizio, suole turbargli la mente con mille inganni per farlo ritornare indietro, e indurlo a percorrere la pericolosa via del secolo.

Il principale di questi inganni è suscitarli dubbi intorno alla vocazione, ai quali poi tiene dietro lo scoraggiamento, la tiepidezza, e spesso il ritorno a quel mondo, che aveva tante volte conosciuto traditore, ed infine abbandonato, per amor del Signore.

Se mai voi, figliuoli amatissimi, foste assaliti da questa pericolosa suggestione,

dovete tosto rispondere in cuor vostro, che, quando entraste in Congregazione, Dio vi aveva concesso il prezioso dono della vocazione, e se questa adesso è divenuta dubbiosa, voi siete in una tentazione, alla quale forse date occasione, e che dovete spregiare e combattere come una vera insinuazione diabolica. Spesso la mente agitata dice al dubbioso: *Tu puoi far meglio altrove.* Ma voi rispondete subito colle parole di San Paolo, che dice: *Ognuno resti in quella vocazione in cui fu chiamato.*¹ Anzi lo stesso San Paolo supplica a camminare coraggiosi e fieri nella vocazione in cui ciascuno si trova, dicendo: *Vi scongiuro, che camminiate in maniera convenevole alla vocazione, a cui siete chiamati, con tutta umiltà e mansuetudine, con pazienza.*² Se voi restate nel vostro Istituto, e ne osservate esattamente le regole, siete sicuri di giungere a salvamento. Al contrario l'esperienza ha fatto tristamente conoscere, che coloro, i quali ne sono usciti, per lo più restarono ingannati. Alcuni si pentirono e non trovarono più pace; altri vennero esposti a gravi pericoli, e taluni divennero per-

1. *Unusquisque in qua vocatione vocatus est, in ea permaneat.* — I Cor., VII, 20.

2. *Obsecro itaque vos... ut digne ambuletis vocatione qua vocati estis; cum omni humilitate et mansuetudine, cum patientia.* — Eph., IV, 1.

fino ad altri pietra di scandalo, con grande rischio della propria e dell'altrui salute.

Mentre poi la vostra mente e il vostro cuore sono agitati dai dubbi o da qualche passione, io vi raccomando caldamente a non prendere deliberazioni di sorta, perchè tali deliberazioni non possono essere secondo la volontà del Signore, il quale, al dir dello Spirito Santo, *non si trova nella commozione*.¹ In questi casi io vi consiglio di presentarvi ai vostri Superiori, aprire loro sinceramente il vostro cuore, e seguirne fedelmente gli avvisi. Qualunque cosa siano essi per suggerirvi, fatela, e non la sbaglierete certamente; poichè nei consigli dei Superiori è impegnata la parola del Salvatore, il quale ci assicura che le loro risposte sono come date da Lui medesimo, dicendo: *Chi ascolta voi, ascolta me*.²

CINQUE DIFETTI DA EVITARE

L'esperienza ha fatto conoscere cinque difetti, che si possono chiamare altrettanti tarli dell'osservanza religiosa, e la rovina delle Congregazioni; e sono: il prurito di riforma; l'egoismo individuale; la mor-

1. *Non in commotione Dominus.* — III Reg., XIX, 11.

2. *Qui vos audit, me audit.* — LUC., X, 16.

morazione; il trascurare i propri doveri e il dimenticarci che lavoriamo pel Signore.

1. Fuggiamo il prurito di riforma. Adoperiamoci di osservare le nostre Regole, senza darci pensiero di migliorarle o di riformarle. « Se i Salesiani, disse il nostro grande benefattore Pio IX, senza pretendere di migliorare le loro Costituzioni, studieranno di osservarle con precisione, la loro Congregazione sarà ognor più fiorente ».

2. Rinunziamo all'egoismo individuale; quindi non cerchiamo mai il vantaggio privato di noi stessi, ma adoperiamoci con grande zelo pel bene comune della Congregazione. Dobbiamo amarci, aiutarci col consiglio e colla preghiera, promuover l'onore dei nostri confratelli, non come cosa di uno solo, ma come nobile ed essenziale retaggio di tutti.

3. Non mormorare dei Superiori, non disapprovare le loro disposizioni. Qualora vengaci a notizia cosa che a noi sembri materialmente o moralmente cattiva, si esponga umilmente ai Superiori. Essi sono da Dio incaricati a vegliare sopra le cose e sopra le persone: perciò essi e non altri dovranno rendere conto della loro direzione ed amministrazione.

4. Niuno trascuri la parte sua. I Salesiani considerati insieme formano un solo corpo, ossia la Congregazione. Se tutti i

membri di questo corpo compiono il loro ufficio, ogni cosa procederà con ordine e con soddisfazione; altrimenti succederanno disordini, slogature, rotture, sfasciamento, ed in fine la rovina del corpo medesimo. Ciascuno pertanto compia l'ufficio che gli è affidato, ma lo compia con zelo, con umiltà e confidenza in Dio, e non si sgomenti se dovrà fare qualche sacrificio a lui gravoso. Si consoli anzi che la sua fatica torna utile a quella Congregazione, al cui vantaggio ci siamo tutti consacrati.

5. In ogni nostro ufficio, in ogni nostro lavoro, pena o dispiacere, non dimentichiamo mai che, essendoci consacrati a Dio, per Lui solo dobbiamo faticare, e da Lui soltanto attendere la nostra mercede. Egli tiene minutissimo conto di ogni più piccola cosa fatta pel suo santo nome, ed è di fede, che a suo tempo ci compenserà con abbondante misura. In fin di vita, quando ci presenteremo al suo divin tribunale, mirandoci con volto amorevole, Egli ci dirà: *Bene sta, servo buono e fedele, perchè nel poco sei stato fedele, ti farò padrone del molto; entra nel gaudio del tuo Signore.*¹

1. *Euge, serve bone et fidelis, quia super pauca fuisti fidelis, super multa te constituam; intra in gaudium domini tui.* — MATTH., XXV, 21.

Cari Salesiani,

Quanto con brevità qui si accenna, vi sarà più diffusamente esposto in apposito manuale. Intanto ricevete queste Costituzioni come testamento per tutta la Congregazione. Ricevete poi i pensieri che le precedono come ricordi, che, qual padre, io vi lascio prima della mia partenza per l'eternità, cui mi accorgo avvicinarmi a grandi passi. Raccomandate al Signore la salvezza dell'anima mia, ed io pregherò costantemente anche per voi, affinchè coll'osservanza esatta delle nostre Costituzioni possiamo vivere felici nel tempo, e, per tratto della divina Misericordia, ci sia dato di raccoglierci tutti un giorno a godere e a lodare Iddio nella beata eternità. Così sia.

Festa di Maria Vergine SS. Assunta in Cielo, 15 agosto 1875.

Aff.mo in G. C.

Sac. GIOVANNI BOSCO

Carissimi Figliuoli in G. C.

vi presento la nuova edizione delle nostre Costituzioni e dei nostri Regolamenti, con le modificazioni deliberate dal XIX Capitolo Generale.

A) Le modificazioni proposte per le *Costituzioni* sono state debitamente approvate dalla Sacra Congregazione dei Religiosi.¹

Come risulta dagli Atti del XIX Capitolo Generale ² le modificazioni deliberate sono di varie specie:

- a) emendamenti puramente formali,
- b) emendamenti suggeriti dalle nuove esperienze o richiesti da una maggior aderenza al diritto,
- c) modificazioni sostanziali definitive,
- d) modificazioni sostanziali *ad experimentum*.

Queste ultime modificazioni *ad experimentum* sono operanti ed obbliganti dal

1. Rescritto della S. C. Rel., 7 gennaio 1966, n. 13016/65.

2. Atti del XIX Capitolo Generale, pag. 219 e segg.

XIX Capitolo Generale al XX Capitolo Generale.¹ Se l'esperimento risulterà positivo e le sopradette norme verranno confermate dal prossimo Capitolo Generale, esse saranno definitivamente incluse nel testo delle *Costituzioni*. Fino a quell'epoca gli articoli riguardanti questa materia *ad experimentum* rimarranno invariati nel testo con l'antica stesura, pur non avendo valore normativo.

B) Le modificazioni proposte per i *Regolamenti* sono più numerose. E ciò è dovuto allo spirito più pratico che anima queste norme, e alla necessità di adeguare il nostro organismo 'vitale' alla evoluzione che i tempi e i luoghi impongono.

C) È superfluo dire che nessuna modificazione o emendamento proposto e deliberato viene ad alterare in qualunque modo lo *spirito* delle Regole e della Congregazione. È stata questa la preoccupazione costante che ha animato il XIX Capitolo Generale durante la lunga attività di studi e di discussioni. E dobbiamo constatare, a gioia di tutti, che i Capitolari sono pienamente riusciti nel lodevole intento di fedeltà. Don Bosco continui ad essere la fiamma

1. Ivi, Doc. I, cap. III, pag. 21.

che brilla in tutto il suo splendore lungo il nostro cammino.

D) Il XIX Capitolo Generale passerà alla storia come il Capitolo del Concilio Vaticano II e del 150° Anniversario della nascita del nostro Padre e Fondatore.

La Chiesa e Don Bosco! Due ideali che da soli bastano a giustificare ogni sforzo di fedeltà, ogni slancio di eroismo in tutti e singoli i Salesiani.

Ogni articolo delle nostre Regole è una risposta che generosamente diamo a questo duplice appello: ecclesiale e salesiano.

Parlando infatti di 'rinnovamento' della vita religiosa il Concilio afferma che esso «è da riporsi, più che nella moltiplicazione delle leggi, in una più esatta osservanza delle regole e costituzioni».¹

E il nostro XIX Capitolo Generale, preoccupato di mantenere il salesiano in un clima di pronta e fedele osservanza delle Regole, gli ricorda che «deve riaffermare il suo impegno *ogni giorno* e mantenersi presente con *riflessione viva*, con *generosità* di sforzi e sempre sotto il soffio dello *Spirito Santo*».²

1. Decr. *Perfectae caritatis*, n. 4.

2. Atti del XIX Capitolo Generale, Doc. VI, cap. VII, pag. 90.

Ci aiuti la Vergine Ausiliatrice, Madre della Chiesa e della Congregazione, a costruire con vigile costanza quella porzione di Corpo Mistico, che Essa affida ogni giorno a tutta la Famiglia Salesiana.

Vi benedico di cuore.

Torino, 24 maggio 1966

Vostro aff.mo in D. B.

Sac. LUIGI RICCERI

Rettor Maggiore

COSTITUZIONI DELLA SOCIETÀ DI SAN FRANCESCO DI SALES

I

Fine della Società Salesiana

1. Il fine della Società Salesiana è che i soci, mentre si sforzano di acquistare la perfezione cristiana, esercitino ogni opera di carità spirituale e corporale verso i giovani, specialmente i più poveri.

2. Gesù Cristo cominciò a fare e a insegnare. Così anche i soci, oltre all'acquisto delle virtù interne, attenderanno a perfezionare se stessi nella pratica delle virtù esterne e mediante lo studio; si adopreranno quindi con zelo in aiuto del prossimo.

3. Le opere di carità verso i giovani, a cui si applicheranno i soci, sono le seguenti:

1. oratori festivi e possibilmente anche quotidiani;

2. ospizi con scuole professionali ed agricole;

3. case per aspiranti al sacerdozio;
4. istituti per alunni interni ed esterni delle scuole primarie e secondarie;
5. ogni altra opera infine, che abbia per iscopo la salvezza della gioventù.

4. La prima opera di carità sarà quella di raccogliere i giovanetti più poveri ed abbandonati, per istruirli nella santa Religione, particolarmente nei giorni festivi. A tal fine si procuri con sempre maggior impegno l'apertura e lo sviluppo degli Oratori ovunque le circostanze locali e l'approvazione dell'Autorità ecclesiastica lo consentano.

5. Siccome poi avviene spesso che s'incontrino giovanetti talmente abbandonati, che per loro riesce inutile ogni cura se non sono ricoverati in qualche ospizio; così, con la maggior sollecitudine possibile, si apriranno Case, nelle quali, con l'aiuto della Divina Provvidenza, verrà loro somministrato ricovero, vitto e vestito. E questi ospizi abbiano di mira non solo l'istruzione dei giovani, ma anche di abilitarli a guadagnarsi onestamente il pane; perciò i laboratori non abbiano scopo di lucro, ma siano vere scuole di arti e mestieri. Tuttavia si faccia in modo che gli alunni lavorino e che i laboratori producano quel tanto che è compatibile con la condizione

di scuola. Dicasi il medesimo delle scuole di agricoltura.

6. Essendo poi gravissimi i pericoli che corrono i giovani che aspirano allo stato ecclesiastico, questa Società si darà massima cura di coltivare nella pietà e nella vocazione quelli che si mostrassero specialmente commendevoli per studio e pietà. Perciò si aprano ospizi, il cui programma ed orario siano ordinati a coltivarne le vocazioni ecclesiastiche.

Lo stesso è a dire degli ospizi per i *Figli di Maria*, cioè per quegli aspiranti allo stato ecclesiastico o religioso, i quali a motivo dell'età avanzata non potrebbero facilmente seguire altrove la loro vocazione.

7. Questa Società nelle sue scuole e collegi accoglierà anche i giovani per gli studi primari e secondari; ma si preferiscano quelli che sono più poveri, e appunto perciò non possono compiere i loro studi altrove, purchè diano qualche speranza di vocazione allo stato ecclesiastico.

E siccome tra i giovani meritano la più grande compassione quelli, che insieme con le loro famiglie e popoli non sono stati ancora rischiarati dalla luce del Vangelo, così i soci si dedicheranno con zelo alle Missioni estere.

8. Riguardo alle altre classi di persone, facendosi ognor più sentire il bisogno di

sostener la Religione cattolica anche tra i popoli cristiani, i soci si adopereranno con zelo a confermare ed incoraggiare nella pietà coloro che, mossi dal desiderio di una vita più virtuosa, fanno alcuni giorni di ritiro; si adopereranno pure a diffondere buoni libri nel popolo, usando tutti i mezzi suggeriti da un'ardente carità; finalmente cercheranno con le parole e con gli scritti di porre un argine all'empietà e all'eresia, che tenta tutti i modi per insinuarsi tra i rozzi e gl'ignoranti. A questo scopo devono indirizzarsi le prediche che si fanno di tratto in tratto al popolo; a questo i tridui e le novene; a questo infine la diffusione dei buoni libri.

9. I soci favoriscano con ogni potere i sodalizi religiosi esistenti nei luoghi ove sorgono le nostre Case. Promuovano inoltre le Pie Unioni dei Cooperatori salesiani e dei Divoti di Maria Ausiliatrice e l'Associazione degli Exallievi salesiani.

10. In via ordinaria non si accettino parrocchie. Se tuttavia per giuste ragioni si credesse di accettarne qualcuna, si esiga che venga conferita non a' singoli soci, ma alla Società, e con licenza della Sede Apostolica.

11. Finalmente, in casi eccezionali, si eserciteranno anche altre opere di carità e di beneficenza.

II

Forma della Società

12. In questa Società, che consta di ecclesiastici e di laici, tutti i soci conducono vita comune, stretti solamente dal vincolo della carità fraterna e dei voti semplici, il quale li unisce in guisa, che formino un cuor solo e un'anima sola, per amare e servire Iddio con le virtù della povertà, della castità e dell'obbedienza, e con un tenor di vita strettamente cristiano.

13. Per favorire la vita comune, è stabilito che in tutte le Case della Società si osservi uniformità nella direzione, amministrazione e contabilità. L'orario inoltre di ciascuna Casa sia distribuito in modo che riesca agevole ai soci prender parte in comune alle pratiche di pietà, alla mensa ed al riposo.

14. Si mantenga l'unione fraterna, sia con la lettura pubblica del *Bollettino Salesiano*, sia con l'evitare le questioni di politica e le contese di nazionalità, soprattutto tra soci di diverso paese. La lettura dei giornali e l'uso dei mezzi di comunicazione sociale saranno regolati secondo le prescrizioni dell'Ispettore.

15. La sera dopo le preghiere in comune sono proibiti i privati colloqui; perciò

ognuno in silenzio si ritiri nella propria camera.

16. Senza un motivo riconosciuto come grave dall'Ispettore, non si accettino estranei a convivere in comunità, siano essi ecclesiastici o laici.

17. Gli ecclesiastici, a norma dei Sacri Canoni, ritengono i benefizi semplici; ma la Società ne percepirà i frutti, finchè i beneficiati rimarranno in essa.

18. Chi porta nella Società danari, mobili, o qualsivoglia altra cosa con l'intenzione di ritenersene la proprietà, deve consegnare una nota di tutto al Superiore, il quale, fattane la ricognizione, gli darà una carta di ricevuta. Volendo poi il socio riavere quegli oggetti che con l'uso si consumano, li riavrà nello stato in cui allora si troveranno, senza che possa ripeterne compenso.

19. Ogni sacerdote consegnerà al Direttore della propria Casa la limosina delle Messe. Tutti poi, ecclesiastici e laici, gli consegneranno tutto il danaro e ogni dono, che per qualsiasi titolo vengano in loro mano, salvo quanto è prescritto all'art. 25.

20. Ogni socio è obbligato ad osservare i suoi voti, nè alcuno potrà essere sciolto dai voti, siano essi temporanei o perpetui, se non per dispensa del Sommo Pontefice, ovvero per licenziamento dalla Società, conforme ai Sacri Canoni.

21. Ciascuno perseveri fino al termine della vita nella vocazione, a cui fu chiamato. Tutti i giorni si richiamino alla mente quelle gravissime parole del Divin Salvatore: *Niuno che dopo aver messa la mano all'aratro volga indietro lo sguardo, è buono per il regno di Dio.*¹

22. Nondimeno, se taluno uscisse dalla Società, non potrà pretendere niente per il tempo che vi è rimasto. Riavrà tuttavia il pieno diritto sui beni immobili, ed anche sui beni mobili, di cui si fosse riservata la proprietà entrando nella Società. Ma non potrà richiedere nessun frutto nè domandar conto alcuno dell'amministrazione dei medesimi pel tempo ch'egli è vissuto nella Società.

23. Perchè sia sempre viva nei soci la memoria dei loro doveri, ognuno abbia una copia delle Costituzioni; e queste si leggano in comune per intero due volte all'anno.

III

Voto di povertà

24. Il voto di povertà proibisce ai soci di disporre di qualsiasi cosa temporale che abbia prezzo, senza il consenso del legittimo Superiore.

1. LUC., IX, 62.

25. I professi in questa Società conservano la proprietà dei loro beni, e la capacità di acquistarne altri per titolo legittimo. Avanti la prima professione devono cedere, per tutto il tempo in cui saranno astretti dai voti, l'amministrazione dei beni suddetti a chi vorranno, e disporre liberamente dell'uso ed usufrutto di essi. Dopo la professione il socio può ancor mutare tale cessione e disposizione, non di suo arbitrio, ma con il permesso del Rettor Maggiore, purchè il mutamento, almeno circa una parte notevole dei beni, non sia a favore della Società, nel qual caso bisogna ricorrere alla Santa Sede. Tutto questo dovrà parimente osservare, nonostante la professione, quanto a quei beni che venissero in suo possesso dopo la professione medesima.

26. Ogni novizio, avanti la professione, faccia liberamente il suo testamento circa i beni che già possiede o che verranno in suo possesso per l'avvenire. Il testamento sia fatto prima della professione anche nei casi particolari di difetto di età: raggiunta l'età prescritta e prima della professione perpetua, sia convalidato secondo le formalità delle leggi civili in materia. Tale testamento i professi non potranno più mutare senza il permesso del Rettor Maggiore, ovvero, per delega del medesimo, dell'Ispettore; se per l'urgenza del caso

non vi sia tempo di ricorrere ad essi, occorre il permesso del Direttore.

27. È vietato ai professi di rinunciare, mediante atto tra vivi, al dominio dei propri beni a titolo gratuito.

28. Ai professi poi non sia proibito di compiere, col permesso del Rettor Maggiore o dell'Ispettore, quegli atti di proprietà che sono prescritti dalle leggi civili.

29. Qualunque cosa i professi avessero acquistato con la propria industria, per prestazione d'opera, o in vista della Società, non potranno attribuirselà o ritenerla per sé; ma tutto si dovrà mettere tra i beni collettivi, a comune vantaggio della Società.

30. Niuno tenga danaro presso di sé o presso altri, nella Società o fuori, per nessun motivo.

31. Come è consuetudine degli Istituti religiosi, il socio anche dopo la professione ritiene per proprio uso i suoi manoscritti, e cambiando residenza può portarli seco.

32. Ciascuno deve tenere la propria stanza nella massima semplicità, studiandosi sommamente di ornare il cuore di virtù, e non le pareti della Casa.

33. Si abbia finalmente il cuore staccato da ogni cosa terrena; il che i soci procureranno di ottenere con una vita in tutto comune, e quanto al mangiare e

quanto al vestire; nè si ritenga per sè nulla in proprio senza particolare permesso del Superiore.

IV

Voto di castità

34. Chi spende la vita a pro dei giovani abbandonati, deve certamente fare tutti gli sforzi per arricchirsi d'ogni virtù. Ma la virtù che si deve sommamente coltivare, e sempre avere dinanzi agli occhi, virtù angelica, virtù più di tutte cara al Figlio di Dio, è la virtù della castità.

35. Chi non ha fondata speranza di poter conservare, con il divino aiuto, la virtù della castità, nelle parole, nelle opere e nei pensieri, non professi in questa Società; perchè sovente si troverebbe in pericolo.

36. Le parole e gli sguardi anche indifferenti sono talvolta mal interpretati dai giovani, che furono già vittime delle umane passioni. Perciò si dovrà usare la massima cautela nel discorrere o trattare con essi, qualunque sia la loro età e condizione.

37. Si fuggano le conversazioni coi secolari, dove questa virtù possa correre pericolo, e soprattutto con persone dell'altro sesso.

38. Niuno si rechi a casa di conoscenti od amici senza il consenso del Superiore,

il quale, ogni qual volta sarà possibile, assegnerà al socio un compagno.

39. Per custodire con la massima diligenza la virtù della castità, si devono usare specialmente questi mezzi: accostarsi santamente e con frequenza ai Sacramenti della Confessione e della Comunione; praticare fedelmente i consigli del Confessore; fuggire l'ozio; frenare e moderare tutti i sensi del corpo; fare frequenti visite a Gesù Sacramentato; rivolgere spesso giaculatorie a Maria Santissima, a San Giuseppe suo castissimo Sposo, a San Francesco di Sales e a San Luigi Gonzaga, che sono i principali patroni di questa Società.

V

Voto di obbedienza

40. Il profeta Davide pregava ardentemente Iddio che gl'insegnasse a fare la sua volontà. Il nostro Salvatore ci assicurò di essere venuto sulla terra per fare non la volontà propria, ma la volontà del Padre suo che è nei Cieli. Il voto di obbedienza è appunto diretto ad assicurarci che noi facciamo la santa volontà di Dio.

41. Per il voto di obbedienza i soci son tenuti ad obbedire ai comandi del legittimo Superiore nelle cose che diretta-

mente o indirettamente concernono l'osservanza dei voti e delle Costituzioni. Cadono perciò sotto il voto di obbedienza tutte le prescrizioni fatte dal Superiore con l'intenzione esplicita di obbligare in forza del voto, purchè non siano contrarie od affatto estranee allo spirito delle Costituzioni.

42. Soltanto i Superiori Maggiori e i Direttori possono comandare in forza del voto di obbedienza. Ma questo si faccia raramente, con cautela e somma prudenza, e solo quando lo richiede qualche grave ragione.

43. La virtù dell'obbedienza esige che ognuno adempia con zelo i propri doveri, osservando fedelmente i precetti delle Costituzioni, i Regolamenti dell'ufficio affidatogli, gli ordini dei Superiori, e senza il loro consenso non assuma incarichi di sorta.

44. Ognuno obbedisca al proprio Superiore, considerandolo in ogni cosa qual padre amantissimo, e obbedendogli senza riserva alcuna, prontamente, con animo ilare e con umiltà; persuaso che nella cosa comandata gli è manifestata la stessa volontà di Dio.

45. Nessuno obbedisca resistendo con parole, o con atti, o con il cuore, per non perdere il merito della virtù dell'obbedienza. Quanto più una cosa è ripugnante

a chi la fa, tanto maggior merito egli avrà dinanzi a Dio eseguendola.

46. Niuno si dia ansietà di chiedere nè di ricusare cosa alcuna. Qualora si conoscesse che una cosa è nociva o necessaria, la si esponga rispettosamente al Superiore, che si darà massima cura di provvedere.

47. Ognuno abbia somma confidenza nel Superiore; sarà perciò di giovamento ai soci il render conto di tratto in tratto della propria vita esteriore ai Superiori. Ciascheduno pertanto manifesti con semplicità e spontaneamente ai propri Superiori le infedeltà e trasgressioni esteriori commesse contro le Costituzioni; conviene anzi, benchè non vi sia tenuto, che esponga loro schiettamente il suo profitto nelle virtù, i suoi dubbi e le ansietà di coscienza, per ricevere da loro consigli e conforti, e, se fa d'uopo, anche le convenienti ammonizioni.

48. Perciò almeno una volta al mese il socio renda conto della sua vita esteriore al Direttore o a chi fu delegato per tale ufficio.

Questo rendiconto si aggirerà intorno ai punti seguenti:

1. sanità;
2. studio e lavoro;
3. se si possano compiere i propri doveri, e quale diligenza vi si metta;

4. se si abbia comodità di compiere le pratiche religiose, e quale sollecitudine si ponga in esse;

5. con quale frequenza si vada ai Sacramenti della Penitenza e dell'Eucaristia;

6. se si osservino le Costituzioni, e se s'incontri qualche difficoltà nell'osservanza religiosa;

7. se si pratichino bene i doveri esteriori della carità fraterna;

8. se si conosca in Casa qualche disordine a cui si debba porre rimedio, principalmente quando si tratti d'impedire il peccato.

VI

Governo della Società

49. I soci avranno per arbitro e per Supremo Superiore il Sommo Pontefice, cui saranno in ogni luogo, in ogni tempo, e in ogni sua disposizione umilmente e riverentemente sottomessi, anche in forza del voto d'obbedienza. Che anzi sarà precipua sollecitudine d'ogni socio di promuovere e difendere con tutte le forze l'autorità e l'osservanza delle leggi della Chiesa Cattolica e del suo Capo Supremo, Legislatore e Vicario di Gesù Cristo sopra la terra.

50. Quanto all'interno l'autorità suprema su tutta la Società è affidata, in via ordinaria, al Rettor Maggiore e al suo Consiglio, che consta del Prefetto, del Direttore Spirituale, dell'Economo e di cinque Consiglieri; in via straordinaria, al Capitolo Generale.

51. Ogni cinque anni, nel tempo stabilito, il Rettor Maggiore trasmetterà alla Sacra Congregazione dei Religiosi una relazione sullo stato della Società, a norma dell'Istruzione della Congregazione stessa.

52. Niuno, eccettuati il Consiglio Superiore e il Segretario di esso, il Procuratore Generale, gl'Ispettori e i Direttori delle Case, può spedire o ricever lettere senza il permesso del Superiore, o di un altro socio a ciò da lui espressamente delegato. Tutti i soci però possono, senza il consenso dei Superiori della Casa di lor dimora, inviare lettere ed altri scritti, non soggetti ad alcun'ispezione, alla Santa Sede, al Legato della Santa Sede nelle loro rispettive nazioni, al Cardinal Protettore, al Rettor Maggiore, ai Membri e al Segretario del Consiglio Superiore, al proprio Ispettore, e al proprio Direttore quando fosse assente. Anche le lettere inviate ai soci da qualunque di questi Superiori sono esenti da ogni controllo.

53. Le altre lettere si consegnino al Direttore dissuggellate; quelle in arrivo

siano da lui consegnate aperte. Egli però proceda in questo con somma prudenza e delicatezza, e ricordi bene l'obbligo del segreto.

54. I soci sono tenuti a osservare i Decreti del Vescovo locale e le leggi e consuetudini diocesane che, secondo i Sacri Canoni, riguardano anche i religiosi esenti.

VII

Il Rettor Maggiore

55. Il Rettor Maggiore è il Superiore di tutta la Società. Egli può eleggere il suo domicilio in qualunque Casa di essa, ed ha potestà ordinaria su tutte le Ispettorie, le Case e i soci quanto alle cose spirituali e temporali.

56. Non avrà tuttavia facoltà di vendere beni immobili della Società nè di comperarne senza il consenso del Consiglio Superiore. Quanto ad alienare beni della Società, e a contrarre debiti in suo nome, si osservi pure tutto quello che si deve osservare di diritto a norma dei Sacri Canoni e delle Costituzioni Apostoliche.

57. Perchè un socio possa essere eletto Rettor Maggiore, si richiede che sia sacerdote; che sia professore nella nostra Società da almeno dieci anni, da computarsi

dalla data della prima professione; che sia nato da legittimo matrimonio; che abbia compiuto il quarantesimo anno di età, e che risplenda agli occhi dei soci per santità di vita, e per abilità e prudenza nel disbrigo degli affari della Società.

58. Il Rettor Maggiore rimarrà in carica dodici anni, e potrà essere rieletto. Ma questa rielezione dovrà sempre essere confermata dalla Santa Sede.

59. Morto il Rettor Maggiore, il Prefetto ne farà le veci finchè non ne sia eletto il successore; ma durante questo suo governo della Società non potrà apportare alcun mutamento nè alla disciplina, nè all'amministrazione.

60. Con la medesima autorità che, alla morte del Rettor Maggiore, ha il Prefetto, continuerà a governare e amministrare la Società il Rettor Maggiore dal giorno in cui termina la sua carica fino a quando il suo successore sia eletto.

61. Morto il Rettor Maggiore, il Prefetto ne dia avviso agli Ispettori e ai Direttori di tutte le Case, perchè si facciano tosto per l'anima sua i suffragi prescritti dalle Costituzioni. Quindi convocherà il Capitolo Generale per l'elezione del nuovo Rettor Maggiore, elezione che dovrà farsi non prima di tre mesi e non dopo di sei dalla morte del Rettor Maggiore. Ordinerà inoltre pratiche di pietà per ottenere i

lumi celesti, ammonendo tutti chiaramente e distintamente del loro stretto obbligo di dare il voto a colui che, secondo Iddio, stimeranno doversi eleggere.

62. Se l'elezione deve farsi per avere il Rettor Maggiore compiuto i dodici anni di carica, il medesimo Rettor Maggiore, sei mesi prima che finisca il tempo del suo ufficio, avvertito il Consiglio Superiore ch'è imminente la fine della sua carica, ne darà notizia agl'Ispettori e ai Direttori delle Case, e insieme convocherà il Capitolo Generale e stabilirà il giorno dell'elezione del suo successore, ammonendo delle cose dette nell'articolo precedente. Questa elezione dovrà farsi entro quindici giorni dal termine dell'ufficio del Rettor Maggiore.

63. Il Rettor Maggiore non può dimettersi dalla sua carica senza il consenso della Sede Apostolica.

64. Nel caso che, Dio non voglia, il Rettor Maggiore gravissimamente trascurasse i propri doveri, il Prefetto, o qualunque altro membro del Consiglio Superiore, d'accordo con gli altri membri potrà efficacemente ammonirlo. Che se ciò non bastasse, il Consiglio stesso ne avvertirà la Sacra Congregazione dei Religiosi, per la cui autorità il Rettor Maggiore può essere deposto.

65. L'elezione del Rettor Maggiore sarà fatta dal Capitolo Generale nel modo stabilito per le elezioni da farsi nel Capitolo stesso.

VIII

Il Consiglio Superiore

66. Il Prefetto, il Direttore Spirituale, l'Economo e i cinque Consiglieri del Consiglio Superiore vengono eletti dal Capitolo Generale giusta le prescrizioni del capo XI. Per poter essere eletti a tali uffici bisogna aver vissuto almeno cinque anni nella Società, compiuto trentacinque anni di età, essere sacerdoti e aver fatto i voti perpetui.

67. Ciascun Membro del Consiglio Superiore durerà in carica sei anni, e potrà essere rieletto. Se poi alcuno di essi, per morte o per altra causa qualsiasi, cessasse dal proprio ufficio prima che sia terminato il sessennio, il Rettor Maggiore affiderà il disimpegno di quell'ufficio a colui che nel Signore giudicherà più adatto; ma solamente fino al termine del sessennio già incominciato dal socio cessante.

68. Affinchè l'ufficio a loro assegnato non abbia a soffrir detrimento, essi non potranno ordinariamente risiedere fuori della Casa in cui dimora il Rettor Maggiore.

Vivano inoltre in strettissima unione col Rettor Maggiore, l'obbediscano, lo informino di quanto riguarda il loro ufficio, ne ricevano gli ordini e le istruzioni e ne facciano la comunicazione ai soci.

69. Gli uffici di ciascun Membro del Consiglio Superiore saranno distribuiti dal Rettor Maggiore secondo il bisogno, salvo però quanto è prescritto negli articoli che seguono.

70. Il Prefetto fa le veci del Rettore assente o impedito in tutte quelle cose che riguardano il governo ordinario della Società. Ne fa inoltre le veci nelle cose di cui abbia ricevuto speciale incarico.

71. Al Direttore Spirituale spetta la cura di ciò che riguarda il profitto morale e spirituale della Società e dei suoi membri. Perciò si tenga informato della condotta religiosa di tutti i singoli soci, facendosi spedire a tal fine dagl'Ispettori, in epoche stabilite, un rendiconto sul progresso morale e spirituale delle loro Ispettorie.

72. Tocca al Direttore Spirituale d'invigilare che sia ben curata la formazione dei novizi. Egli pertanto si adoprerà affinché i Maestri di noviziato insegnino ai novizi quello spirito di carità e di zelo, da cui dev'essere infiammato chi desidera di consacrare interamente la sua vita a Dio e alla salute delle anime.

73. Il Direttore Spirituale inoltre avrà cura che gl'Ispettori provvedano debitamente secondo le prescrizioni alle sacre Ordinazioni dei chierici.

74. Ma l'ufficio precipuo del Direttore Spirituale è quello di esporre al Rettor Maggiore qualunque cosa conosca utile al bene spirituale della Società; e il Rettor Maggiore procurerà di provvedere secondo che gli parrà meglio nel Signore.

75. È pure dovere del Direttore Spirituale di ammonire riverentemente il Rettor Maggiore, ogni volta che scorgesse in lui grave negligenza nel praticare egli stesso o nel far osservare dagli altri le Costituzioni della Società.

76. È ufficio dell'Economo di amministrare, sotto la direzione del Superiore, quei beni che non sono di una determinata Ispettoria o Casa, ma di tutta la Società. Di tale amministrazione egli renderà conto almeno una volta all'anno al Rettor Maggiore e al suo Consiglio; e non dovrà intervenire alle sedute in cui tale resoconto sarà preso in esame.

77. L'Economo inoltre dirigerà lo stato materiale di tutta la Società, vale a dire i capitali mobili e immobili, la maniera di acquistarli, di possederli, di conservarli e di alienarli, nonchè le operazioni che vi sono connesse, come ad esempio le costruzioni, il contrarre prestiti, il far cause giudiziali,

e simili. Egli controllerà altresì l'amministrazione delle Ispettorie e delle Case.

78. Ad uno dei Consiglieri del Consiglio Superiore sarà affidata dal Rettor Maggiore la cura generale di tutto ciò che concerne l'istruzione letteraria, scientifica, filosofica e teologica nell'intera Società, tanto per i soci che per gli alunni.

79. Ad un altro dei Consiglieri del Consiglio Superiore il Rettor Maggiore affiderà la cura di quanto s'appartiene all'istruzione degli alunni delle scuole professionali ed agricole, ed a formare nella rispettiva arte i soci addetti a tali scuole, come pure quelli che debbono attendere alle faccende domestiche.

80. Il Prefetto, il Direttore Spirituale, l'Economo e i cinque Consiglieri intervengono con voto deliberativo a tutte le deliberazioni che riguardano la dimissione di qualche socio, l'erezione di una nuova Ispettoria o l'apertura d'una nuova Casa, l'elezione degli Ispettori e dei Direttori, la compra o la vendita di beni immobili, e le altre cose di massima importanza che spettano al buon andamento generale della Società.

81. Il Consiglio Superiore ha il suo Segretario, che viene eletto dal Rettor Maggiore col Consiglio Superiore e rimane *ad nutum*. Egli interviene, ma senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio Superiore,

e di esse redige i verbali; è preposto all'Archivio della Società, e cura la raccolta e la registrazione dei dati statistici di essa.

82. Per trattare gli affari presso la Santa Sede la Società tiene in Roma un Procuratore Generale, che viene eletto dal Rettor Maggiore col Consiglio Superiore e rimane *ad nutum*, ma non si può rimuovere senza interrogare in proposito la Santa Sede.

83. Se sarà necessario, il Rettor Maggiore, con il consenso del Consiglio Superiore, stabilirà dei Visitatori, ai quali affiderà la cura di un certo numero di Case, ove ciò sia richiesto dalla distanza e dal numero di esse, o da qualche altra circostanza. Tali Visitatori faranno le veci del Rettor Maggiore quanto alle Case ed agli affari che son loro affidati.

84. Il Consiglio Superiore trasmetterà le sue disposizioni ai confratelli mediante gli *Atti del Consiglio Superiore* che sono l'organo ufficiale della Congregazione.

IX

Le Ispettorie

85. Conforme al numero delle Case, il Rettor Maggiore costituisce nella Società, con il consenso del Consiglio Superiore, le

Province o Ispettorie, impetrandone la licenza dalla Santa Sede.

86. Al governo di ciascun'Ispettoria è preposto un Ispettore, che viene eletto dal Rettor Maggiore con il consenso del Consiglio Superiore. Ricevuto che abbia il suo decreto di elezione egli è senz'altro investito di tutta l'autorità del suo ufficio.

87. L'Ispettore esercita su tutte le Case e tutti i soci dell'Ispettoria la potestà ordinaria in foro interno ed esterno, giusta i Sacri Canoni e le Costituzioni della Società.

88. Suo ufficio principale è di promuovere nell'Ispettoria che gli è affidata il bene della Società, l'osservanza delle Costituzioni, la carità fraterna; d'invigilare sulla formazione religiosa dei novizi e dei giovani soci; di aver cura che i chierici facciano debitamente gli Studi Filosofici e Teologici prescritti dalle Costituzioni; di promuoverli, giusta le prescrizioni, agli Ordini, dopo udito il Consiglio della Casa e avuto l'assenso del Consiglio Ispettoriale; di provvedere assiduamente all'istruzione ed al perfezionamento dei soci coadiutori nelle rispettive arti od uffici; di dirigere e controllare l'amministrazione dei beni tanto dell'Ispettoria quanto di ciascuna Casa di essa.

89. L'Ispettore eserciterà il suo ufficio a norma delle Costituzioni e sotto la direzione del Rettor Maggiore, al quale dovrà

rendere conto della sua gestione in via ordinaria una volta all'anno, e in via straordinaria ogni qual volta ne sarà richiesto.

90. Affinchè un socio possa venire eletto Ispettore, deve essere sacerdote, nato da legittimo matrimonio, professore nella nostra Società da almeno dieci anni, da computarsi dalla data della prima professione, avere compiuto trent'anni d'età, essere stato a tutti di esempio nell'osservanza delle Costituzioni, e aver dato prova di abilità e prudenza nel disbrigo degli affari.

91. L'Ispettore durerà in carica sei anni; ma anche durante il sessennio il Rettor Maggiore, con il consenso del suo Consiglio, potrà trasferirlo altrove o destinarlo ad altro ufficio. Spirato il sessennio, egli può essere rieletto.

92. L'Ispettore è coadiuvato da sei o almeno quattro Consiglieri, secondo che richiederanno le condizioni dell'Ispettorìa; essi vengono eletti dal Rettor Maggiore con il Consiglio Superiore, udito l'Ispettore, durano in carica tre anni e possono essere rieletti, o anche destinati, durante il triennio, ad altri uffici.

93. Uno dei Consiglieri verrà eletto dal Rettor Maggiore con il suo Consiglio Superiore, udito l'Ispettore, all'ufficio di Vicario Ispettoriale e farà le veci dell'Ispettore assente o impedito in tutte quelle cose che riguardano il governo ordinario

dell'Ispettorìa; inoltre ne farà le veci nelle cose di cui abbia ricevuto particolare incarico. Un altro Consigliere verrà nominato, come sopra, all'ufficio di Economo Ispettoriale.

94. È ufficio dei Consiglieri intervenire con voto alle adunanze indette dall'Ispettore, e adempiere gli uffici che da lui son loro assegnati. Il voto dei Consiglieri è deliberativo quando si tratta di ammissioni al noviziato, alla prima professione e alle sacre Ordinazioni.

95. Perchè uno possa essere eletto Consigliere od Economo Ispettoriale, si richiede che sia sacerdote, che abbia vissuto almeno cinque anni nella Società, e sia professore perpetuo. Anche i Direttori delle Case della Ispettorìa possono essere eletti a questo ufficio, purchè la distanza non renda loro troppo difficile l'intervento alle riunioni del Consiglio.

96. Morto l'Ispettore, e fino a quando non sia stato provveduto altrimenti dal Rettor Maggiore, il Vicario Ispettoriale assume ed esercita l'intero governo dell'Ispettorìa.

97. Dal Consiglio Ispettoriale differisce il Capitolo Ispettoriale, che in via ordinaria verrà convocato ogni qualvolta sarà indetto il Capitolo Generale, e in via straordinaria ogni volta che l'Ispettore, con l'approvazione del Rettor Maggiore, lo cre-

derà conveniente per il bene e l'utilità della sua Ispettorìa.

98. Spetta al Capitolo Ispettoriale:

1. eleggere tra i professi perpetui dell'Ispettorìa il Delegato Ispettoriale per il Capitolo Generale ed il suo supplente. Queste elezioni si fanno a norma dell'art. 101;

2. trattare gli affari che fossero richiesti dai bisogni dell'Ispettorìa.

99. Al Capitolo Ispettoriale intervengono con voce attiva:

1. l'Ispettore, che presiede;

2. i Consiglieri Ispettoriali;

3. i Direttori di ogni Casa a cui appartengono almeno sei soci;

4. il Maestro dei novizi;

5. i Delegati delle stesse Case, eletti tra i professi perpetui.

100. All'elezione di questi Delegati partecipano il Direttore e i professi perpetui e temporanei. Eletto il Delegato, si eleggerà un altro professo per supplirlo qualora fosse impedito di intervenire al Capitolo Ispettoriale.

101. Entrambe le elezioni si faranno per voti segreti, e si riterrà eletto chi avrà ottenuto la maggioranza assoluta dei voti.

Se nel 1° e nel 2° scrutinio nessuno avesse ottenuto tale maggioranza, nel 3° scrutinio sarà eletto colui che avrà ottenuto la maggioranza relativa. Se poi nel 3° scru-

tinio risultassero due con parità di suffragi, rimarrà eletto il più anziano di professione. A pari anzianità di professione si terrà conto dell'età più avanzata.

102. Quanto alle Case aventi meno di sei soci professi, se la distanza lo permette, l'Ispettore disponga che i soci di quelle Case si radunino insieme sotto la presidenza del Direttore più anziano di prima professione, in modo da raggiungere il numero di sei almeno; e così uniti eleggeranno, a norma del precedente articolo, innanzi tutto uno dei Direttori delle Case convocate, poi il Delegato che dovrà accompagnarlo al Capitolo Ispettoriale, e infine il suo supplente. Se poi per la distanza i soci di una Casa che non si compone di almeno sei soci, non potessero riunirsi con quelli di una Casa delle stesse condizioni, il Direttore e i soci di essa, d'accordo con l'Ispettore, si recheranno alla Casa più vicina, dove insieme con i confratelli che la compongono, e con pari diritto attivo e passivo, procederanno all'elezione del Delegato e del supplente, come sopra si è detto.

103. È ammessa la votazione per lettera solo nei seguenti casi:

1. quando i soci di due o più Case non aventi almeno sei soci professi, non possono per la troppa distanza o per altre gravi ragioni, riunirsi ad eleggere il Diret-

tore e il Delegato per il Capitolo Ispettoriale;

2. quando i soci di dette Case non possono per le cause sopraccennate recarsi alla Casa più vicina per prender parte all'elezione del Delegato;

3. quando per le medesime cause nè il Direttore nè il Delegato di una Casa può intervenire al Capitolo Ispettoriale per l'elezione del Delegato dell'Ispettoria.

In tali casi l'Ispettore, sempre conformandosi al Regolamento, disporrà ogni cosa in modo che sia garantita la segretezza e la regolarità delle elezioni.

X

Di ciascuna Casa

104. Qualora, per favore particolare della Divina Provvidenza, si abbia da aprire qualche Casa, prima di tutto si ottenga il consenso per iscritto del Vescovo della Diocesi, in cui si ha da aprirla; quindi anche il beneplacito della Santa Sede.

105. È riservato al Rettor Maggiore col suo Consiglio il permettere agl'Ispettori d'aprir nuove Case, come pure il determinarne o modificarne il carattere e lo scopo.

106. Nell'aprire Case, o nell'assumere amministrazioni di qualunque genere, si

proceda con la massima cautela, affinchè nulla si stabilisca o si faccia di contrario alle leggi.

107. La Società non potrà assumere la direzione di Seminari senz'averne ottenuto volta per volta espressa licenza dall'Apostolica Sede.

108. Nelle nuove Case che si dovranno aprire, il numero dei soci non sia minore di sei, tranne che gravi ragioni, a giudizio del Consiglio Superiore, esigano altrimenti.

109. Il Superiore di ciascuna Casa prende il nome di Direttore, e viene nominato dal Rettor Maggiore con il Consiglio Superiore, udito l'Ispettore; eccetto che il Rettor Maggiore creda di concedere speciali facoltà agl'Ispettori dimoranti in paesi molto lontani.

110. Il Direttore non sia nominato per un tempo maggiore d'un triennio, terminato il quale egli può venire confermato per un nuovo triennio, ma non la terza volta immediatamente nella stessa Casa. Anche però durante il triennio egli può essere trasferito in un'altra Casa, o destinato ad altro ufficio, qualora il Rettor Maggiore, udito l'Ispettore e d'accordo col Consiglio Superiore, giudicasse tornare ciò a maggior gloria di Dio.

111. Si costituisca in ciascuna Casa un Consiglio proporzionato al numero dei soci che vi abitano. Esso verrà eletto o

modificato dall'Ispettore col suo Consiglio, udito il parere del Direttore della Casa.

112. Il Consiglio si compone del Prefetto o Vicario, del Parroco, del Catechista, del Preside, e dei Consiglieri, che in via ordinaria non devono essere più di tre. Vi può far parte anche il Direttore dell'Oratorio festivo.

113. Qualora le circostanze suggeriscano qualche eccezione nel costituire il Consiglio d'una Casa o nell'assegnare le attribuzioni ai membri di esso, l'Ispettore ne ha l'autorità, con il consenso però del suo Consiglio, e con l'approvazione del Rettor Maggiore.

114. È ufficio del Direttore governare la Casa tanto nelle cose spirituali che nelle scolastiche e materiali; ma nelle cose di maggior importanza raduni il suo Consiglio e non deliberi niente senza il consenso di esso.

115. Il Direttore non potrà comperare nè vendere immobili, nè costruire nuovi edifizi, nè demolire gli esistenti, nè far innovazioni d'importanza, senza il consenso del Rettor Maggiore e dell'Ispettore.

116. Il Direttore deve ogni anno render conto per iscritto dell'amministrazione temporale della sua Casa all'Ispettore. Deve inoltre riferirgli su quanto s'appartiene al governo della Casa ogni volta che ne sia da lui richiesto.

117. Il Prefetto fa le veci del Direttore. Suo dovere principale è: aiutare il Direttore nel sostenere la disciplina religiosa, amministrare le cose temporali, aver cura del personale non salesiano, vegliare attentamente sulla disciplina generale degli allievi secondo le norme di ciascuna Casa e l'assenso del Direttore. Egli deve essere preparato a render conto della sua gestione al Direttore, ogniqualvolta ne sia da lui richiesto.

118. Il Catechista avrà cura di tutte le cose spirituali della Casa, sia riguardo ai soci, sia riguardo agli altri, ed ogni volta che ne sia il caso, ammonirà il Direttore.

119. I Consiglieri intervengono, insieme col Prefetto e col Catechista, alle deliberazioni di qualche rilievo, ed aiutano il Direttore nelle cose scolastiche e in tutto quello che verrà loro affidato.

120. Ogni Casa amministrerà i beni che furono donati o portati in Società, affinchè servano direttamente per quella Casa; ma sempre nel modo fissato dall'Ispettore.

121. L'Ispettore visiterà ciascuna Casa almeno una volta all'anno, per esaminare diligentemente se vi si compiano i doveri imposti dalle Costituzioni della Società, e per vedere nello stesso tempo se l'amministrazione delle cose spirituali e temporali tenda realmente allo scopo proposto, a

promuovere cioè la gloria di Dio e la salvezza delle anime.

122. Il Rettor Maggiore può visitare tutte e singole le Case sia personalmente, sia inviandovi Visitatori ogni volta che ciò sia richiesto da speciali ragioni, e gli sembri necessario od opportuno per conoscer bene l'Istituto.

XI

Il Capitolo Generale

123. Il Capitolo Generale è l'organo legislativo della Società; ad esso spetta inoltre eleggere il Rettor Maggiore e i Membri del Consiglio Superiore, trattare delle cose di maggior importanza che riguardano la Società, e provvedere a quanto i bisogni della Società ovvero i tempi e i luoghi richiedono.

124. Tutte le deliberazioni del Capitolo Generale abbiano sempre per base le Costituzioni approvate dalla Santa Sede, nè contengano alcunchè di contrario allo spirito delle medesime.

125. Il Capitolo Generale può proporre alla Santa Sede mutamenti ed aggiunte da farsi alle Costituzioni, ma sempre in modo che corrispondano fedelmente allo spirito e alle ragioni per cui le Costituzioni stesse furono approvate. Queste modificazioni però

non avranno forza di obbligare, finchè non siano state approvate dalla Santa Sede.

126. Le disposizioni del Capitolo Generale obbligano tutti i soci appena sono state promulgate dal Rettor Maggiore.

127. Il Capitolo Generale si radunerà ordinariamente ogni sei anni, e ogni qualvolta si deve fare l'elezione del Rettor Maggiore. In via straordinaria poi esso verrà convocato tutte le volte che lo richieda qualche grave ragione, riconosciuta dalla Santa Sede.

128. All'infuori del caso di cui tratta l'articolo 61, il Capitolo Generale viene convocato dal Rettor Maggiore con lettera circolare spedita agl'Ispettori e ai Direttori delle Case, la quale indicherà lo scopo principale del Capitolo, il luogo e il tempo di esso. La convocazione del Capitolo Generale dovrà farsi almeno sei mesi prima della sua apertura.

129. Intervengono al Capitolo Generale con voto deliberativo:

1. il Rettor Maggiore; i Rettori Maggiori emeriti;
2. il Consiglio Superiore;
3. il Segretario del Consiglio Superiore;
4. il Procuratore Generale;
5. gli Ispettori;
6. un Delegato per ogni singola Ispettorìa, debitamente eletto nel Capitolo Ispettoriale;

7. il Direttore della Casa Madre Salesiana di Torino;

8. Il Rettor Magnifico del Pontificio Ateneo Salesiano.

130. I Membri uscenti del Consiglio Superiore, ancorchè non confermati in carica, per quella volta restano Membri del Capitolo Generale congregato.

131. Il Rettor Maggiore ha facoltà di chiamare al Capitolo Generale semplici soci, ed anche persone estranee alla Società, quando si trattano argomenti in cui essi abbiano una speciale competenza; ma solo durante la discussione di tali argomenti, e solo con voto consultivo.

132. È dovere dei Capitolari di assistere alle adunanze del Capitolo; perciò non potranno assentarsene senza licenza del Presidente.

133. Per la validità degli Atti del Capitolo Generale si richiede la presenza di almeno due terzi dei Membri.

134. Le adunanze saranno presiedute dal Rettor Maggiore, o da chi ne fa le veci.

135. Il Rettor Maggiore, ovvero, lui defunto, il Prefetto nominerà Regolatore del futuro Capitolo uno dei Membri del Consiglio Superiore, e lo notificherà ai singoli Ispettori e Direttori, affinchè a lui facciano pervenire per iscritto quelle proposte che giudicheranno tornare alla

maggior gloria di Dio ed a vantaggio della Società.

136. Almeno tre mesi prima dell'inizio del Capitolo Generale gli Ispettori invieranno al Regolatore i Verballi delle elezioni dei Delegati nei Capitoli Ispettoriali, perchè siano presi in esame dall'apposita Commissione nominata dal Rettor Maggiore, ovvero, lui defunto, dal Prefetto. Il Regolatore, trovati dei difetti di qualsiasi sorta, provveda che i responsabili procedano in tempo utile alla debita correzione e, se il caso lo richiede, ripetano le elezioni. Nonostante ciò, se risultasse dubbia la validità dell'elezione di qualche Delegato, il Regolatore ne informerà, fin dalla prima seduta, il Capitolo Generale, perchè, questo, con l'autorità di cui è investito, o dichiarì invalida l'elezione, o ne sanì l'irregolarità.

137. Nella prima seduta il Presidente nominerà due o più Segretari, e, occorrendo, anche altri Ufficiali Capitolari. È ufficio dei Segretari il registrare in appositi verballi, accuratamente redatti, gli atti e le deliberazioni che saranno prese, nonchè il sunto delle discussioni. Se la necessità lo richiede, si potranno pure nominare altri Segretari ed Ufficiali estranei al Capitolo Generale, non mai però senza il consenso del medesimo.

138. Il Regolatore, avuto l'assenso dei Capitolari, a nome del Presidente dichiarerà

il Capitolo legittimamente convocato ed aperto. I Segretari redigeranno l'atto dell'inizio del Capitolo stesso, notando il nome e l'ufficio di tutti i presenti, per ordine di dignità.

139. Uno degli atti del Capitolo Generale è, di regola, l'elezione dei Membri del Consiglio Superiore, che dovrà essere fatta, salvo l'articolo 62, non prima di dieci giorni e non dopo quindici dall'apertura del Capitolo Generale.

140. In una delle sedute si leggeranno quei decreti della Santa Sede di cui è prescritto che vi si dia lettura.

141. Prima che il Capitolo Generale proceda alle elezioni, ciascuno degli elettori presterà il giuramento di eleggere quei Superiori che secondo Iddio giudicherà doversi eleggere.¹

142. Ciascuno può dare e chiedere informazioni intorno alle doti degli eleggibili, ma non palesare a chi intende dare il voto, nè eccitare od invitare altri a dare il voto ad un socio determinato piuttosto che ad un altro.

143. Aperta la seduta, il Presidente indicherà il motivo dell'adunanza. Quindi si eleggeranno a voti segreti due Segretari e

1. « Invoco Dio a testimone che, messa da parte ogni umana affezione, eleggerò quei Superiori che secondo Iddio stimerò doversi eleggere ».

tre Scrutatori; e gli Scrutatori insieme col Presidente presteranno giuramento di adempiere fedelmente il loro ufficio, e di mantenere il segreto anche dopo terminato il Capitolo.

144. Se qualche elettore si trovasse ammalato nella Casa ove ha luogo il Capitolo, nè potesse presentarsi nella sala delle adunanze, ma fosse in grado di scrivere, due Scrutatori andranno da lui per riporre in un'urna chiusa la sua scheda, da unirsi poi alle altre.

145. Raccolte nell'urna tutte le schede, gli Scrutatori le contino per vedere se il numero dei voti corrisponda a quello degli elettori. Se il numero dei voti supera quello degli elettori, l'elezione è nulla; se invece corrisponde, se ne faccia lo scrutinio, e gli Scrutatori manifestino quanti voti abbia riportato ciascuno. Intanto i Segretari scriveranno i nomi che uno Scrutatore andrà leggendo ad alta voce.

146. Colui che avrà conseguita la maggioranza assoluta dei voti sarà da ritenere eletto Rettor Maggiore, verrà proclamato dal Presidente, e subito che avrà accettato, entrerà in carica. Se poi l'eletto è lo stesso Presidente, la proclamazione sarà fatta dal Membro più anziano del Consiglio Superiore cessante.

147. Se il primo scrutinio fosse senza effetto, se ne faccia subito un secondo e un

terzo; se anche il terzo è inefficace, se ne farà un quarto, nel quale avranno voce passiva soltanto i due soci che nel terzo avranno ottenuto il maggior numero di voti, e se anche nel quarto scrutinio vi fosse parità di voti, si riterrà e si proclamerà eletto come sopra il più anziano di prima professione, ovvero di età.

148. Nell'eleggere il Prefetto, il Direttore Spirituale, l'Economo e i Consiglieri si farà per ciascuno uno scrutinio segreto distinto. Anch'essi verranno eletti a maggioranza assoluta di voti. Dopo due scrutini inefficaci però, si ritenga eletto e venga proclamato dal Rettor Maggiore, come sopra, colui che nel terzo avrà riportato la maggioranza relativa dei voti; se poi vi fosse parità di voti anche nel terzo scrutinio, si riterrà eletto il più anziano di prima professione, ovvero di età.

149. Compiuta l'elezione, il Rettor Maggiore comunicherà a tutti i soci i nomi degli eletti e gli uffici a ciascuno affidati.

150. Nel trattare i soggetti di cui agli articoli 123, 125 e 126 avrà forza di legge quel che sarà approvato dalla maggioranza assoluta dei votanti. A parità di voti, chi presiede può aggiungerne uno, secondo che giudicherà meglio nel Signore.

151. Spetta al Rettor Maggiore far note alla Società le deliberazioni del Capitolo Generale.

XII

Le pratiche di pietà

152. La vita attiva a cui tende principalmente la Società fa sì che i soci non possano far molte pratiche di pietà in comune. A ciò pertanto suppliscano essi col vicendevole buon esempio e col perfetto adempimento dei doveri generali del cristiano.

153. La compostezza della persona, la pronunzia chiara, devota e distinta delle parole nei divini uffizi, la modestia nel parlare, nel guardare, nel camminare in Casa e fuori, siano tali nei nostri soci che li distinguano da tutti gli altri.

154. I soci si accosteranno ogni settimana al Sacramento della Penitenza da Confessori che siano autorizzati dal Rettor Maggiore o dall'Ispettore ad esercitare questo ministero verso di essi, salvo il Can. 519. I sacerdoti celebreranno ogni giorno la Santa Messa; gli altri vi assistano quotidianamente e, convenientemente disposti, si accostino con frequenza, anzi, se è possibile, ogni giorno al Santo Sacramento dell'Eucaristia, secondo il consiglio del Confessore.

155. Ogni giorno ciascuno, oltre che alle orazioni vocali, attenderà per non meno di

mezz'ora all'orazione mentale, se non ne sia impedito dall'esercizio del sacro ministero; nel qual caso vi supplirà con la maggior frequenza possibile di giaculatorie, e offrirà a Dio con più fervore di affetto le opere che gl'impediscono di compiere i prescritti esercizi di pietà.

156. Ogni giorno si reciterà la terza parte del Rosario di Maria Santissima Immacolata, e si attenderà per un po' di tempo alla lettura spirituale.

157. Ogni venerdì si farà digiuno in onore della Passione di N. S. Gesù Cristo.

158. Nell'ultimo giorno di ciascun mese, o in altro designato dal Direttore, ognuno, liberandosi per quanto gli sarà possibile dalle cure temporali, si raccoglierà in se stesso, e farà l'Esercizio della Buona Morte, disponendo le cose spirituali e temporali come se fosse per lasciare il mondo e partire per l'eternità.

159. Ogni anno ciascuno farà circa dieci o almeno sei giorni di Ritiro, per attendere unicamente a esercizi di pietà; e al termine di essi farà la Confessione annuale. Ognuno, prima di essere ricevuto nella Società e prima di emettere i voti, farà dieci giorni di Esercizi Spirituali, e purificherà l'anima sua con la Confessione generale.

160. Ogni volta che la Divina Provvidenza chiamasse alla vita eterna qualche socio o novizio, per cura del Direttore della

Casa a cui quello apparteneva saranno celebrate trenta Messe in suffragio dell'anima del defunto; i non sacerdoti faranno almeno una volta la Santa Comunione a questo fine; tutti poi reciteranno la terza parte del Rosario in suo suffragio.

161. Venendo a morire il padre o la madre di un socio, il Direttore della Casa di questo farà celebrare dieci Messe in suffragio del defunto o della defunta; i non sacerdoti faranno una volta la Santa Comunione; e tutti reciteranno la terza parte del Rosario. Inoltre ogni anno, il 25 novembre, si celebrerà in ciascuna Casa una Messa per tutti i genitori defunti dei soci salesiani.

162. Allorchè muore durante la propria carica un Direttore, o un Ispettore, o un Membro del Consiglio Superiore o il Segretario di questo, o il Procuratore Generale, o un Prefetto Apostolico, o un Vicario Apostolico, o il Rettor Maggiore, oltre ai suffragi di cui all'articolo 160, si celebrerà nel giorno trigesimo dalla morte, ovvero in altro più opportuno, una Messa solenne, per il Direttore nella propria Casa; per l'Ispettore in tutte le Case dell'Ispettorìa; per un Membro o per il Segretario del Consiglio Superiore o per il Procuratore Generale, nella Casa principale di ciascuna Ispettorìa; per il Prefetto o Vicario Apo-

stolico, in tutte le Case della Prefettura o Vicariato; per il Rettor Maggiore in tutte le Case della Società.

Alla morte di un Rettor Maggiore emérito si celebrerà una Messa di trigesima in tutte le Case Ispettoriali; si celebrerà una Messa di trigesima per ogni confratello defunto, nella Casa cui apparteneva; in ogni Casa si celebrerà una Messa all'anno in suffragio dei benefattori defunti.

Ogni volta che i soci sono riuniti per gli Esercizi Spirituali prescritti dalle Costituzioni, assistano ad una Messa solenne per i soci defunti, da celebrarsi a cura dell'Ispettore in giorno opportuno.

163. Ogni anno, nel giorno che segue immediatamente la festa di San Francesco di Sales, tutti i sacerdoti della Società celebreranno la Santa Messa per i soci defunti; gli altri si accosteranno alla Santa Comunione e reciteranno la terza parte del Rosario della Beata Vergine con altre preghiere.

XIII

Gli studi

164. I soci che aspirano allo stato ecclesiastico devono attendere seriamente almeno per due anni agli studi filosofici, e almeno per quattro a quelli teologici.

165. Oltre alle discipline designate dai Sacri Canoni, il loro studio sarà rivolto a quei libri e trattati che parlano di proposito del modo d'istruire la gioventù nella Religione.

166. Il nostro maestro sarà San Tommaso, con quegli autori che siano stimati comunemente più celebri nell'istruzione catechistica e nella spiegazione della dottrina cattolica.

167. Ad insegnare le scienze filosofiche e teologiche si scelgano di preferenza quei maestri, soci od esterni, che per probità di vita, per ingegno e per eccellenza di dottrina, sono maggiormente stimati.

168. Ciascun socio si dia cura di comporre un corso di Meditazioni e di Istruzioni adattato prima per la gioventù, e poi per i fedeli in generale.

169. Finchè i soci attendono agli studi, si eviti accuratamente d'imporre loro uffici che li distolgano dai medesimi, o in qualunque modo li impediscano dal frequentare la scuola.

XIV

Ammissione nella Società

170. Chiunque, prima di essere definitivamente ricevuto nella Società, deve fare tre prove.

La prima deve precedere il noviziato, e vien detta la prova degli aspiranti; la seconda è il noviziato propriamente detto; la terza è il tempo dei voti triennali.

171. Generalmente la prima prova sarà tenuta per sufficiente quando il candidato abbia passato qualche tempo in una Casa della Società, oppure abbia frequentato le scuole della medesima, e in tal tempo si sia visto risplendere per virtù e ingegno.

172. Se poi qualche adulto domanderà di essere ascritto alla Società e sarà ammesso alla prima prova, faccia gli Esercizi Spirituali, quindi venga esercitato per alcuni mesi in vari uffizi della Congregazione, sì che conosca e pratichi quella maniera di vita che desidera abbracciare. Chi viene ammesso come laico, deve fare l'aspirantato sempre per sei mesi interi, e l'Ispettore può prolungarlo ancora; ma non oltre un nuovo semestre.

173. Nel tempo della prima prova i Superiori locali devono osservare attentamente se il candidato sia atto alla Società, riferendo e manifestando all'Ispettore tutto quello che dinanzi al Signore giudicheranno bene.

174. Il noviziato comincia quando il candidato, ammesso dall'Ispettore con l'approvazione del suo Consiglio, entra nella Casa di noviziato e si pone sotto la dipendenza del Maestro.

175. Quando taluno fa domanda di entrare in noviziato, l'Ispettore ne richieda le lettere testimoniali secondo i Sacri Canon. Parimente, a norma del diritto, l'Ispettore compirà le altre pratiche riguardanti l'ammissione al noviziato e alla professione. A lui pure spetta licenziare i novizi.

176. Nessuno venga ammesso al noviziato se non sia immune da qualsiasi dei legittimi impedimenti enumerati nel Canone 542. Quanto alla sanità, sia tale che il postulante possa osservare tutte le Costituzioni della Società senza eccezione.

177. Per ammettere novizi che abbiano qualche irregolarità e che vogliano abbracciare lo stato ecclesiastico, si richiede la dispensa dell'Apostolica Sede.

178. L'Ispettore può ammettere il candidato al noviziato, se avrà ottenuto la maggioranza dei voti del Consiglio Ispettoriale. Gli atti dell'ammissione debbono essere trasmessi al Consiglio Superiore.

179. Trascorso l'anno di noviziato, se il novizio avrà rivelato d'avere di mira in tutte le cose la maggior gloria di Dio e d'essere imbevuto dello spirito della Società, e si sarà mostrato esemplare nelle pratiche di pietà e nell'esercizio delle buone opere, si potrà ritenere compiuto per lui l'anno della seconda prova, e il Consiglio della Casa di noviziato tratterà dell'ammissione del novizio alla professione.

180. L'Ispettore, udito il Consiglio della Casa di noviziato e avuto il consenso del suo Consiglio, può ammettere il novizio alla professione. Altrimenti o si licenzierà il novizio, o gli si protrarrà la prova del noviziato, non mai però oltre sei mesi. L'Ispettore trasmetterà gli atti dell'ammissione al Consiglio Superiore.

181. Nessuno potrà essere ammesso ai voti se non avrà compiuti i sedici anni di età.

182. La prima professione si fa per un triennio, o per un periodo più lungo, se l'età di ventun anno, prescritta per la professione perpetua, fosse più lontana.

183. Nel periodo dei voti temporanei il Direttore della Casa avrà cura del nuovo socio come Maestro di noviziato, tenendo presenti soprattutto le prescrizioni dell'art. 194.

184. Trascorso il tempo della prima professione, l'Ispettore, avuto il parere del Consiglio della Casa e del Consiglio Ispettoriale, darà facoltà a chi avrà giudicato idoneo, di rinnovare i voti per un altro triennio, o per un periodo più breve, ovvero di farli perpetui.

185. La formula con la quale tra noi si fanno i voti è la seguente: *Nel nome della Santa e individua Trinità, Padre, Figlio e Spirito Santo, io N. N. mi metto alla presenza di Dio Onnipotente e Sempiterno, e sebbene indegno del suo cospetto,*

tuttavia pieno di fiducia nella somma Sua Bontà ed infinita Misericordia, alla presenza pure della Beatissima Vergine Maria Immacolata, Ausiliatrice dei Cristiani, di San Francesco di Sales, di San Giovanni Bosco e di tutti i Santi del Cielo, faccio voto di povertà, castità ed obbedienza a Dio, per tre anni (oppure in perpetuo) secondo le Costituzioni della Società Salesiana, nelle vostre mani, o N. N., Rettor Maggiore della nostra Società (ovvero, nelle vostre mani, o N. N., che fate le veci del Rettor Maggiore della nostra Società).

186. La Società, appoggiata alla Divina Provvidenza, che mai non vien meno a chi spera in Lei, provvederà a ciascuno tutto il necessario, sia in tempo di sanità come in caso di malattia. Nondimeno essa è tenuta a provvedere soltanto per i soci professi, temporanei e perpetui.

187. Due cose specialmente devono stare a cuore di tutti:

1. ognuno stia attento a non lasciarsi legare da abitudini di nessun genere, neanche di cose indifferenti;

2. gli abiti, il letto e la stanza di ciascuno siano puliti e decenti; ma si evitino con ogni impegno l'affettazione e l'ambizione. Niente meglio adorna un religioso, che la santità della vita, per cui in tutto sia d'esempio agli altri.

188. Ciascuno sia pronto a sopportare, quando occorra, il caldo, il freddo, la sete,

la fame, le fatiche ed il disprezzo, ogni qualvolta queste cose servano alla maggior gloria di Dio, allo spirituale profitto del prossimo, e alla salvezza dell'anima propria.

XV

Il Maestro dei novizi e la loro formazione

189. Il Rettor Maggiore, con il consenso del Consiglio Superiore, esaminerà in quali Case siano da stabilirsi i noviziati. Ma non potrà mai erigerli senza la licenza della Sacra Congregazione dei Religiosi.

190. Il noviziato sia, per quanto è possibile, separato da quella parte della Casa in cui dimorano i professi, cosicchè, senza speciale motivo e senza il permesso del Superiore o del Maestro, i novizi non abbiano relazione con i professi, nè questi coi novizi.

191. Il Maestro dei novizi sarà eletto dal Rettor Maggiore e dal suo Consiglio, udito l'Ispettore e il suo Consiglio. Egli durerà in carica tre anni e potrà essere rieletto.

192. A questo ufficio può essere eletto solo un sacerdote che abbia almeno trentacinque anni di età, sia professo nella Società almeno da dieci anni, e possenga le altre doti necessarie ed opportune.

193. Se pel numero dei novizi o per altra giusta ragione parrà conveniente, l'Ispettore potrà dare in aiuto al Maestro dei novizi un Socio sacerdote, che abbia almeno trent'anni di età, sia professore nella Società almeno da cinque anni, e possessa le altre doti necessarie ed opportune.

194. Il Maestro dei novizi metta il massimo impegno nel dimostrarsi talmente amabile, mansueto e pieno di bontà, che i novizi gli aprano il loro cuore e abbiano in lui tutta la fiducia. Li istruisca bene riguardo alle Costituzioni, e principalmente riguardo ai voti di povertà, castità ed obbedienza. Similmente si adoperi a far loro compiere e praticare in modo al tutto esemplare gli esercizi di pietà prescritti nella Società. Di più si studierà di raccomandare con insistenza e d'istillare con dolcezza nell'animo dei novizi la mortificazione interna ed esterna, e soprattutto la sobrietà, procedendo però con prudenza, perchè non se ne indeboliscano le forze fisiche. Inoltre tenga loro ogni settimana almeno una conferenza sul catechismo e sulle cose riferentisi alla Società.

195. Nel tempo della seconda prova, ossia nell'anno di noviziato, i novizi non si occupino assolutamente di alcuna delle opere che sono proprie del nostro Istituto, affinchè attendano unicamente al progresso

nella virtù e alla perfezione del loro spirito, secondo la vocazione per la quale furono chiamati da Dio. Potranno tuttavia fare di quando in quando il catechismo ai fanciulli, sotto la dipendenza e vigilanza del Maestro.

XVI

L'abito

196. L'abito del quale faranno uso i soci varierà secondo le usanze dei paesi di loro dimora.

197. I sacerdoti porteranno la veste talare eccetto che sia altrimenti richiesto dalla ragione di viaggio o da qualche altro giusto motivo.

198. I soci coadiutori, per quanto è possibile, andranno vestiti di nero; ma tutti procurino di fuggire le novità proprie dei secolari.

XVII

Le Costituzioni

199. Sola interprete autentica delle presenti Costituzioni è la Sede Apostolica; ma per la direzione pratica può interpretarle, oltre al Capitolo Generale, anche il Rettor Maggiore.

200. A tranquillità delle anime la Società dichiara che le presenti Costituzioni non obbligano *per sè* sotto pena di peccato nè mortale nè veniale: perciò se qualcuno trasgredendole sarà reo dinanzi a Dio, ciò non proverrà direttamente dalle Costituzioni medesime, ma o dai comandamenti di Dio e della Chiesa, o dai voti, o finalmente dalle circostanze che accompagnano questa violazione, come lo scandalo, il disprezzo e simili.

Indice alfabetico delle costituzioni

NB. I numeri indicano gli articoli

Abiti. Siano puliti, 187; e semplici, 198. Variano secondo i paesi, 196. I sacerdoti portino la talare, 197. I coadiutori vestano di nero, 198.

Abitudini. Non lasciarsene legare, 187.

Adulti candidati, 172.

Affettazione e Ambizione. Evitarle, 187.

Alunni. V. *Istituti, Disciplina, Artigiani e Agricoltori, Studenti.*

Amministrazione. Sia uniforme, 13. Avanti la professione si deve cedere quella dei propri beni, 25. Uscendo non si può chiederne conto, 22. Nelle Case è ufficio del Prefetto, 117; ma nel modo fissato dall'Ispettore, 120. V. anche *Beni, Economo.*

Ammissione al Noviziato, alla prima Professione e alle S. Ordinazioni. Per essa il voto dei Consiglieri Ispettoriali è deliberativo, 94, 179, 180.

Ammissione nella Società. Tre prove prima di essa, 170. Norme per la 1^a, 171-173; per la 2^a, 174-180; per la 3^a, 181-186.

Archivio della Società. Vi è preposto il Segretario del Consiglio Superiore, 81.

Arciconfraternita o Pia Unione dei divoti di Maria Ausiliatrice. Promuoverla, 9.

Artigiani e Agricoltori, 3 (2). Facciano anche lavoro produttivo, 5.

Aspiranti. Prima dell'ammissione facciano gli Esercizi, 159, 172. Loro prova e durata di essa, 170, 171, 172. I Superiori locali osservino e riferiscano, 173.

Assistente dei novizi. V. *Socio aiutante, ecc.*

Associazioni religiose. V. *Sodalizi.*

Bene della Società. L'Ispettore deve promuoverlo, 88.

Beneficenza. V. *Carità.*

Benefizi semplici. Sono ritenuti dai soci ecclesiastici, ma non i loro frutti, 17.

Beni dei soci. I soci ne conservano la proprietà, 25. Diano la nota di quelli di cui si riservano la proprietà. Come riavranno quelli che si consumano, 18. Uscendo riavranno gl'immobili, e anche i mobili di cui si riserverono la proprietà, ecc., 22. Non si può rinunciare ai beni a titolo gratuito, 27. V. anche *Amministrazione.*

Beni della Società. Sono amministrati dall'Economo Generale, 76, 77.

Beni delle Case. Ne dirige e controlla l'amministrazione l'Ispettore, 87. Il Direttore non può comprare, nè vendere gl'immobili senza licenza, 115.

Beni delle Ispettorie. Ne dirige e controlla l'amministrazione l'Ispettore, 87.

Bisogni. Esporli al Superiore, 46. La Società provvede a tutti, ma è tenuta solo verso i professi, 186.

Bollettino Salesiano. Leggerlo in comune, 14.
Camera. Si tenga nella massima semplicità, 32; e pulita, 187.

Candidati, 173. Adulti, 172. V. *Aspiranti*.

Capitolo Generale. Gli è affidata l'autorità suprema in via straordinaria, 50. In preparazione ad esso si convocano i Capitoli Ispettoriali, 97. Sue attribuzioni, 123. Le sue deliberazioni abbiano per base le Costituzioni, 124. Può proporre alla S. Sede mutamenti o aggiunte alle Costituzioni, 125. Può interpretare le Costituzioni, per la direzione pratica, 199. Le sue disposizioni obbligano appena promulgate dal Rettor Maggiore, 126. Quando si raduna, 127. Da chi e come è convocato, 61, 62, 123, 127, 128. Suoi componenti, 129, 130. Il Rettor Maggiore può chiamarvi anche semplici soci o estranei, con voto consultivo, 131. I membri assistano a tutte le adunanze, 132. Per la validità occorre la presenza dei due terzi, 133. Suo Presidente, 134. Nella prima seduta decide sulle elezioni dubbie dei Delegati, 136; e si eleggono i Segretari, ecc., 137. Il Regolatore lo dichiara aperto, ecc., 138. Lettura dei Decreti della S. Sede, 140. Giuramento degli elettori, 141. Norme e modalità delle elezioni e proclamazione degli eletti, 65, 66, 123, 139-145. Comunicazione a tutti i soci dei risultati delle elezioni e delle deliberazioni, 146, 149. Che cosa ha forza di legge nelle votazioni, 150.

Capitolo Ispettoriale. Sua convocazione ordinaria e straordinaria, 97. Suo compito, 98. Componenti, 99.

Carità fraterna. Vincolo tra i soci, 12. L'Ispettore deve promuoverla, 88.

Carità verso i giovani. Fine della Società Salesiana, 1. Come si esercita, 3, 4. In via eccezionale si eserciteranno anche altre opere, 11.

Case. Per aprirne occorre il consenso scritto del Vescovo e il beneplacito della S. Sede, 104; oltre al consenso del Rettor Maggiore col suo Consiglio, 80, 105. Si badi però di non fare illegalità, 106. Abbiano almeno sei soci, 99 (3), 108. Il Superiore chiamasi Direttore, ecc., 109. Si costituisca un Consiglio proporzionato, 111. Come eleggono i loro Delegati per il Capitolo Ispettoriale, 100, 101, 102, 103.

Castità (virtù e voto). Dovere dei soci, 12. Sommaramente da coltivare, 34. Chi non spera di conservarla non si faccia Salesiano, 35. Cautela nelle parole e negli sguardi, 36. Non conversazioni pericolose, 37. Non visite senza permesso, 38. Altri mezzi per custodire la castità, 39.

Catechismo. Sia insegnato ai novizi, 194. Essi lo possono insegnare ai fanciulli, 195.

Catechista, 112. Suo ufficio, 118, 119. Vedi anche *Consiglio delle Case*.

Catechista Generale. V. *Direttore Spirituale*.

Cause giudiziali. Son dirette dall'Economo Generale, 77.

Chierici. Se irregolari si chieda la dispensa, 177. L'Ispettore ha cura dei loro studi, 88. V. anche *Ecclesiastici, Ordinazioni, Studi*.

Coadiutori. V. *Laici*.

Collegi. V. *Istituti*.

Compostezza. Distintivo dei soci, 153.

Compre d'immobili. Occorre il voto del Consiglio Superiore, 56, 80. Il Direttore non può farne senza permesso, 115.

Comunione. Mezzo per la castità, 39. Riceverla spesso, anche ogni giorno, 154. V. anche *Suffragi*.

Confessione. Mezzo per la castità, 39. Farla settimanalmente da confessori autorizzati, 154. Annuale e generale, 159.

Confessore. Seguirne i consigli è mezzo per la castità, 39. Deve esser autorizzato a confessare i soci, 154.

Confidenza nel Superiore, 47.

Congregazione dei Religiosi. Bisogna inviarle ogni 5 anni una relazione sulla Società, 51. Può deporre il Rettor Maggiore, 64. Occorre la sua licenza per erigere i Noviziati, 189.

Consiglieri delle Case. Quali e quanti, 112. Loro ufficio, 119. V. anche *Consiglio delle Case*.

Consiglieri Ispettoriali. Loro numero ed elezione, 92. Requisiti di eleggibilità, 95. Attribuzioni, 94, 178, 180. Han voce attiva nel Capitolo Ispettoriale, 99. Han parte a eleggere o modificare il Consiglio delle Case, 111. Occorre il loro consenso per fare in ciò eccezioni, 113. Danno il parere per l'ammissione ai voti perpetui o la rinnovazione dei voti, 184; per l'elezione del Maestro dei novizi, 191.

Consiglio delle Case. Sia proporzionato. Lo elegge o modifica l'Ispettore, 111. Suoi componenti, 112. Eccezioni, 113. Il Direttore non deliberi nulla d'importante senza il suo consenso, 114, 119. I suoi membri aiutano il Direttore, 119. Osservi gli aspiranti e riferisca, 119. Dà il parere circa l'ammissione ai voti perpetui, 184. Quello del noviziato

tratta dell'ammissione ai voti temporanei, 179, 180.

Consiglio Ispettoriale. Coadiuvava l'Ispettore, 92, 93, 94. V. anche *Consiglieri Ispettoriali, Vicario Ispettoriale, Economo Ispettoriale.*

Consiglio Superiore. Esercita col Rettor Maggiore l'autorità suprema ordinaria: suoi componenti, 50. È eletto dal Capitolo Generale, 123. Può far ammonire da qualunque dei suoi membri il Rettor Maggiore in caso di gravissime mancanze; e se ciò non basta, ne avverta la S. C. dei Religiosi, 64. Concorre all'elezione del suo Segretario, 81; del Procuratore Generale, 82; dei Visitatori, 83; dei Maestri dei novizi; 191; del Vicario Ispettoriale, dei Consiglieri e dell'Economo Ispettoriale, 91, 92, 93; all'elezione e trasloco degli Ispettori, 80, 86, 91; dei Direttori, 80, 109, 110; all'erezione delle Ispettorie, 85; dei Noviziati, 189; di nuove Case, 80, 105. Giudica se queste possano aprirsi con meno di 6 soci, 108. L'Ispettore deve trasmettergli ogni atto relativo all'ammissione al noviziato e ai voti, 178, 180. V. anche *Membri del Consiglio Superiore, Prefetto, Direttore Spirituale, Economo.*

Consiglieri Ispettoriali. Loro numero ed elezione, 92. Requisiti di eleggibilità, 95. Attribuzioni, 94, 178, 180. In morte dell'Ispettore governa il più anziano, 96. Han voce attiva nel Capitolo Ispettoriale, 99. Han parte a eleggere o modificare il Capitolo delle Case, 111. Occorre il loro consenso per fare in ciò eccezioni, 113. Danno il parere per l'ammissione ai voti perpetui o la rinnovazione dei voti, 184; per l'elezione del Maestro dei novizi, 191.

Consuetudini diocesane. Da osservarsi dai soci, 54.

Contabilità. Sia uniforme, 13.

Conversazioni pericolose. Fuggirle, 37.

Cooperatori salesiani. Vanno promossi e curati, 9.

Costituzioni. I novizi siano ben istruiti in esse, 194. Ogni socio ne abbia copia, e si rileggano due volte all'anno, 23. L'Ispettore deve promuoverne l'osservanza, 88. Servano di base alle deliberazioni del Capitolo Generale, 124. Condizioni per introdurvi dei mutamenti o aggiunte, 125. Interpreti di esse, 199. Non obbligano per sè sotto pena di peccato, ecc., 200.

Costruzioni. Sono dirette dall'Economo Generale, 77. Il Direttore non può farne senza licenza, 115.

Danaro. Si consegna tutto al proprio Direttore, 19. Non se ne tenga in alcun modo, 30. V. anche *Beni, Guadagni*.

Debiti. Nel farne si osservino i Canonici e le Costituzioni Apostoliche, 56.

Decreti della S. Sede. Da leggersi nel Capitolo Generale, 140.

Decreti vescovili. Da osservarsi dai soci, 54.

Delegati delle Case regolari per il Capitolo Ispettoriale, 99. Norme per l'elezione di essi e dei supplenti, 100, 101. Id. per le Case non regolari, 102. Votazione per lettera, 103.

Deliberazioni del Capitolo Generale. Abbiano per base le Costituzioni, 124. V. anche *Disposizioni*.

Demolizioni. Il Direttore non può farne senza permesso, 115.

Diffusione di buoni libri. V. *Libri*.

Digiuno del Venerdì, 157.

Dimissione dei soci, 20. Per essa si richiede il voto del Consiglio Superiore, 80. Dei novizi, 175, 180. V. anche *Uscenti*.

Direttore. Sua elezione, 80, 109. Durata della carica, traslochi, ecc., 110. Suo ufficio; nelle cose importanti consulti il suo Consiglio, 114. Non può senza permesso comprare e vendere immobili, costruire, demolire, ecc., 115. Deve render conto all'Ispettore, 116. È ammonito dal Catechista, 118. L'Ispettore lo senta prima di comporre o modificare il Consiglio della Casa, 111. Può essere eletto Consigliere Ispettoriale, 95. Quelli delle Case di almeno sei soci, hanno voce attiva nel Capitolo Ispettoriale, 99. Norme per quelli delle Case aventi meno di sei soci, 102, 103. Partecipa all'elezione del Delegato per il Capitolo Ispettoriale, 100. Può comandare in forza del voto d'obbedienza, 42. Può spedire e ricever lettere senza controllo, 52. Apra le lettere dirette ai soci, ma sia prudente e segreto, 53. Può in casi urgenti permettere di mutare i testamenti, 26. Osservi gli aspiranti e riferisca, 173. Abbia cura dei professi temporanei come Maestro di noviziato, 183. Può designare il giorno dell'esercizio di Buona Morte, 158. Provvede ai suffragi prescritti per i soci e i loro genitori, 160, 161. Suffragi per lui, 162.

Direttore della Casa-Madre. Partecipa con voto deliberativo al Capitolo Generale, 129.

Direttore dell'Oratorio Festivo. Può far parte del Consiglio della Casa cui è annesso, 112. V. anche *Consiglio, ecc.*

Direttore Spirituale. Membro del Consiglio Superiore, 50. Come è eletto; requisiti di

eleggibilità, 66. Ha la cura del profitto morale e spirituale, e se ne fa render conto, 71. Veglia sulla formazione dei novizi, 72; e sulle ordinazioni dei chierici, 73. Espone al Rettor Maggiore quanto crede utile al bene spirituale, 74. Lo ammonisce in caso di gravi negligenze, 75.

Direzione. Sia uniforme, 13.

Disciplina degli alunni. Veglia su di essa il Prefetto, 117.

Dispensa dai voti, 20.

Disposizioni del Capitolo Generale. Obbligano appena promulgate, 126.

Distacco dalle cose terrene, 33.

Doni. Si consegnino al proprio Direttore, 19.

Ecclesiastici. Componenti della Società, 12. Ritengono i benefizi semplici, ma non i frutti, 17. V. anche *Chierici, Sacerdoti*.

Economo Generale. Membro del Consiglio Superiore, 50. Com'è eletto; requisiti di eleggibilità, 66. Amministra i beni generali e ne rende conto annuale, 76. Dirige lo stato materiale e controlla l'amministrazione delle Ispettorie e Case, 77. V. anche *Consiglio Superiore*.

Economo Ispettoriale. Sua elezione, 93. Requisiti di eleggibilità, 95.

Elezione dei Delegati delle Case e Ispettorie, del Rettor Maggiore, ecc. V. *Delegati, Rettor Maggiore, ecc.*

Empietà ed eresia. Cercare di porvi argine, 8.

Esempio (Buon). Dovere dei soci, 152. È il miglior ornamento, 187.

Esercizi Spirituali. Per il popolo, 8. Per i soci, 159. Suffragi da farsi in tale occasione, 162 in fine. Per gli aspiranti adulti, 172.

Esercizio della Buona Morte o Ritiro Mensile. Quando si fa, 158.

Estranei. Non se ne accettino in comunità, 16. Possono esser chiamati al Capitolo Generale con voto consultivo, 131.

Età richiesta per fare i voti temporanei, 181; **perpetui,** 182.

Eucaristia. V. *Comunione*.

Exallievi. Se ne curi e promuova l'associazione, 9.

Figli di Maria. Ordinamento delle case aperte per loro, 6.

Filosofia. V. *Studi*.

Fine della Società Salesiana, 1.

Formula dei voti, 185.

Francesco di Sales (San). È Patrono della Società, 39.

Genitori dei soci. Suffragi per loro, 161.

Giaculatorie frequenti. Mezzo per la castità, 39. Per supplire all'orazione mentale, 155.

Giornali. Restringerne la lettura, 14.

Giuramento degli elettori nel Capitolo Generale, 141; **del Presidente e dei Segretari e Scrutatori nelle elezioni,** 143.

Giuseppe (San). È Patrono della Società, 39.

Governo della Società, 49-54.

Guadagni personali. Si mettano tra i beni collettivi, 29.

Immobili. V. *Beni, Compre, Vendite*.

Impedimenti all'ammissione al noviziato, 176.

Infermi. La Società provvede loro quanto occorre, ma è tenuta solo verso i professi, 186.

Insegnamento. V. *Studi, Istruzione*.

Interpreti delle Costituzioni, 199.

Irregolarità dei Chierici. Chiederne la dispensa, 177.

Ispettore. È eletto dal Rettor Maggiore col consenso del Consiglio Superiore, 80, 86. Requisiti di eleggibilità, 90. Dura in carica sei anni, ma può essere riletto, 91. Ha autorità in foro interno ed esterno, 87. Sue attribuzioni, 88. Dipende dal Rettor Maggiore, cui deve render conto, 89. È coadiuvato da un Consiglio, da un Vicario Ispettoriale e da un Economo Ispettoriale che sono eletti dal Rettor Maggiore dopo udito il suo parere, 92, 93. Convoca il Capitolo Ispettoriale, 97. Lo presiede, 99. Dispone per l'elezione dei Delegati delle Case aventi meno di sei soci, 102. Nel caso di votazione per lettera provvede alla segretezza e regolarità, 103. Partecipa con voto deliberativo al Capitolo Generale, 129. Non può aprir Case o mutarne il carattere senza il permesso del Rettor Maggiore, ecc., 105. Questi lo sente prima di nominare i Direttori, 109; e di trasferirli, 110. Elegge o modifica il Consiglio delle Case, 111; può anche fare eccezioni nel costituirlo, ecc., 113. Fissa il modo di amministrare i beni delle Case, 120. Visita le Case almeno una volta all'anno, 121. Deve render conto del profitto morale e spirituale al Direttore Spirituale, 71. Autorizza i Confessori per i soci, 154. Provvede alle S. Ordinazioni, 73. Può prolungare di sei mesi il postulato dei laici, 172. Fa tutte le pratiche per l'ammissione al noviziato e ai voti temporanei, trasmettendo al Consiglio Superiore gli atti relativi, 174-180. Licenzia i novizi o ne prolunga la prova, 180. Ammette alla rinnovazione dei voti o ai voti perpetui, 184. Dà il suo parere per l'elezione del Maestro

dei novizi, 191. Può dargli in aiuto un socio, 193. Può in casi urgenti permettere di mutare i testamenti, 26. Si richiede il suo permesso per gli atti legali di proprietà, 28; per compre, vendite, costruzioni, ecc., 115. Può spedire e ricever lettere senza controllo, 52. Determina quali giornali possono leggersi e da chi, 14. Decide circa l'accettare estranei in comunità, 16. Morto lui, governa il Vicario Ispettorale, 96. Suffragi per lui, 162. V. anche *Superiori Maggiori*.

Ispettorie. Le costituisce il Rettor Maggiore col consenso del Consiglio Superiore, 85, 80. Vi è preposto un Ispettore, 86. V. anche *Beni*.

Istituti per studenti primari e secondari. Sono un'opera della Società Salesiana, 3 (4). Si preferiscano i giovani più poveri, 7.

Istruzione religiosa dei giovani. È il primo esercizio di carità dei soci, 4. Negli ospizi però non è il solo scopo, 5. V. anche *Studi*.

Istruzioni. I sacerdoti ne compongano un corso, 168.

Laboratori. V. *Scuole Professionali*.

Laici. Componenti della Società, 12. L'Ispettore provvede alla loro istruzione, ecc., 88. Durata del loro postulato, 172. Vestano di nero, 198.

Leggi diocesane. Da osservarsi dai soci, 54.

Leggi ecclesiastiche. Promuoverne l'osservanza, 49.

Lettere. Niuno può riceverne o spedirne senza permesso. Eccezioni, 52. Come consegnarle in partenza e in arrivo, 53.

Lettere (Belle). V. *Studi*.

Lettura spirituale quotidiana, 156.

Libri buoni. Adoperarsi a diffonderli, 8.

Licenziamento. V. *Dimissione*.

Luigi Gonzaga (San) è Patrono della Società, 39.

Maestro dei novizi. Sua elezione, e durata in carica, 191. Requisiti di eleggibilità, 192. Può avere in aiuto un socio, 193. Suoi doveri, 194, 72. Sorveglia i novizi che insegnano il catechismo ai fanciulli, 195.

Manoscritti. I soci ne conservano la proprietà, 31.

Maria SS. È Patrona della Società, 39.

Meditazione. V. *Orazione*.

Membri del Consiglio Superiore. Quanti e quali sono, 50. Sono eletti dal Capitolo Generale, 123. Come sono eletti; requisiti per l'eleggibilità, 66, 148, 149. Durata della carica; che si fa se cessano prima della scadenza, 67. Loro domicilio e rapporti con il Rettor Maggiore, 68. Quali uffici esercita ciascun Membro, 69-79. In quali casi hanno voto deliberativo, 80. Partecipano al Capitolo Generale con voto deliberativo, 129; anche se non rieletti, 130. Tra essi è scelto il Regolatore, 135. Se il Presidente è eletto Rettor Maggiore, il più anziano di loro proclama l'elezione, 146. La loro corrispondenza è immune da controllo, 52. Suffragi speciali per loro, 162. V. anche *Consiglio Superiore, Superiori Maggiori*.

Mensa. In comune, 13.

Messa. L'offerta si dia al proprio Direttore, 19. Dovere di celebrarla o di assistervi ogni giorno, 154.

Missioni estere. Attendervi con zelo, 7.

Mobili. V. *Beni*.

Modestia. Distintivo dei soci, 153.

Mortificazione. Mezzo per la castità, 39. Sia istillata ai novizi e ai professi temporanei, 183, 188, 194. V. anche *Sacrificio*.

Nazionalità. Evitare le questioni al riguardo, 14.

Novizi. Ne ha cura il Direttore Spirituale, 72; e l'Ispettore, 88. Li licenzia l'Ispettore, o prolunga la prova, o li ammette ai voti, 175, 180. Norme e condizioni per tale ammissione, 180, 181, 182. Non devono comunicare con i professi, 190. Siano istruiti circa le Costituzioni e i voti, esercitati nella pietà e mortificazione, abbiano conferenze sul catechismo e la Società, 194. Non attendano ad altre opere; possono però fare il catechismo ai fanciulli, 195. Suffragi per loro, 160, 162, 163.

Noviziato. È la 2^a prova, 170. Quando comincia, 174. L'Ispettore fa tutte le pratiche relative, 175. Requisiti per l'ammissione, 176, 177, 179. Ammissione, 178. Durata e termine o protrazione della prova, 179, 180. V. anche *Ammissione*.

Noviziato (Casa). Sua erezione canonica, 189. Separazione dalla Casa dei professi, 190.

Obbedienza (virtù). Dovere dei soci, 12. Che cosa esige, 43. Per non perderne il merito non si resista, 45.

Obbedienza (Voto di). Ci fa più certi di fare la volontà di Dio, 40. A che obbliga, e sua estensione, 41. Impone la sottomissione al Papa, 49. Chi può comandare in forza di esso, 42. Come obbedire, 44, 45. Non chiedere nè ricusare nulla; esporre i bisogni, 46. Aver confidenza nel Superiore (rendiconto), 47, 48.

Orario. Favorisca la vita comune, 13.

Oratori festivi e quotidiani. Sono un'opera della Società Salesiana, 3 (1). Se ne aprano ovunque è possibile, 4. V. anche *Direttore Oratorio*.

Orazioni vocali e mentale. Quotidiane, 155.

Ordinazioni. Veglia su di esse il Direttore Spirituale, 73; e vi provvede l'Ispettore, 88. V. anche *Ammissione*.

Ospizi. Per giovani artigiani e agricoltori, sono un'opera della Società Salesiana, 3 (2). Se ne aprano il più possibile; loro scopo, 5. Anche per gli aspiranti al sacerdozio, 6.

Ozio. Fuggirlo, 39.

Papa. Si deve obbedirgli come a Supremo Superiore e promuovere l'osservanza delle sue leggi, 49. V. anche *Santa Sede*.

Parrocchie. Condizioni per accettarle, 10.

Parroco salesiano. Fa parte del Consiglio della Casa cui è annessa la parrocchia, 112. V. anche *Consiglio, ecc.*

Penitenza. V. *Confessione*.

Perfezione cristiana. Fine della Società Salesiana, 1; sia l'unica mira dei novizi, 195.

Personale esterno. Ne ha cura il Prefetto, 117.

Pietà. Si coltivino in essa gli aspiranti al sacerdozio, 6. Si confermino in essa coloro che si raccolgono in ritiro, 8. V. anche *Pratiche, ecc.*

Politica. Non disputarne, 14.

Postulato. V. *Aspiranti; Candidati*.

Povertà (virtù). Dovere dei soci, 12.

Povertà (Voto di). Vieta di disporre di cose aventi prezzo, 24; di ritenere i guadagni personali, 29; di rinunciare ai beni a titolo gratuito, 27; di tener danaro, 30; di ritenere qualunque cosa senza permesso, 33. Non

toglie la proprietà dei beni, ma l'amministrazione, che deve cedersi avanti la professione; per i cambiamenti successivi occorre il consenso del Rettor Maggiore, 25. Permette gli atti prescritti dalle leggi, 28. Lascia la proprietà dei manoscritti, 31. Obbliga a tener la camera nella massima semplicità, 32; e al distacco da ogni cosa terrena, 33.

Pratiche di pietà. In comune, 13. Quali sono, 152-163. I novizi siano ben esercitati in esse, 194.

Predicazione. Sia rivolta a combattere l'empietà e l'eresia, 8. Ciascuno componga un corso d'istruzioni e di meditazioni, 168.

Prefetti Apostolici salesiani. Suffragi speciali per loro, 162.

Prefetto o Vicario, 112. Suo ufficio e doveri, 117, 119. V. anche *Consiglio delle Case*.

Prefetto Generale. Membro del Consiglio Superiore, 50. Come è eletto, requisiti per l'eleggibilità, 66. Fa le veci del Rettor Maggiore assente o impedito, 70; o defunto, 59. Dà avviso della morte per i suffragi; convoca il Capitolo Generale e ordina preghiere per il buon esito, 61. Nomina il Regolatore, 135; e l'apposita Commissione, 136.

Presidente del Capitolo Generale. È il Rettor Maggiore o chi ne fa le veci, 134. Elegge i Segretari e altri Ufficiali, 137. Indica il motivo dell'adunanza elettorale, e presta giuramento, 143. Proclama chi sia stato eletto Rettor Maggiore, 146.

Prestiti. Son diretti dall'Economo Generale, 77.

Procuratore Generale. Sua elezione e attribuzioni, 82. Può spedire e ricevere lettere

senza controllo, 52. Partecipa con voto deliberativo al Capitolo Generale, 129. Suffragi per lui, 162.

Professi. Partecipano all'elezione del Delegato per il Capitolo Ispettorale, 100. Solo a loro la Società è tenuta a provvedere, 186. Non devono comunicare con i novizi, 190.

Professi giovani. L'Ispettore veglia sulla loro formazione religiosa, 88. V. anche *Voti temporanei*.

Professione religiosa. V. *Ammissione, Voti*.

Pronuncia chiara e divota dei divini uffizi. Distintivo dei soci, 153.

Propaganda elettorale. È vietata nelle elezioni del Capitolo Generale, 142.

Proprietà. V. *Beni*.

Prove precedenti l'ammissione nella Società. V. *Aspiranti, Noviziato, Voti temporanei*.

Pulizia. Dovere dei soci, 187.

Regolatore del Capitolo Generale. È nominato dal Rettor Maggiore o dal Prefetto; suo ufficio, 135. Riceve i verbali delle elezioni dei Delegati e informa il Capitolo Generale delle elezioni dubbie, 136. Dichiarata aperto il Capitolo, 138.

Relazione quinquennale sullo stato della Società, 51.

Rendiconto ai Superiori. Norme per farlo, 47, 48.

Rendiconto dell'Ispettore al Rettor Maggiore, 89, al Direttore Spirituale Generale, 71. Id. del Direttore all'Ispettore, 116.

Rettor Maggiore. Requisiti di eleggibilità, 57. Elezione, 61, 62, 65, 123, 146, 147. Durata della carica, 58. Ha la suprema autorità ordinaria, 50. Suo domicilio e potestà, 55. Limiti

di essa, 56. Non può dimettersi senza il consenso della S. Sede, 63. Chi lo ammonisce o lo depone se trascura i suoi doveri, 64, 75. Ogni cinque anni manda alla S. Congregazione dei Religiosi una relazione sulla Società, 51. Sostituisce fino al termine del sessennio i Membri del Consiglio Superiore cessanti prima di scadere di carica, 67. Distribuisce ai Membri del Consiglio Superiore gli uffici, 69. Provvede a quanto gli è proposto dal Direttore Spirituale, 74. Elegge il Segretario del Consiglio Superiore, 81; il Procuratore Generale, 82; i Visitatori, 83. Può visitare tutte le Case, 122. Costituisce le Ispettorie, 85. Vi prepone gli Ispettori, 86. Li trasferisce o destina ad altro, 91. Ne riceve il rendiconto, 89. Elegge il Vicario Ispettoriale, 93; i Consiglieri Ispettoriali, 92; e l'Economo Ispettoriale, 93; i Direttori, 109. Occorre il suo consenso per la convocazione straordinaria del Capitolo Ispettoriale, 97. Id. per aprire nuove Case e mutarne lo scopo, 105. Per far eccezioni nel comporre il Consiglio delle Case, 113. Per le compre, vendite d'immobili, costruzioni, ecc., nelle Case, 115. Per gli atti legali di proprietà, 28. Erige i Noviziati, 189. Elegge i Maestri dei novizi, 191. Può interpretare le Costituzioni per la direzione pratica, 199. Autorizza i confessori per i Soci, 154. Quando scade, continua con autorità di Prefetto fino all'elezione del successore, 60. Avverte della scadenza, convoca il Capitolo Generale, ecc., 62. Come lo convoca, 128. Ha voto deliberativo nel Capitolo Generale, anche se emerito, 129 (1). Nomina il Regolatore, 135; e la Commissione

d'esame delle elezioni, ecc., 136. Può chiamare al Capitolo Generale anche semplici soci o estranei, 131. Promulga le disposizioni del Capitolo Generale, 126; e le deliberazioni del medesimo, 151. Comunica a tutti i soci i nomi degli eletti del Consiglio Superiore, 149. Quando muore ne fa le veci il Prefetto, 59. Suffragi per lui, 61, 162. V. anche *Presidente del Capitolo Generale, Superiori Maggiori*.

Riposo. In comune, 13. V. anche *Silenzio*.

Rosario. La 3^a parte ogni giorno, 156. Il giorno dopo la festa di S. Francesco di Sales, 163. V. anche *Suffragi*.

Sacerdoti. Compongano un corso di meditazioni e istruzioni, 168. Portino la veste talare, 197. V. anche *Ecclesiastici, Messa*.

Sacerdozio. I Salesiani tengano Case per coloro che vi aspirano, 3 (3). Li coltivino nella pietà e vocazione e aprano ospizi per loro, 6.

Sacrificio (Spirito di) per la gloria di Dio e il bene delle anime, 188.

Salvezza della gioventù. È opera propria della Società Salesiana, 3 (5).

Sanità per l'ammissione al noviziato, 176.

Santa Sede. Occorre il suo consenso per fare mutamenti o aggiunte alle Costituzioni, 125. Per la convocazione straordinaria del Capitolo Generale, 127. Si chieda ad essa la dispensa dalle irregolarità, 177. È la sola interprete autentica delle Costituzioni, 199. Occorre la sua conferma per rieleggere il Rettor Maggiore, 58. Il suo consenso perchè questi possa dimettersi, 63. Bisogna interrogarla per rimuovere il Procuratore Generale,

82. Impetrarne la licenza per erigere le Ispettorie, 85; per aprire Case, 104; e per incaricarsi di dirigere Seminari, 107. V. anche *Papa, Congregazione dei Religiosi*.

Santità. È il miglior ornamento del religioso, 187.

Scienze. V. *Istruzione, Studi*.

Scrutatori delle elezioni nel Capitolo Generale.

Loro elezione e giuramento, 143. Due vanno a ricevere le schede dei votanti ammalati, 144. Contano le schede e manifestano i voti riportati, 145.

Scuole. V. *Istituti, Studi*.

Scuole Professionali e Agricole. Sono un'opera della Società Salesiana, 3 (2). Non abbiano scopo di lucro, ma siano vere scuole, 5.

Segretari del Capitolo Generale. Loro nomina e ufficio, 137. Redigono l'atto iniziale, 138.

Segretari delle elezioni nel Capitolo Generale. Loro elezione e giuramento, 143. Scrivono i nomi letti da uno Scrutatore, 145.

Segretario del Consiglio Superiore. Sua elezione e attribuzioni, 81. Può spedire e ricevere lettere senza controllo, 52. Partecipa con voto deliberativo al Capitolo Generale, 129. Suffragi speciali per lui, 162.

Segreto da osservarsi sulle elezioni nel Capitolo Generale, 143. Id. da osservarsi dal Direttore circa la corrispondenza dei soci, 53.

Seminari. Per incaricarsene occorre la licenza della S. Sede, 107.

Silenzio dopo le orazioni della sera, 15.

Sobrietà. Sia istillata ai novizi e ai professi temporanei, 183, 194.

Soci semplici. Possono esser chiamati al Capitolo Generale, con voto consultivo, 131; o anche

- esser eletti Segretari e Ufficiali di esso, 137.
- Società Salesiana.** Consta di ecclesiastici e laici, 12. Percepisce i frutti dei benefizi dei soci, 17. I novizi siano istruiti intorno ad essa, 194.
- Socio aiutante** del Maestro dei novizi e suoi requisiti, 193.
- Sodalizi religiosi.** Favorirli, 9.
- Statistiche della Società.** Vi è preposto il Segretario del Consiglio Superiore, 81.
- Studenti** primari e secondari, 3 (4). Preferire i più poveri, 7.
- Studi.** Quello dello studio è dovere dei soci, 2. L'Ispettore ha cura degli studi filosofici e teologici dei chierici, 88. Durata di essi, 164. Loro estensione, 165. San Tommaso sia il nostro maestro, 166. Scelta degl'insegnanti, 167. Chi vi attende non sia addetto ad altro, 169.
- Suffragi** per i soci e novizi, 160, 162, 163. Speciali per i vari Superiori, 61, 162. Per i genitori dei soci, 161.
- Superiori Maggiori.** Possono comandare in forza del voto d'obbedienza, 42.
- Teologia.** V. *Studi*.
- Testamento.** Si faccia avanti la professione, nè si muti senza licenza del Rettor Maggiore, 26.
- Testimoniali** per l'ammissione al noviziato, 175.
- Tommaso (San).** È nostro maestro, 166.
- Tridui** per porre argine all'empietà e all'eresia, 8.
- Uniformità** di direzione, amministrazione e contabilità, 13.
- Unione fraterna.** Come mantenerla, 14.
- Uscenti** dalla Società. Non possono pretendere nulla, ma ricuperano i beni, 22. V. anche *Dimissione*.

Vendite d'immobili. Occorre il voto del Consiglio Superiore, e che si osservino i Canoni, ecc., 56, 80. Il Direttore non può farne senza permesso, 115.

Vescovo locale. Quali suoi decreti obbligano i soci, 54. Occorre il suo consenso scritto per aprire Case, 104.

Vestiario. Si osservi in esso la vita comune, 33. V. anche *Abiti*.

Vicario. Vedi *Prefetto*.

Vicari Apostolici salesiani. Suffragi per loro, 162.

Vicario Ispettorale. Fa le veci dell'Ispettore, 93. Assume il governo dell'Ispettorìa in caso di morte dell'Ispettore fino alla nomina del nuovo, 96.

Virtù. I soci si esercitino nelle interne ed esterne, 2. Servano Dio con quelle della povertà, castità e obbedienza, 12. Si studino di ornarne il loro cuore, 32, 34. Siano l'unica mira dei novizi, 195.

Visita annuale alle Case, 121.

Visitatori. Loro elezione e attribuzioni, 83.

Visite. Non farne senza permesso, 38.

Visite a Gesù Sacramentato. Mezzo per la castità, 39.

Vita comune. È condotta dai soci, 12. Come favorirla, 13. Lo sia e nel vitto e nel vestire, 33.

Vita cristiana. Dovere dei soci, 12, 152.

Vitto. Si osservi in esso la vita comune, 33.

Vocazione. Coltivarla negli aspiranti al sacerdozio, e aprire ospizi a tal fine, 6. Accogliere nei collegi chi dà qualche speranza di vocazione, 7.

Vocazione religiosa. Dovere di perseverare in essa, 21.

Voti religiosi. Vincolo tra i soci, 12. Obbligo di osservarli; non si può esserne sciolti che per dispensa o per licenziamento, 20. Prima di farli, dieci giorni di esercizi, 159. Formula per farli, 185. I novizi siano ben istruiti al riguardo, 194. V. anche *Povertà, Castità, Obbedienza, Dispensa*.

Voti perpetui. Età richiesta, 182. Ammissione, 184.

Voti temporanei. Sono la 3^a prova, 170. Prima di farli si ceda l'amministrazione e l'usufrutto dei beni, 25; e si faccia testamento, 26. Dell'ammissione tratta il Consiglio del noviziato, e decide l'Ispettore col suo Consiglio, 179, 180. Età richiesta, 181, 182. Durata, 182. Il Direttore abbia cura dei nuovi professi, 183. Rinnovazione, 184.

INDICE

<i>S. Giovanni Bosco ai Soci Salesiani</i> . pag.	3
Entrata in Religione »	4
Importanza di seguire la vocazione . . »	6
Seguire prontamente la vocazione . . »	10
Mezzi per custodire la vocazione . . »	13
Vantaggi temporali »	18
Vantaggi spirituali »	20
I voti »	24
Ubbidienza »	26
Povertà »	29
Castità »	33
Carità fraterna »	37
Pratiche di pietà »	42
I rendiconti e la loro importanza . . »	46
Dubbio sulla vocazione »	51
Cinque difetti da evitare »	53
<i>Lettera del Rettor Maggiore</i> »	57

Costituzioni della Società di San Francesco di Sales

I.	Fine della Società Salesiana . . pag.	61
II.	Forma della Società »	65
III.	Voto di povertà »	67
IV.	Voto di castità »	70
V.	Voto di obbedienza »	71
VI.	Governo della Società »	74
VII.	Il Rettor Maggiore »	76
VIII.	Il Consiglio Superiore »	79
IX.	Le Ispettorie »	83
X.	Di ciascuna Casa »	89
XI.	Il Capitolo Generale »	93
XII.	Le pratiche di pietà »	100
XIII.	Gli studi »	103
XIV.	Ammissione nella Società »	104
XV.	Il Maestro dei novizi e la loro formazione »	109
XVI.	L'abito »	111
XVII.	Le Costituzioni »	111
	<i>Indice alfabetico</i> »	113

REGOLAMENTI
DELLA
SOCIETÀ SALESIANA

DIREZIONE GENERALE OPERE DON BOSCO
Via Maria Ausiliatrice, 32
TORINO 1966

Von diesem Zeitpunkt an wird die
Verwaltung der Provinz durch
den Gouverneur von der Provinz
übernommen. Der Gouverneur
wird durch den Kaiser ernannt
und ist dem Kaiser verantwortlich.
Der Gouverneur ist der oberste
Beamte der Provinz und hat
die Befugnis, die Verwaltung
der Provinz zu leiten.

Von diesem Zeitpunkt an wird die
Verwaltung der Provinz durch
den Gouverneur von der Provinz
übernommen.

Von diesem Zeitpunkt an wird die
Verwaltung der Provinz durch
den Gouverneur von der Provinz
übernommen. Der Gouverneur
wird durch den Kaiser ernannt
und ist dem Kaiser verantwortlich.
Der Gouverneur ist der oberste
Beamte der Provinz und hat
die Befugnis, die Verwaltung
der Provinz zu leiten.

1. Regolamento per le Case

Resoluto per le 12

PARTE PRIMA

VITA RELIGIOSA

SEZIONE PRIMA

Vita comune

I

Vita esteriore¹

(*Costituzioni, artt. 12-16, 32, 33, 186, 187, 196-198*)

1. Ogni socio osservi esattamente l'orario della Casa in cui si trova e dell'ufficio che gli è stato assegnato. Uno speciale incaricato (che d'ordinario sarà il Portinaio) dia con la campana i segnali per le diverse occupazioni della giornata; e vi sia chi svegli coloro che debbono alzarsi prima della levata comune.

2. Il vitto sia conforme alla povertà religiosa e alle giuste esigenze dei singoli paesi. La qualità e la quantità dei cibi sia uguale per tutti, tranne il caso di indisposizione e malattia.

3. Si farà un trattamento speciale a mensa nelle seguenti feste: Immacolata, Natale, San Francesco di Sales, San Giovanni Bo-

1. In testa ai singoli capi sono citati gli articoli delle Costituzioni e i libri ove si contengono disposizioni analoghe.

sco, San Giuseppe, Pasqua, Pentecoste, San Domenico Savio, Maria Ausiliatrice, Sacro Cuore di Gesù, Assunzione di Maria SS., Festa del Patrono della Casa, Chiusura degli Esercizi Spirituali, Onomastico del Rettor Maggiore, Onomastico dell'Ispettore nella Casa Ispettoriale, Onomastico del Direttore nella propria Casa.

4. Quando siano invitate a mensa persone di riguardo, si può usare per loro e per il Superiore un trattamento di distinzione, consono alla povertà religiosa. Solo il Direttore, o chi per esso, può fare inviti a pranzo.

5. È vietato far uso di cibi o bevande fuori pasto, salvo prescrizione medica, ed è sempre vietato tenerne nella propria camera.

6. La biancheria sia conservata in comune e contrassegnata con la sigla propria di ogni Casa; quella d'uso personale e gli abiti portino il nome del socio a cui appartengono. Il corredo personale verrà determinato da ciascun Ispettore secondo gli usi e le esigenze della propria Ispettoria. Per favorire la vita comune e religiosa, si faccia il possibile per riunire le stanze dei confratelli in una zona appartata della Casa e tali ambienti siano intonati alla povertà religiosa.

7. Ognuno da sè tenga in ordine la persona e la camera. Il Direttore della Casa e coloro a cui sarà concesso per ragioni d'ufficio o d'infermità, potranno avere qualcuno incaricato della pulizia della loro camera.

8. Ai soci che non possono prendere parte alle passeggiate degli alunni è concesso, d'intesa con il Direttore, di uscire a passeggio una volta alla settimana, in via ordinaria per la durata di due o tre ore circa; ma nessuno, per quanto è possibile, esca da solo. Per ogni altra uscita si richiede una ragione speciale e il permesso del Direttore.

9. Non si permettono ai soci vacanze propriamente dette, nè viaggi di piacere. È però in facoltà dell'Ispettore di concedere qualche giorno di riposo, da passarsi in altra Casa Salesiana adatta da lui designata, a quei confratelli che, a suo giudizio, ne abbiano bisogno.

10. Il solo Ispettore ha facoltà di permettere ai soci di andare in famiglia, ma soltanto per giuste ragioni, e la permanenza non dovrà eccedere i quindici giorni.

11. È vietato prendere riposo a letto dopo pranzo, salvo ragioni di salute.

12. È vietato in modo assoluto il fumare.

13. Le persone estranee all'Istituto, in modo speciale le donne, siano ricevute in parlatorio. Se la necessità o la convenienza esigono che vengano introdotte nell'interno, siano accompagnate da persona incaricata.

14. Se è necessario assumere personale femminile per alcuni servizi della Casa, esso sia scelto tra persone mature e moralmente

sicure. Il servizio di pulizia sia solo per gli ambienti comuni e mai per le stanze dei confratelli. La loro permanenza nella Casa sia limitata alle ore di servizio, sotto la responsabilità del Prefetto.

15. D'intesa con l'Ispettore si possono affidare a Suore i servizi di cucina, lavanderia o guardaroba, con le precauzioni e divisioni prescritte.

Una particolare convenzione regola i rapporti tra i Salesiani e le Figlie di Maria Ausiliatrice in quelle Case, dove esse sono addette a prestazioni domestiche.

16. Le modalità riguardanti l'ordinamento delle Case dell'Ispettorato, come orario, vitto, corredo personale, uso degli abiti ecc., siano stabilite dall'Ispettore con il suo Consiglio.

II

Vita liturgica e Pratiche di pietà

(*Costituzioni*, artt. 13-15, 152-163, 194. - *Libro delle « Pratiche di pietà »*)

17. I soci compiano in comune tutte le pratiche di pietà prescritte e non se ne dispensino mai senza un esplicito permesso del Superiore. In ciò si segua fedelmente il manuale intitolato: *Pratiche di pietà in uso nelle Case Salesiane*, edito per ordine del Rettor Maggiore, con gli adattamenti opportuni stabiliti dalle Conferenze Ispettoriali.

18. Alla levata lo svegliatore o l'assistente dica ad alta voce: *Benedicamus Domino* e tutti rispondano: *Deo gratias*. Poi ognuno faccia in privato il segno della Croce, offra il suo cuore a Dio dicendo: *Gesù, Giuseppe e Maria, vi dono il cuore e l'anima mia*, e si vesta con tutta modestia.

Le pratiche quotidiane sono: la Messa, la Meditazione, le Preghiere del mattino e della sera, il Rosario, la Lettura spirituale, la Visita al Santissimo Sacramento, le preghiere prima e dopo la scuola, il lavoro, lo studio e le refezioni.

La Meditazione si farà in comune nel luogo e nelle ore più opportune della giornata; è consentito l'uso del libro individuale approvato dal Direttore e provvisto dalla Casa.

Quand'è possibile si recitino in comune le Lodi come preghiera del mattino e Compieta come preghiera della sera.

19. Si leggano a mensa: i Decreti della Santa Sede che ci riguardano, le Costituzioni, i Regolamenti, gli *Atti del Consiglio Superiore*, le Lettere edificanti, il *Bollettino Salesiano*, le biografie di San Giovanni Bosco, di Salesiani defunti, di Santi o di altre persone che si siano segnalate nella Chiesa per virtù e meriti non comuni, specialmente se missionari ed educatori della gioventù.

La lettura duri per un tempo notevole del pranzo e della cena, cominciando sempre

con alcuni versetti della *Sacra Scrittura*, e terminando a pranzo con il Martirologio e a cena con il Necrologio Salesiano, seguiti dal: *Tu autem, Domine, miserere nobis*. Il rispetto e la venerazione per la divina Parola esigono che la comunità ascolti la lettura della Sacra Scrittura in atteggiamento raccolto.

20. Nelle domeniche e feste di precetto verrà celebrata con speciale solennità la Messa comunitaria con omelia.

I soci non impediti dall'esercizio del sacro ministero o da altri impegni di apostolato, interverranno ad una celebrazione pomeridiana che potrà variare secondo le circostanze, ma che sarà di preferenza o il Vesprio con Istruzione e Benedizione, o la Celebrazione della Parola con Benedizione. Si promuova la Celebrazione della Parola di Dio alla vigilia delle feste solenni, in alcune ferie di Avvento e di Quaresima, nelle domeniche e nelle feste.

21. Nei giorni di Quaresima si farà in ogni Casa una mortificazione comunitaria stabilita d'accordo con l'Ispettore, come partecipazione allo spirito penitenziale della Chiesa.

22. Le pratiche di pietà mensili sono: il Ritiro Mensile, il pio esercizio del primo venerdì in onore del Sacro Cuore di Gesù, la Commemorazione di Maria Ausiliatrice il giorno 24 e quella di San Giovanni Bosco l'ultimo giorno del mese.

23. Almeno ogni tre mesi tutti i confratelli faranno una giornata intera di Ritiro; negli altri mesi si potrà ridurre tale Ritiro a non meno di tre ore nella sera e prostrarlo poi fino all'ora di colazione del giorno seguente.

Il Ritiro Mensile si farà in comune, osservando queste regole:

1. Oltre alla Meditazione solita, si faccia una Istruzione o conversazione guidata dal Direttore (non di carattere tecnico o metodologico, ma pastorale e soprannaturale) con programmazione del lavoro apostolico del mese o trimestre.

2. Ognuno pensi almeno per mezz'ora al progresso o regresso fatto nella virtù durante il mese precedente, soprattutto quanto ai proponimenti fatti negli Esercizi Spirituali e all'osservanza delle Regole; e prenda ferme risoluzioni di vita migliore. Quest'esame si potrà fare in silenzio, su schemi preparati.

3. Si procuri un confessore straordinario. La Confessione sacramentale di quel giorno sia più accurata, quasi fosse l'ultima della vita; e si riceva la Santa Comunione come per Viatico.

4. Si recitino le preghiere contenute nel *Manuale di Pietà* e si rileggano tutte, o almeno in parte, le Costituzioni della Società, e ciascuno si scelga un Santo protettore del mese.

24. Chi per le sue occupazioni non potesse fare il Ritiro Mensile in comune, nè compiere tutte le suaccennate pratiche di pietà, con il permesso del Direttore faccia quelle che sono compatibili con il suo ufficio, rimandando le altre ad un giorno più comodo.

25. Le pratiche di pietà annuali sono: gli Esercizi Spirituali con la rinnovazione dei voti religiosi, la recita del Rosario intero in comune il giorno dei defunti, il canto del *Te Deum* nell'ultimo o nel primo giorno dell'anno, secondo le prescrizioni dell'Ordinario del luogo.

26. Altre pratiche di pietà tradizionali sono: la Via Crucis nei venerdì di Quaresima e le funzioni della Settimana Santa.

SEZIONE SECONDA

Voti e Virtù religiose

I

Povertà ed economia

(*Costituzioni, artt. 17, 18, 19, 22, 24-33*)

27. Per regola generale non si conservi dalla Società alcun possesso di beni immobili all'infuori delle Case d'abitazione e loro dipendenze, e dei terreni per le scuole agricole.

28. Del testamento prescritto dall'art. 26 delle Costituzioni si facciano due copie, da tenersi rispettivamente dal socio e dal suo Ispettore.

29. Ciascun socio, soprattutto se dovesse andare all'estero, passi procura legale subdelegabile per l'amministrazione delle proprie sostanze a persona scelta d'accordo con i Superiori.

30. Se un socio, per eredità o in altro modo, viene in possesso di sostanze di qualche rilievo, ne informi tosto l'Ispettore.

31. Il socio, cambiando Casa, può portar seco quei libri che a giudizio del Superiore gli occorrono per gli studi, per la scuola e per il sacro ministero.

32. Ognuno restituisca scrupolosamente i libri che riceve in prestito dalla biblioteca della Casa, non appena ha terminato di consultarli o viene destinato ad altra Casa.

33. L'arredamento della Casa, il mobilio, le attrezzature siano funzionali, ma sempre conformi alla povertà religiosa e non diano mai l'impressione di ricchezze e lusso. Anche nella chiesa, pur curandone il decoro, si evitino le esagerazioni.

34. Si limitino le spese postali, telegrafiche e telefoniche, usandone solo per necessità o vera convenienza. Per i telegrammi e le telefonate interurbane, si richiede l'autorizzazione del Superiore.

Gli apparecchi radio-televisivi siano collocati in luogo pubblico e usati con molta moderazione sotto la grave responsabilità del Direttore.

I mezzi di locomozione, come auto, moto, cicli e simili, siano intestati alla Casa e si usino soltanto per le esigenze di questa, con il permesso e le modalità fissate dal Superiore.

35. Non si viaggi che per necessità e nel modo più economico, approfittando sempre delle riduzioni permanenti od occasionali. Il denaro che si riceve per il viaggio non si spenda in altro; al ritorno (o all'arrivo, se si tratta di trasloco) il socio renda conto delle spese fatte e consegni il denaro avanzato.

36. Pur tenendo accese le luci ovunque son necessarie per la sorveglianza e per evitare disgrazie o altri inconvenienti, come nei dormitori, nei corridoi, per le scale ecc., si vegli attentamente a non fare spreco di luce.

II

Castità

(*Costituzioni, artt. 34-39*).

37. È vietato ammettere donne alla mensa comune e impiegarle nell'infermeria.

38. In scuola, in studio, in ricreazione, il Maestro o l'Assistente non permetta agli alunni di accostarglisi troppo, non li tenga per mano, non li accarezzi; non si trattenga da solo a solo con alcuno di essi in luogo chiuso o appartato, nemmeno per le necessarie correzioni o avvisi; non li lasci entrare nella propria camera o cella, nè lui presente, nè lui assente.

Per il Catechista, il Consigliere, il Confessore e gli Insegnanti che devono per ufficio conferire con gli alunni, vi siano appositi parlatori.

39. È vietato entrare nei dormitori e nelle camere o celle altrui e trattenersi accanto a chi è in letto, se non per necessità o per dovere.

40. I parlatori e gli uffici, in cui si ricevono persone esterne e alunni, abbiano porta a vetro, in modo che siano visibili dal di fuori.

41. Non si permetta, senza necessità, di uscire di Casa, di far visite a parenti e amici, di accettare inviti a refezioni o a festini, di partecipare a spettacoli, trattenimenti e convegni profani. Durante i viaggi non si vada ad alberghi, eccetto che non si possa convenientemente fare in altro modo.

42. Tranne il caso di necessità riconosciuta dal Direttore, è vietata a tutti indistintamente la lettura di ogni libro o scritto frivolo, sentimentale, romanzesco, non esclusi certi classici in edizioni non purgate.

III

Obbedienza

(*Costituzioni, artt. 40-48, 52, 53*).

43. Quando si riceve l'ordine di mutar Casa o ufficio, si obbedisca senza alcun indugio, se non vi sono motivi che lo giustifichino.

44. Si cominci a ricevere il rendiconto in occasione del Ritiro Mensile.

45. Le pubblicazioni dei soci salesiani devono sempre essere presentate ai revisori

stabiliti dagli Ispettori, non esclusi neppure gli articoli per giornali, periodici o riviste. Alla revisione ecclesiastica, quando dai Sacri Canoni è richiesta, si faccia sempre precedere quella dei revisori della Società.

Queste regole valgono pure per le pubblicazioni di autori estranei, affidate alle nostre tipografie.

È vietata ogni pubblicazione d'indole politica.

46. Per qualunque bisogno di vestiario, libri, cancelleria, vitto speciale, medicine e simili, ognuno si rivolga al Superiore incaricato.

47. Qualsiasi domanda alle Congregazioni Romane si faccia esclusivamente per il tramite del Consiglio Superiore.

SEZIONE TERZA

Disposizioni particolari

I

Per i sacerdoti

(*Costituzioni, artt. 8, 153, 154, 155, 168, 197*).

48. I sacerdoti si preparino con lo studio al ministero delle Confessioni e della predicazione, e alle varie forme di catechesi alla gioventù e agli adulti, e intervengano regolarmente ogni mese alla soluzione del caso di morale e di liturgia. Ma all'esame presso la Curia Diocesana per l'abilitazione al ministero delle Confessioni si presentino durante il corso di perfezionamento pastorale; però durante questo periodo esercitino tale ministero, ordinariamente solo per i giovani dei nostri Istituti od Oratori.

Al termine del quinquennio di perfezionamento teologico, prescritto dal canone 590, vi è l'obbligo di dare un esame generale di maturità dottrinale e apostolica.

49. I sacerdoti si prestino volentieri al ministero pastorale, quando siano invitati dal Superiore. Nella predicazione si seguano le norme contenute nel Codice di diritto

Canonico e nelle Istruzioni della Santa Sede.

50. Ogni Casa abbia una proporzionata biblioteca adatta per i sacerdoti e qualche periodico ecclesiastico, in cui vengano pubblicati i decreti e le decisioni delle Congregazioni Romane.

II

Per i chierici

(*Costituzioni, artt. 2, 73, 164-166, 169, 177, 183*).

51. Subito dopo il corso di Filosofia e di Perfezionamento, è prescritto per i chierici e i coadiutori un tirocinio pratico per un periodo non superiore a tre anni, avente per fine di provare la loro vocazione, d'informarli ed educarli allo spirito salesiano e all'apprendimento del Sistema Preventivo, base della nostra pedagogia, e di attendere a studi profani in vista del conseguimento di titoli.

Il solo Rettor Maggiore, in casi eccezionali, può dispensare da questa prova.

52. Durante questo tempo i tirocinanti pongano ogni cura e rivolgano tutta la loro attività ad acquistare la cognizione pratica della nostra vita, sotto la vigile e amorevole assistenza del Direttore e degli altri Superiori.

Questi si adoperino ad ammaestrarli con l'esempio e con il ricordare e spiegare opportunamente i principi del Sistema Preventivo mediante la vita e l'esempio di San Giovanni Bosco e la sana tradizione, secondo le direttive degli articoli 183 e 194 delle Costituzioni.

Vi siano almeno tre scrutini all'anno per i tirocinanti, e il Direttore ne informi convenientemente gl'interessati.

53. L'Ispettore con il suo Consiglio determini le Case regolarmente costituite, nelle quali sia in vigore la perfetta osservanza e la vita comune e dove i tirocinanti possano essere meglio assistiti e curati. Non li mandi in altre Case, ricordando che il Tirocinio non deve essere altro che un aiuto alla formazione (*Sedes Sapientiae*, St. Gen., art. 13). Così pure non lasci un solo tirocinante in una Casa.

Se per qualsiasi motivo in una Casa risultasse danneggiata la formazione spirituale e pedagogica del tirocinante, l'Ispettore ha l'obbligo di coscienza di provvedere, o allontanando la causa, o togliendo immediatamente il tirocinante da quella Casa (*Sedes Sapientiae*, St. Gen., art. 13).

Il Direttore segua e diriga gli studi del tirocinante e non gli lasci mancare letture di argomento ascetico e pedagogico.

54. In tale periodo abbiano uno speciale Assistente, che di regola sarà il Catechista.

Abbiano una sala di studio in comune e possibilmente sia quella stessa degli allievi.

Si assegnino ai chierici le occupazioni in modo che possano assistere abitualmente in comune alla Meditazione, alla Lettura spirituale, alle conferenze e alle pratiche del Ritiro Mensile.

55. Devono quindi, con opportune letture ed esercizi, mantener vivo il frutto degli studi e completare la loro cultura in preparazione agli studi ecclesiastici, seguendo le direttive e le norme che verranno stabilite e comunicate dal Consigliere per la Formazione Salesiana.¹ Alla fine d'ogni anno dovranno render conto della loro applicazione secondo le norme stabilite.

56. Il Direttore abbia settimanalmente un incontro con i tirocinanti, nel quale tratti particolarmente argomenti di formazione religioso-salesiana e dia loro una graduale iniziazione alla lettura della Sacra Scrittura.

Durante le vacanze estive siano radunati per alcune settimane in una Casa adatta, a fine di ristorare le forze fisiche, morali e religiose, fare gli Esercizi Spirituali idonei

1. Cambio *ad experimentum* deliberato dal XIX Capitolo Generale.

per essi, ripassare materie e completare studi ecclesiastici (*Sedes Sapientiae*, St. Gen., art. 13, 5).

III

Per i coadiutori

(*Costituzioni*, artt. 154, 172, 183, 198).

57. Nella biblioteca vi siano anche opere adatte, di cui i coadiutori possano approfittare per loro istruzione e svago.

58. Durante il Tirocinio i confratelli coadiutori sono tenuti a partecipare a corsi culturali sistematici e organici, diretti a integrare la loro formazione.

Dopo il Tirocinio può essere contemplato un corso di qualificazione o specializzazione a carattere non solo teorico, ma anche culturale, religioso, educativo per quei confratelli, che venissero indirizzati a tipi particolari di apostolato.

Alla professione perpetua preceda una preparazione adatta, conforme a quanto prescrive la *Sedes Sapientiae*, St. Gen., art. 39, 2. Perciò i chierici e coadiutori siano raccolti in ambiente idoneo per un periodo di alcune settimane.

59. I coadiutori siano seriamente istruiti ed esercitati a lavorare negli Oratori festivi e in altre opere di apostolato dei laici, soprattutto fra i giovani.

IV

Per i Missionari

(*Costituzioni, art. 7*).

60. La cura delle Missioni è affidata dal Rettor Maggiore al Prefetto Generale.¹

61. In attesa della partenza i nuovi Missionari si raccolgano nella Casa destinata dai Superiori e quivi attendano alla necessaria preparazione.

62. Nei loro viaggi apostolici i Missionari siano sempre accompagnati da un socio o almeno da un Cooperatore o Exallievo; tra un viaggio e l'altro, tornando alla vita di comunità, facciano possibilmente un breve Ritiro per ritemperarsi nel fervore e nello spirito religioso.

63. Gli Ispettori possono, per giuste ragioni, concedere ai Missionari il rimpatrio temporaneo, determinandone la durata. Ordinariamente il soggiorno in famiglia non duri più di un mese.

64. Il Missionario che rimpatria sia munito dal proprio Ispettore del denaro occorrente, e d'una lettera di accompagnamento indicante il motivo e la durata del rim-

1. Cambio *ad experimentum* deliberato dal XIX Capitolo Generale.

patrio, nonchè le eventuali incombenze di cui fosse incaricato.

65. In via ordinaria egli si recherà, prima che altrove, alla Casa Ispettorale della regione in cui stabilirà la sua temporanea dimora, e si presenterà all'Ispettore per consegnargli la lettera d'accompagnamento e mettersi sotto la sua giurisdizione fino al suo ritorno in Missione.

L'Ispettore, dopo che il Missionario avrà trascorso un mese di riposo in famiglia, gli fisserà la Casa Salesiana in cui dovrà dimorare e procurerà che vi trovi cordiale e fraterna assistenza.

66. Converrà che il Missionario affidi alla custodia dell'Ispettore il denaro ricevuto dal proprio Superiore, quello per il ritorno ed anche ogni oggetto di speciale valore; s'intenda con lui per le visite e i viaggi, per le spese e gli acquisti che dovesse fare, nonchè per il ritorno.

67. L'Ispettore della Missione informi sempre il Prefetto Generale del rimpatrio temporaneo del confratello; e questi, ritornato alla propria Missione, ne dia tosto avviso ai Superiori e ai parenti per loro tranquillità.

RICORDI

di San Giovanni Bosco ai primi Missionari

1. Cercate anime, ma non danari, nè onori, nè dignità.

2. Usate carità e somma cortesia con tutti; ma fuggite le conversazioni e la familiarità con le persone di altro sesso o di sospetta condotta.

3. Non fate visite se non per motivi di carità e di necessità.

4. Non accettate mai inviti di pranzo se non per gravissime ragioni. In questi casi procurate di essere in due.

5. Prendete cura speciale degli ammalati, dei fanciulli, dei vecchi e dei poveri, e guadagnerete la benedizione di Dio e la benevolenza degli uomini.

6. Rendete ossequio a tutte le Autorità Civili, Religiose, Municipali e Governative.

7. Incontrando persona autorevole per via, datevi premura di salutarla ossequiosamente.

8. Fate lo stesso verso le persone Ecclesiastiche o aggregate ad Istituti Religiosi.

9. Fuggite l'ozio e le questioni. Grande sobrietà nei cibi, nelle bevande e nel riposo.

10. Amate, temete, rispettate gli altri Ordini Religiosi, e parlatene sempre bene. È questo il mezzo di farvi stimare da tutti e promuovere il bene della Congregazione.

11. Abbiatemi cura della sanità. Lavorate, ma solo quanto le proprie forze comportano.

12. Fate che il mondo conosca che siete poveri negli abiti, nel vitto, nelle abitazioni, e voi sarete ricchi in faccia a Dio e diverrete padroni del cuore degli uomini.

13. Fra di voi amatevi, consigliatevi, correggetevi, ma non portatevi mai nè invidia, nè rancore, anzi il bene di uno sia il bene di tutti; le pene e le sofferenze di uno siano considerate come pene e sofferenze di tutti, e ciascuno studi di allontanarle o almeno mitigarle.

14. Osservate le vostre Regole, nè mai dimenticate l'Esercizio mensile della Buona Morte.

15. Ogni mattino raccomandate a Dio le occupazioni della giornata, nominatamente le Confessioni, le scuole, i catechismi e le prediche.

16. Raccomandate costantemente la divozione a Maria Ausiliatrice ed a Gesù Sacramentato.

17. Ai giovanetti raccomandate la frequente Confessione e Comunione.

18. Per coltivare le vocazioni Ecclesiastiche insinuate: 1. amore alla castità; 2. orrore al vizio opposto; 3. separazione dai discoli; 4. Comunione frequente; 5. usate con i giovani carità, amorevolezza e benevolenza speciale.

19. Nelle relazioni, nelle cose contenziose, prima di giudicare si ascoltino ambe le parti.

20. Nelle fatiche e nei patimenti non si dimentichi che abbiamo un gran premio preparato in Cielo. *Amen.*

V

**Per i confratelli fuori della propria
Casa o trasferiti**

68. Ogni socio che debba andare temporaneamente in altra Casa, porti seco quanto gli può occorrere di biancheria e vestiario, e venga provvisto del denaro per il viaggio con quel soprappiù che gli potrà occorrere, e di una lettera d'accompagnamento del Direttore, munita del bollo della Casa e indicante la ragione del viaggio e la durata del soggiorno. I sacerdoti portino sempre seco anche il *Celebret*.

69. Giunto a destinazione, il socio presenti al Direttore o al Prefetto la lettera di accompagnamento, ponendosi con tale atto alla loro dipendenza per tutto il tempo che trascorrerà in quella Casa.

70. Il confratello di passaggio sia accolto con fraterna cordialità. Se la dimora è prolungata, o se si tratta di Istituto dove i passaggi, anche brevi, sono numerosi, la Casa di provenienza avrà cura di rifondere la spesa. È vietato però al socio di fare in tale tempo spese di rilievo, viaggi, o altre cose importanti, senza l'autorizzazione scritta del suo Direttore.

71. Quando un socio è destinato a un'altra Casa, il Direttore o il Prefetto si accerti

personalmente che all'atto della partenza egli sia provvisto del corredo prescritto dall'articolo 6 e dei libri consentiti dall'articolo 31. La Casa di destinazione rimborserà la spesa del viaggio.

VI

Per i confratelli in servizio militare

72. Al confratello che deve andare sotto le armi si procuri la comodità di fare prima qualche giorno di Ritiro Spirituale.

73. Anche durante il servizio militare egli è tenuto a osservare, per quanto gli è moralmente possibile, le Costituzioni; per ogni necessità si rivolga al suo Ispettore, e a lui faccia ogni mese il suo rendiconto, indicando specialmente se può compiere e se compie le pratiche di pietà prescritte, e tenendolo informato di ogni cambiamento di residenza e di indirizzo.

74. Secondo le prescrizioni della Sacra Congregazione dei Religiosi (Decr. 1º gennaio 1911 e 11 luglio 1918), si presenti appena può al Vescovo Diocesano o a chi ne fa le veci, esibendo la lettera commendatizia del Superiore, la quale è unita al Regolamento speciale per i Salesiani militari.

75. Se nel luogo ov'egli presta servizio c'è una Casa Salesiana, la frequenti nelle ore di libera uscita. Il Direttore di essa procuri ch'egli vi trovi cordiale e fraterna ospitalità, abbia cura di lui e provveda ad ogni sua necessità spirituale e materiale, salvo il disposto all'art. 70.

76. Se non v'è una Casa Salesiana, o se egli non può andarvi senza notevole incomodo, si presenti al sacerdote delegato dal Vescovo per l'assistenza dei religiosi militari, si ponga sotto la sua direzione e non frequenti altri ritrovi che quelli da lui indicati.

77. Se non v'è sacerdote delegato a ciò, si scelga egli stesso un Direttore spirituale, di cui comunicherà tosto nome e indirizzo al proprio Ispettore, perchè questi possa accertarsi presso il rispettivo Ordinario della sua idoneità a tale ufficio.

78. Eviti quanto può mettere in pericolo la sua vocazione, i teatri, i cinematografi, i balli e gli altri pubblici spettacoli; non mantenga relazioni con gente di dubbia moralità o di dubbia ortodossia; si astenga da ogni lettura pericolosa per il buon costume o per la sana dottrina o contraria agl'insegnamenti e alle disposizioni della Santa Sede.

79. Dovendo mutare residenza, si faccia rilasciare ogni volta dal Direttore della Casa Salesiana locale, o dal Delegato Ve-

scovile, o dal sacerdote da lui scelto a direttore, un attestato comprovante la sua buona condotta e la sua fedele osservanza dei doveri della vita religiosa, e lo trasmetta all'Ispettore.

80. Gli Ispettori e i Direttori s'informino con frequenza della condotta dei soci militari da loro dipendenti, rivolgendosi ai Direttori delle Case da questi frequentate o ai Delegati ovvero ai sacerdoti scelti dai soci stessi.

81. Per le altre disposizioni si veda il *Regolamento del Salesiano sotto le armi*, di cui ogni socio partente dev'esser munito dai suoi Superiori.

82. Appena congedato, il confratello tornerà alla Casa a cui apparteneva prima; e qualora le informazioni precedentemente assunte sulla sua condotta siano rassicuranti, dopo qualche giorno di pio Ritiro egli verrà ammesso a rinnovare i voti temporanei.

83. Il periodo di questi voti dovrà essere almeno di un anno, se la ferma compiuta dal socio non fu più breve di un anno; in caso diverso dovrà durare almeno quanto la ferma.

84. Nel computare il triennio dei voti temporanei da premettersi alla professione perpetua, non si tien conto del tempo trascorso in servizio militare.

PARTE SECONDA

GOVERNO DELLE CASE

(*Costituzioni, artt. 4-7, 104-122*).

SEZIONE PRIMA

Il Sistema Preventivo¹ nella educazione della gioventù

Più volte fui richiesto di esprimere verbalmente o per iscritto alcuni pensieri intorno al così detto Sistema Preventivo, che si suole usare nelle nostre Case. Per mancanza di tempo non ho potuto finora appagare questo desiderio, e presentemente volendo stampar il Regolamento, che finora si è quasi sempre usato tradizionalmente, credo opportuno darne qui un cenno, che però sarà come l'indice di un'operetta che vo preparando, se Dio mi darà tanto di vita da poterla terminare, e ciò unicamente

1. Si inserisce qui per comodità dei soci il prezioso trattatello scritto da San Giovanni Bosco, opportunamente numerato per facilitare la ricerca del contenuto.

per giovare alla difficile arte della giovanile educazione. Dirò dunque: In che cosa consiste il Sistema Preventivo e perchè debbasi preferire; sua pratica applicazione e suoi vantaggi.

I

In che cosa consiste il Sistema Preventivo e perchè debbasi preferire

85. Due sono i sistemi in ogni tempo usati nella educazione della gioventù: Preventivo e Repressivo. Il Sistema Repressivo consiste nel far conoscere la legge ai sudditi, poscia sorvegliare per conoscerne i trasgressori ed infliggere, ove sia d'uopo, il meritato castigo. In questo sistema le parole e l'aspetto del Superiore debbono sempre essere severe, e piuttosto minacciosi, ed egli stesso deve evitare ogni familiarità coi dipendenti.

Il Direttore per accrescere valore alla sua autorità dovrà trovarsi di rado tra i suoi soggetti e per lo più solo quando si tratta di punire o di minacciare. Questo sistema è facile, meno faticoso e giova specialmente nella milizia e in generale tra le persone adulte ed assennate, che devono da se stesse essere in grado di sapere e ricordare ciò che è conforme alle leggi e alle altre prescrizioni.

86. Diverso e, direi, opposto è il Sistema Preventivo. Esso consiste nel far conoscere le prescrizioni e i Regolamenti di un Istituto e poi sorvegliare in guisa, che gli allievi abbiano sempre sopra di loro l'occhio vigile del Direttore o degli Assistenti, che come padri amorosi parlino, servano di guida ad ogni evento, diano consigli ed amorevolmente correggano, che è quanto dire: mettere gli allievi nell'impossibilità di commettere mancanze.

87. Questo sistema si appoggia tutto sopra la ragione, la Religione e sopra l'amorevolezza; perciò esclude ogni castigo violento e cerca di tener lontani gli stessi leggeri castighi. Sembra che questo sia preferibile per le seguenti ragioni:

1. L'allievo preventivamente avvisato non resta avvilito per le mancanze commesse, come avviene quando esse vengono deferite al Superiore. Nè mai si adira per la correzione fatta o per il castigo minacciato oppure inflitto, perchè in esso vi è sempre un avviso amichevole e preventivo che lo ragiona, e per lo più riesce a guadagnare il cuore, cosicchè l'allievo conosce la necessità del castigo e quasi lo desidera.

2. La ragione più essenziale è la mobilità giovanile, che in un momento dimentica le regole disciplinari e i castighi che quelle minacciano. Perciò spesso un fanciullo si rende colpevole e meritevole di una pena,

cui egli non ha mai badato, che niente affatto ricordava nell'atto del fallo commesso, e che avrebbe per certo evitato se una voce amica l'avesse ammonito.

3. Il Sistema Repressivo può impedire un disordine, ma difficilmente farà migliori i delinquenti; e si è osservato che i giovanetti non dimenticano i castighi subiti, e per lo più conservano amarezza con desiderio di scuotere il giogo ed anche di farne vendetta. Sembra talora che non ci badino, ma chi tiene dietro ai loro andamenti conosce che sono terribili le reminiscenze della gioventù; e che dimenticano facilmente le punizioni dei genitori, ma assai difficilmente quelle degli educatori. Vi sono fatti di alcuni che in vecchiaia vendicarono brutalmente certi castighi toccati giustamente in tempo di loro educazione. Al contrario il Sistema Preventivo rende amico l'allievo, che nell'Assistente ravvisa un benefattore che lo avverte, vuol farlo buono, liberarlo dai dispiaceri, dai castighi, dal disonore.

4. Il Sistema Preventivo rende avisato l'allievo in modo che l'educatore potrà tuttora parlare col linguaggio del cuore, sia in tempo della educazione, sia dopo di essa. L'educatore, guadagnato il cuore del suo protetto, potrà esercitare sopra di lui un grande impero, avisarlo, consigliarlo ed anche correggerlo allora eziandio che si

troverà negli impieghi, negli uffizi civili e nel commercio. Per queste e molte altre ragioni pare che il Sistema Preventivo debba prevalere al Repressivo.

II

Applicazione del Sistema Preventivo

88. La pratica di questo sistema è tutta appoggiata sopra le parole di San Paolo che dice: *Charitas patiens est... Omnia suffert, omnia sperat, omnia sustinet* (I Cor., XIII, 4, 7). La carità è benigna e paziente; soffre tutto, ma spera tutto e sostiene qualunque disturbo. Perciò soltanto il cristiano può con successo applicare il Sistema Preventivo. Ragione e Religione sono gli strumenti di cui deve costantemente far uso l'educatore, insegnarli, egli stesso praticarli, se vuol essere obbedito ed ottenere il suo fine.

89. Il Direttore pertanto deve essere tutto consacrato a' suoi educandi, nè mai assumersi impegni che lo allontanino dal suo uffizio, anzi trovarsi sempre co' suoi allievi tutte le volte che non sono obbligatamente legati da qualche occupazione, eccetto che siano da altri debitamente assistiti.

90. I Maestri, i Capi d'arte, gli Assistenti devono essere di moralità conosciuta. Studino di evitare come la peste ogni sorta di

affezioni od amicizie particolari con gli allievi, e si ricordino che il traviamiento di un solo può compromettere un Istituto educativo. Si faccia in modo che gli allievi non siano mai soli. Per quanto è possibile gli Assistenti li precedano nel sito dove devono raccogliere; si trattengano con loro fino a che siano da altri assistiti; non li lascino mai disoccupati.

91. Si dia ampia libertà di saltare, correre, schiamazzare a piacimento. La ginnastica, la musica, la declamazione, il teatrino, le passeggiate sono mezzi efficacissimi per ottenere la disciplina, giovare alla moralità ed alla sanità. Si badi soltanto che la materia del trattenimento, le persone che intervengono, i discorsi che hanno luogo non siano biasimevoli. Fate tutto quello che volete, diceva il grande amico della gioventù San Filippo Neri, a me basta che non facciate peccati.

92. La frequente Confessione, la frequente Comunione, la Messa quotidiana sono le colonne che devono reggere un edificio educativo, da cui si vuole tener lontane la minaccia e la sferza. Non mai obbligare i giovanetti alla frequenza dei Santi Sacramenti, ma soltanto incoraggiarli e porgere loro comodità di approfittarne. Nei casi poi di Esercizi Spirituali, tridui, novene, predicazioni, catechismi si faccia rilevare la bellezza, la grandezza, la santità di quella

Religione che propone dei mezzi così facili, così utili alla civile società, alla tranquillità del cuore, alla salvezza dell'anima, come appunto sono i Santi Sacramenti. In questa guisa i fanciulli restano spontaneamente invogliati a queste pratiche di pietà, vi si accosteranno volentieri, con piacere e con frutto.

93. Si usi la massima sorveglianza per impedire che nell'Istituto siano introdotti compagni, libri o persone che facciano cattivi discorsi. La scelta d'un buon portinaio è un tesoro per una Casa di educazione.

94. Ogni sera dopo le ordinarie preghiere, e prima che gli allievi vadano a riposo, il Direttore, o chi per esso, indirizzi alcune affettuose parole in pubblico dando qualche avviso o consiglio intorno a cose da farsi o da evitarsi; e studi di ricavare le massime da fatti avvenuti in giornata nell'Istituto o fuori; ma il suo sermone non oltrepassi mai i due o tre minuti. Questa è la chiave della moralità, del buon andamento e del buon successo dell'educazione.

95. Si tenga lontana come la peste l'opinione di taluno che vorrebbe differire la prima Comunione ad un'età troppo inoltrata, quando per lo più il demonio ha preso possesso del cuore di un giovanetto, a danno incalcolabile della sua innocenza. Secondo la disciplina della Chiesa primitiva si solevano dare ai bambini le ostie consacrate che sopravanzavano nella Comunione pa-

squale. Questo serve a farci conoscere quanto la Chiesa ami che i fanciulli siano ammessi per tempo alla Santa Comunione. Quando un giovanetto sa distinguere tra pane e pane, e palesa sufficiente istruzione, non si badi più all'età, e venga il Sovrano celeste a regnare in quell'anima benedetta.

96. I catechismi raccomandano la frequente Comunione; San Filippo Neri la consigliava ogni otto giorni ed anche più spesso. Il Concilio Tridentino dice chiaro che desidera sommamente che ogni fedele cristiano quando va ad ascoltare la Santa Messa faccia eziandio la Comunione. Ma questa Comunione, sia non solo spirituale, ma bensì sacramentale, affinchè si ricavi maggior frutto da questo augusto e divin sacrificio (*Conc. Trid.*, sess. XXII, cap. vi).

III

Utilità del Sistema Preventivo

97. Taluno dirà che questo sistema è difficile in pratica. Osservo che da parte degli allievi riesce assai più facile, più soddisfacente, più vantaggioso. Da parte poi degli educatori racchiude alcune difficoltà, che però restano diminuite, se l'educatore si mette con zelo all'opera sua. L'educatore è un individuo consacrato al bene de' suoi

allievi, perciò deve essere pronto ad affrontare ogni disturbo, ogni fatica per conseguire il suo fine, che è la civile, morale, scientifica educazione de' suoi allievi.

98. Oltre ai vantaggi sopra esposti si aggiunge ancora qui che:

1. L'allievo sarà sempre pieno di rispetto verso l'educatore e ricorderà ognor con piacere la direzione avuta, considerando tuttora quali padri e fratelli i suoi Maestri e gli altri superiori. Dove vanno questi allievi per lo più sono la consolazione della famiglia, utili cittadini e buoni cristiani.

2. Qualunque sia il carattere, l'indole, lo stato morale di un allievo all'epoca della sua accettazione, i parenti possono vivere sicuri, che il loro figlio non potrà peggiorare, e si può dare per certo che si otterrà sempre qualche miglioramento. Anzi certi fanciulli che per molto tempo furono il flagello de' parenti e perfino rifiutati dalle case correzionali, coltivati secondo questi princìpi, cangiarono indole, carattere, si diedero ad una vita costumata, e presentemente occupano onorati uffizi nella società, divenuti così il sostegno della famiglia, decoro del paese in cui dimorano.

3. Gli allievi che per avventura entrassero in un Istituto con tristi abitudini, non possono danneggiare i loro compagni. Nè i giovanetti buoni potranno ricevere nocumento da costoro, perchè non avvi nè

tempo, nè luogo, nè opportunità, perciocchè l'Assistente, che supponiamo presente, ci porrebbe tosto rimedio.

IV

Una parola sui castighi

99. Che regola tenere nell'infliggere castighi? *Dove è possibile non si faccia mai uso dei castighi:* dove la necessità chiede repressione, si ritenga quanto segue:

1. L'educatore tra gli allievi cerchi di farsi amare, se vuol farsi temere. In questo caso la sottrazione di benevolenza è un castigo che eccita l'emulazione, dà coraggio e non avvilisce mai.

2. Presso ai giovanetti è castigo quello che si fa servire per castigo. Si è osservato che uno sguardo non amorevole sopra taluni produce maggior effetto che non farebbe uno schiaffo. La lode quando una cosa è ben fatta, il biasimo quando vi è trascuratezza, è già un gran premio od un castigo.

3. Eccettuati *rarissimi* casi, le correzioni, i castighi non si diano mai in pubblico, ma privatamente, lungi dai compagni, e si usi massima prudenza e pazienza per fare che l'allievo comprenda il suo torto con la ragione e con la Religione.

4. Il percuotere in qualunque modo, il mettere in ginocchio con posizione dolorosa, il tirar le orecchie ed altri castighi simili debbonsi assolutamente evitare, perchè sono proibiti dalle leggi civili, irritano grandemente i giovani ed avviliscono l'educatore.

5. Il Direttore faccia ben conoscere le regole, i premi ed i castighi stabiliti dalle leggi di disciplina, affinchè l'allievo non si possa scusare dicendo: Non sapevo che ciò fosse comandato o proibito.

Se nelle nostre Case si metterà in pratica questo sistema, io credo che potremo ottenere grandi vantaggi senza venire nè alla sferza, nè ad altri violenti castighi. Da circa quarant'anni tratto con la gioventù, e non mi ricordo d'aver usato castighi di sorta, e con l'aiuto di Dio ho sempre ottenuto non solo quanto era di dovere, ma eziandio quello che semplicemente desideravo, e ciò da quegli stessi fanciulli di cui sembrava perduta la speranza di buona riuscita.

V

Altre raccomandazioni

100. Quelli che trovansi in qualche ufficio o prestano assistenza ai giovani, che la Divina Provvidenza ci affida, hanno tutti l'incarico di dare avvisi e consigli a qua-

lunque giovane della Casa, ogni qual volta vi è ragione di farlo, specialmente quando si tratta d'impedire l'offesa di Dio.

101. Ognuno procuri di farsi amare se vuol farsi temere. Egli conseguirà questo gran fine se con le parole e più ancora con i fatti, farà conoscere che le sue sollecitudini sono dirette esclusivamente al vantaggio spirituale e temporale de' suoi allievi.

102. Nell'assistenza poche parole, molti fatti, e si dia agio agli allievi di esprimere liberamente i loro pensieri: ma si stia attenti a rettificare ed anche correggere le espressioni, le parole, gli atti che non fossero conformi alla cristiana educazione.

103. I giovanetti sogliono manifestare uno di questi caratteri diversi: indole buona, ordinaria, difficile, cattiva. È nostro stretto dovere di studiare i mezzi che valgano a conciliare questi caratteri diversi, per far del bene a tutti senza che gli uni siano di nocumento agli altri.

104. A coloro che hanno sortito dalla natura un carattere, un'indole buona, basta la sorveglianza generale, spiegando le regole disciplinari e raccomandandone l'osservanza.

105. La categoria dei più è di coloro che hanno carattere ed indole ordinaria, alquanto volubile e proclive all'indifferenza: costoro hanno bisogno di brevi, ma frequenti raccomandazioni, avvisi e consigli. Bisogna incoraggiarli al lavoro, anche con pic-

coli premi, e dimostrando d'aver grande fiducia in loro senza trascurarne la sorveglianza.

106. Ma gli sforzi e le sollecitudini devono essere in modo speciale rivolti alla terza categoria, che è quella dei discepoli difficili, ed anche discoli. Il numero di costoro si può calcolare uno su quindici. Ogni superiore si adoperi per conoscerli, s'informi della loro passata maniera di vivere, si mostri loro amico, li lasci parlare molto, ma egli parli poco, ed i suoi discorsi siano brevi esempi, massime, episodi e simili. Ma non si perdano mai di vista, senza dar a divedere che si ha diffidenza di loro.

107. I Maestri, gli Assistenti, quando giungono tra i loro allievi, portino immediatamente l'occhio sopra di questi, e accorgendosi che taluno sia assente lo facciano tosto cercare, sotto apparenza di avergli che dire o raccomandare.

108. Qualora si dovesse a costoro fare un biasimo, dare avvisi o correzioni, non si faccia mai in presenza dei compagni. Si può nulladimeno approfittare di fatti, di episodi avvenuti ad altri per tirarne lode o biasimo che vada a cadere sopra coloro di cui parliamo.

109. Questi sono gli articoli preliminari del nostro Regolamento. Ma a tutti è indispensabile la pazienza, la diligenza e molta preghiera, senza cui sarebbe inutile ogni Regolamento.

Sac. GIOVANNI BOSCO

SEZIONE SECONDA

**Norme generali per l'applicazione
del Sistema Preventivo**

I

Educazione morale

110. Al principio dell'anno si faccia conoscere agli alunni il loro Regolamento,¹ dandone lettura in forma solenne dinanzi a tutta la comunità. Ogni settimana in giorno determinato se ne spieghi qualche articolo, aggiungendovi norme di buona educazione.

111. L'assistenza sia oculata e prudente, e non venga affidata solo ai chierici, ma anche ai sacerdoti e ai coadiutori. Tutti i confratelli non impediti si trovino in ricreazione e si prestino volentieri ovunque l'assistenza lo richiede.

112. I Superiori della Casa osservino oculatamente come procede l'assistenza degli alunni e, avvicinandosi i giorni delle due conferenze mensili, ne riferiscano al Direttore i difetti e le mancanze, affinchè egli esorti e provveda.

1. Il Regolamento al quale qui si accenna è quello che si legge per uso tradizionale agli alunni in principio dell'anno scolastico, e che perciò deve trovarsi in ogni Casa.

113. Gli allievi siano in ogni luogo ben assistiti, non si trovino mai troppo ristretti nei diversi luoghi di convegno. Si faccia anche in modo che vengano divisi secondo l'età e lo sviluppo.

114. Si esiga dagli alunni quella modestia e decenza del vestire che è voluta dal carattere religioso dei nostri Istituti e dallo spirito del nostro Fondatore.

115. S'impediscano con ogni cura le amicizie particolari, i bigliettini, il mettere le mani addosso, i crocchi in ricreazione, i discorsi cattivi e ogni indebito rapporto con gli esterni.

116. Chi con parole od azioni dà scandalo ai compagni e, nonostante gli opportuni avvisi, non si emenda, sia allontanato con fermezza, ma sempre con i dovuti riguardi.

117. Si tengano lontani dagli alunni i libri e i giornali pericolosi per la fede, per i costumi e per il profitto negli studi, non esclusi certi classici; e se qualcuno di tali libri fosse imposto dall'Autorità scolastica, sia convenientemente purgato.

All'inizio dell'anno si esiga dagli alunni convittori la lista completa dei libri che posseggono. L'introdurre libri o riviste immorali sia considerato mancanza grave. Di quando in quando si facciano accertamenti in merito.

118. Tutti i luoghi ove possa incontrarsi qualche pericolo per la moralità siano ben illuminati e sorvegliati; si vigili sulla bar-

beria, l'infermeria, la sagrestia e gli altri luoghi ove gli alunni hanno accesso.

I vari ambienti, fuori del tempo in cui vi stanno gli alunni, siano sempre chiusi e ne tenga le chiavi un Superiore.

119. Non si permetta agli alunni di studiare o di lavorare dopo le orazioni della sera, salvo casi di necessità eccezionali, e sempre con la dovuta assistenza.

120. Non si chiamino gli alunni in parlatorio durante le funzioni religiose, la scuola o lo studio senza uno speciale permesso del Direttore o del Prefetto; durante le ore di visita un socio sorvegli per impedire qualsiasi inconveniente e per dare opportuni schiarimenti ai visitatori.

121. Si riconosce la necessità di non togliere ai giovani convittori il vantaggio di un contatto con la vita sociale specialmente con la famiglia, salvo casi particolari. Le Conferenze degli Ispettori fisseranno le modalità opportune per le vacanze che cadono durante l'anno scolastico, come pure per le uscite dei convittori con i genitori nei giorni festivi.

122. Durante le vacanze si favorisca il soggiorno degli alunni nelle nostre Case e nelle colonie estive; ma queste siano organizzate in modo da costituire un sollievo ed anche un efficace mezzo di educazione religiosa e morale, secondo lo spirito di San Giovanni Bosco.

II

Educazione religiosa

(Costituzioni, artt. 4-7, 9).

123. Le pratiche di pietà prescritte per gli alunni sono quelle indicate nel manuale *Pratiche di pietà in uso nelle Case Salesiane*.

124. Il Ritiro Mensile si faccia alla fine o al principio del mese. Non manchi in tale occasione almeno un Confessore straordinario estraneo alla Casa.

125. Per gli Esercizi Spirituali si fissi il tempo più opportuno e si scelgano bene i predicatori, tra cui è desiderabile che uno abbia l'esperienza e l'autorità che provengono dall'ufficio di Direttore.

126. L'insegnamento della Religione e della Storia Sacra si faccia regolarmente in classe *almeno* due volte alla settimana, e, ove è possibile, ogni domenica vi sia mezz'ora di catechismo. Si tengano ogni anno gare catechistiche e di Apologetica; si dia con ogni serietà l'esame di Religione, distribuendo premi a coloro che conseguono le classificazioni migliori.

127. Per promuovere le vocazioni si tengano di tempo in tempo conferenze sulla scelta dello stato, soprattutto agli alunni delle classi superiori, facendo rilevare i vantaggi della vita religiosa ed ecclesiastica;

si abbiano cure speciali per gli alunni che sembrano chiamati alla vita salesiana.

128. Si promuovano tra gli alunni le varie Compagnie in uso nelle nostre Case; il Catechista, personalmente o per mezzo d'altri, abbia cura di esse e ne presieda le adunanze.

129. Le principali feste dell'anno siano celebrate con solennità, facendo eseguire il canto dagli alunni.

130. S'invitino i giovani che stanno per lasciare le nostre Case a iscriversi alla locale Unione Exallievi. Ai giovani che abbiano raggiunto l'età di sedici anni e diano garanzie di vita cristiana o desiderino cooperare nelle opere di apostolato secondo lo spirito di Don Bosco, si proponga l'iscrizione alla Pia Unione dei Cooperatori Salesiani.

III

Educazione intellettuale e professionale

(Costituzioni, artt. 3, 5, 7, 78, 79).

131. Nella trattazione delle materie d'insegnamento e nella scelta dei libri di testo, pur uniformandosi ai programmi prescritti dallo Stato, si seguano per quanto è possibile i criteri, i metodi e le indicazioni che suggerirà l'Ispettore.

132. Si dia la preferenza ai libri di testo di edizione salesiana; se questi mancano,

si adottino altri testi tecnicamente ben fatti e moralmente sicuri.

133. Si coltivi con cura speciale la lingua latina, che è la lingua della Chiesa, e si cerchi di farla apprezzare e amare dai giovani come elemento precipuo di cultura. Non manchi la lettura in classe degli scrittori cristiani.

134. La formazione professionale, teorica e pratica, sia quale è richiesta dai bisogni dei tempi e dei progressi tecnici.

135. Si coltivino la musica e il canto per una maggior formazione dei giovani e per una più viva partecipazione alle funzioni liturgiche.

136. Al termine dell'anno scolastico, o all'inizio del seguente, si faccia con solennità la premiazione degli alunni.

IV

Educazione fisica e igiene

137. Il vitto degli alunni sia sano e nutriente; i locali a loro destinati rispondano alle norme igieniche quanto alla nettezza, all'aerazione, all'illuminazione.

138. Anche gli Assistenti vegolino sulla pulizia dei vari ambienti; in caso che essa lasci a desiderare, ne avvertano il Prefetto.

139. L'infermeria sia isolata quanto più è possibile dal resto della Casa, e di facile disinfezione.

140. Gli alunni non abbiano mai più di due ore e mezzo consecutive di lavoro mentale.

Si vegli dai Maestri e Assistenti che non tengano al banco di studio o di lavoro posizioni sconsigliate dall'igiene, e che l'illuminazione sia tale da non recar danno alla vista.

141. Le ricreazioni si facciano per lo più all'aperto e non siano troppo lunghe; si preferiscano i giuochi che mettono in esercizio tutta la persona.

142. La durata del riposo notturno sia proporzionata all'età e alla stagione, secondo i suggerimenti degli igienisti.

143. Siano insegnate agli alunni le norme elementari dell'igiene personale, e si procuri che si abituino alla nettezza del corpo e degli abiti.

144. Sia coltivata con moderazione la ginnastica in palestra e all'aperto; ma si eviti l'acrobatismo, lo spirito militaresco e ogni cosa che possa danneggiare fisicamente o moralmente.

145. Gli alunni abbiano settimanalmente una passeggiata di circa due ore. Le gite scolastiche siano moderate nella spesa e non superino la durata di un giorno. Per altri viaggi straordinari si richiede l'autorizzazione dell'Ispettore.

SEZIONE TERZA

Uffici particolari

I

Il Direttore e il suo Consiglio

(*Costituzioni, artt. 26, 42, 47, 48, 52, 53, 99-103, 109-119, 160-162, 173, 179, 183, 184.*)

146. Il Direttore riconoscerà pienamente e farà riconoscere dai suoi confratelli l'autorità del Rettor Maggiore, dei Membri del Consiglio Superiore e dell'Ispettore, e ne comunicherà loro prontamente le disposizioni.

147. Verso l'Ispettore, oltre all'esatto adempimento di quanto gli è imposto dalle Costituzioni, egli manifesterà la sua sotto-missione segnatamente:

1. intendendosi previamente con lui prima di assumere impegni con Curie, con Comitati o Autorità civili;

2. chiedendo il consenso per i cambiamenti nella disciplina, nell'ufficio dei suoi confratelli, per l'apertura o soppressione di classi o laboratori, e per ogni modificazione dell'edificio;

3. ricorrendo a lui nelle difficoltà con le Autorità amministrative, scolastiche ed ecclesiastiche;

4. soddisfacendo sollecitamente e filialmente ai propri doveri finanziari verso di lui.

148. Inoltre, i Direttori delle Case non regolari hanno il dovere di consultare l'Ispettore nei casi in cui, secondo l'art. 114 delle Costituzioni, è richiesto il parere e consenso del Consiglio locale.

149. Le informazioni sulla condotta morale dei suoi dipendenti siano da lui date all'Ispettore in forma riservata.

150. Raduni il Consiglio della Casa almeno una volta al mese, notificando qualche giorno prima, se può, gli argomenti da trattarsi nelle adunanze; dia la dovuta importanza al parere del suo Consiglio e faccia redigere in apposito registro il verbale, che sarà firmato da tutti i membri e conservato in Archivio.

Ricordi a sè e agli altri l'obbligo del segreto che, in alcuni casi, onera gravemente la coscienza.

151. Egli ha l'obbligo di vegliare con paterna sollecitudine principalmente sulla condotta e formazione dei soci e poi sull'accurata educazione degli alunni. Perciò non cerchi e, per quanto può, non accetti occupazioni estranee al suo ufficio, e non si assenti per un tempo notevole dalla Casa senza necessità e senza il permesso dell'Ispettore.

152. Tenga ogni mese due conferenze ai soci della Casa per animarli alla pratica delle virtù religiose e all'esatto adempimento dei loro doveri. Agl'Insegnanti, Capi d'arte

e Assistenti faccia inoltre almeno tre conferenze all'anno sul sistema educativo insegnato e praticato da San Giovanni Bosco.

Rilegga con frequenza per suo conto i Ricordi confidenziali di San Giovanni Bosco ai Direttori.

153. Riceva con bontà ogni mese il rendiconto da ciascun confratello della Casa, e inviti egli stesso coloro che non si presentano spontaneamente. Rammenti poi la grave obbligazione impostagli dalle Costituzioni (art. 183) di compiere tutti i doveri del Maestro dei novizi verso i professi temporanei della propria Casa. Abbia infine cura speciale dei sacerdoti giovani e procuri che diano regolarmente gli esami del quinquennio.

154. Sia anche sollecito dei bisogni materiali dei suoi confratelli; in particolare provveda loro i libri necessari per gli studi che fanno con l'autorizzazione dei Superiori. Abbia cura della loro salute e li visiti con frequenza se ammalati.

Venendo a mancare un confratello, rediga la lettera mortuaria nella lingua del luogo e la invii a tutte le Case della nazione. Mandi anche alcuni esemplari al Consiglio Superiore e a ogni Ispettore.

155. I Maestri di scuola, i Capi d'arte e soprattutto gli Assistenti possibilmente siano Salesiani. Se la necessità costringe ad assumere persone esterne, il Direttore s'informi

bene della loro perizia tecnica e specialmente dei loro principi religiosi e morali; a nessuno degli esterni permetta di fumare nell'interno dell'Istituto.

Parimente dia loro norme circa il metodo di assistere e di istruire gli alunni, li avverta di non ricevere incarichi da essi, e offra loro la comodità di fare gli Esercizi Spirituali per Pasqua con gli alunni.

156. Se alla Casa è annesso l'Oratorio, d'intesa con l'Ispettore ne affidi la gestione a un sacerdote, sempre sotto la sua dipendenza, e da lui si faccia mensilmente dar conto della gestione stessa e dell'andamento dell'Oratorio. Lo lasci libero da ogni occupazione incompatibile con tale ufficio, e gli dia gli aiuti morali e materiali di cui può avere bisogno.

157. L'accettazione e il licenziamento degli alunni e le relazioni con i loro parenti spettano al Direttore, come capo e responsabile dell'Istituto. Ne affiderà normalmente le pratiche al Prefetto e, quando lo riterrà opportuno, incaricherà uno o più membri del Consiglio di comunicare ai parenti le informazioni sulla condotta e profitto degli alunni. Riservi a sè le comunicazioni di carattere delicato.

Tenendo presente lo scopo di tutti gl'Istituti Salesiani, indicato nell'articolo primo delle Costituzioni, favorisca con riduzioni i giovani bisognosi e meritevoli.

158. Le parti odiose e le correzioni disciplinari siano da lui affidate ad altri.

159. Agli alunni che tornano in famiglia per le vacanze, dia il foglietto: *Ricordi per passar bene le vacanze*, e, dove convenga, una lettera di raccomandazione per il Parroco, onde procurarsi da lui un'attestazione di buona condotta, da presentare al ritorno.

160. Tenga in ordine il registro delle sue spese ed entrate e mensilmente le passi al Prefetto per la regolare registrazione nella contabilità unitaria. Vigili perchè questa sia tenuta con diligenza e precisione e si renda periodicamente conto di tutta la situazione economica della Casa.

161. Non tenga presso di sè il sopravanzo dell'esercizio finanziario annuale, ma lo trasmetta all'Ispettore, il quale ne disporrà per i bisogni dell'Ispettorìa.

162. Provveda che il denaro eccedente i bisogni giornalieri sia depositato presso banche. Il relativo conto bancario sia di norma intestato all'Istituto e ne abbiano la firma congiuntamente e separatamente il Direttore e il Prefetto.

163. Presentandoglisi l'occasione di ricevere pii legati di culto e di beneficenza, è preferibile che siano accettati dall'Ispettore, anzichè dal Direttore: e ciò per il diverso trattamento che viene fatto dal Codice di Diritto Canonico nei due casi.

164. Tenga o faccia tenere aggiornata la cronaca della Casa, dove sono da registrare in primo luogo le notizie sulla natura e lo scopo di essa, e poi tutti gli avvenimenti di qualche importanza, con le rispettive date.

165. Abbia sempre in ordine l'Archivio, nel quale debbono conservarsi i seguenti documenti:

1. La raccolta dei nostri Privilegi; gli Atti della Santa Sede che riguardano o possono interessare la nostra Società;

2. le Costituzioni; i Regolamenti; gli Atti del Consiglio Superiore; le Deliberazioni del Consiglio Ispettoriale e le Circolari dell'Ispettore; le prescrizioni ed avvertenze dell'Ispettore in visita o di qualche Visitatore straordinario; la cronaca della Casa e il registro con i verbali delle riunioni del Consiglio della Casa;

3. le lettere di elezione dei Direttori che ebbe la Casa;

4. un registro del personale della Casa, dove si indicheranno le generalità, la Casa di provenienza, gli uffici affidati a ciascuno, la durata della dimora, i risultati degli esami subiti durante la residenza nella Casa;

5. gli strumenti di compra o vendita di immobili o beni, con le relative piante o mappe; le scritture private di qualunque genere;

6. le autorizzazioni dei Superiori per acquisti o alienazioni e per i lavori di costruzione, ecc., con i rispettivi disegni approvati dai Superiori e dalle Autorità civili;

7. le procure intestate ai membri della Casa;

8. un registro degli oneri (Messe, posti gratuiti, servizi da prestarsi al Parroco o ad altri, ecc.), dove si noteranno origine e modalità di tali obbligazioni;

9. i registri detti dei conti correnti e delle pensioni, classificati anno per anno;

10. copia di tutti i rendiconti amministrativi inviati all'Ispettore;

11. la raccolta di tutti i registri scolastici, con le generalità degli alunni e i voti degli esami;

12. tutti gli atti riguardanti la Casa, emanati da qualsiasi autorità od ufficio, e gli altri documenti di speciale importanza.

166. Curi l'efficienza dell'ufficio locale dei Cooperatori e d'accordo con l'Ispettore, vi preponga un sacerdote quale Delegato locale, affinchè organizzi e favorisca il funzionamento del centro annesso alla Casa e dei centri vicini, secondo le norme del « Manuale Dirigenti ».

Abbia uguale cura degli Exallievi.

167. Tenga pure un registro delle persone benemerite verso la Casa, per gl'inviti alle feste, accademie, premiazioni ecc.

II

Il Prefetto

(*Costituzioni, artt. 117, 119*).

168. Il Prefetto, in quanto fa le veci del Direttore, ne sia il fedele interprete e si attenga alle prescrizioni contenute nel capo precedente.

169. Se è necessario, gli saranno assegnati uno o più aiutanti, ai quali verranno affidate quelle mansioni che si crederà meglio per il buon andamento della Casa.

170. Raccolga giornalmente tutti gl'incassi della Casa e si regoli in conformità dell'articolo 162. Nel fare le spese e provviste, lavori e riparazioni, proceda d'intesa con il Direttore.

171. Tenga l'inventario esatto degli immobili e mobili appartenenti alla Casa.

172. Si adoperi per soddisfare al più presto possibile i debiti contratti, tenendo come debiti privilegiati quelli verso le Case Salesiane.

173. Spedisca con puntuale regolarità il conto delle pensioni, provviste e riparazioni ai parenti o benefattori degli alunni, e le fatture per lavori eseguiti in Casa.

174. Ai nuovi alunni faccia assegnare un posto in refettorio e dormitorio, e li presenti al Direttore, al Catechista e al Consigliere Scolastico o Professionale.

175. Noti la data e, prudentemente, anche la ragione della partenza degli alunni dalla Casa; in caso di morte compia le pratiche prescritte.

176. La disciplina generale della Casa e i provvedimenti disciplinari straordinari spettano al Prefetto. Nel caso di provvedimenti straordinari per gli alunni egli proceda di comune accordo con il Consigliere.

177. È ufficio del Prefetto ricevere gli estranei che vengono per affari, lavori, ecc.

178. È suo dovere provvedere alla pulizia e alla manutenzione accurata della Casa.

III

Il Catechista

(*Costituzioni, artt. 118, 119*).

179. È ufficio del Catechista vegliare, sotto la guida del Direttore, sulla vita religiosa dei confratelli e sulla condotta religiosa e morale degli alunni, e far note al Direttore le irregolarità e le infrazioni che vi osserva, come pure le necessità e le lagnanze di cui viene a cognizione. In particolare gli è affidata l'assistenza dei chierici: è anche suo dovere esercitarli nelle Sacre Cerimonie. Riguardo agli alunni osservi quanto è stabilito nei Capi I e II della Sezione II.

180. Istruisca al più presto possibile i nuovi alunni intorno alle regole principali

della Casa; s'informi se hanno già ricevuto la prima Comunione e la Cresima; in caso negativo provveda perchè siano ben preparati a questi Sacramenti e li ricevano non appena se ne offra propizia occasione.

181. Conferisca spesso con gli altri Superiori, Maestri e Assistenti intorno alla condotta religiosa e morale degli alunni, per poterli opportunamente correggere e per prevenire ogni disordine.

182. A lui è affidata la cura, oltre che delle Compagnie, anche della chiesa e del culto. Provveda perciò al servizio e al decoro delle sacre funzioni, intendendosi con il Direttore per l'orario delle Messe, per i catechismi domenicali, per la predicazione, come pure per l'acquisto degli arredi e oggetti necessari; di questi tenga l'elenco e ne sorvegli la conservazione, pulitura e riparazione.

183. Altro ufficio del Catechista è la vigilanza sulle condizioni sanitarie dei confratelli e alunni, e sull'infermeria. Ammalandosi un alunno, procuri che sia condotto all'infermeria, avvertendone al più presto il Direttore e provvedendo per la visita medica. A questa si trovi presente, prenda nota delle prescrizioni del medico, anche quanto al vitto, e invigili perchè siano osservate.

IV

Il Consigliere Scolastico e Professionale e il Preside

(*Costituzioni, artt. 3, 119*).

184. È compito del Consigliere Scolastico e Professionale attendere alla disciplina ordinaria degli alunni e provvedere, d'intesa con il Direttore, al regolare funzionamento delle scuole, compresa quella di canto. È necessario per questo che egli conosca le disposizioni legislative in materia di studi, per quel che si riferisce alle scuole a lui affidate.

185. Fermo restando il disposto dell'articolo 117 delle Costituzioni e 176 dei Regolamenti, egli attende alla disciplina degli alunni.

Con tutta prudenza potrà farsi aiutare da allievi più grandi per facilitare la disciplina nello studio, nel refettorio ecc.

186. In principio dell'anno e ogniqualvolta ne veda l'opportunità, raduni il personale insegnante e gli Assistenti per trattare dei mezzi più adatti a promuovere lo studio e il profitto. Egli poi segua l'andamento della scuola e della disciplina, e con carità dia le opportune norme e consigli ai Maestri, specialmente se principianti.

187. Procuri che ogni mese abbia luogo la riunione di cui all'art. 200, e del risul-

tato informi il Direttore, al quale spetta firmare la relativa pagella da spedirsi in tempi determinati ai parenti.

188. Abbia cura che siano provveduti i libri e gli oggetti scolastici di cui abbisognano gli alunni; accolga le lagnanze che gl'Insegnanti e gli Assistenti avessero da esporre a carico degli alunni. I provvedimenti disciplinari, ove occorran, in via ordinaria spettano al Consigliere.

189. A lui è affidata anche la vigilanza sul teatrino, sulle accademie, sulle declamazioni e l'organizzazione delle esposizioni. Però la scelta e l'oculata revisione dei films da proiettare agli alunni è sotto la diretta responsabilità del Direttore.

190. Negli Stati in cui la legge richieda una persona responsabile (Preside) del settore scolastico di fronte all'Autorità civile, tale ufficio sia normalmente affidato a un Superiore distinto dal Direttore.

191. Il Preside, pur essendo il diretto responsabile del suo ufficio di fronte all'Autorità scolastica civile, eserciterà tale compito in perfetta armonia e dipendenza dal Direttore della Casa religiosa e in accordo con i confratelli aventi uffici, che dal punto di vista amministrativo, disciplinare e pedagogico sono connessi con l'attività di cui egli è titolare.

V

Il Capo Laboratorio

192. Il Capo ha la responsabilità del buon andamento educativo e didattico del laboratorio, nella debita dipendenza dai Superiori competenti.

193. Il Capo deve curare il perfezionamento e l'aggiornamento professionale dei confratelli che lo coadiuvano nel laboratorio, e promuovere la collaborazione costante e l'affiatamento con essi, e sentirsi responsabile con i Superiori della formazione religiosa dei giovani confratelli addetti al suo laboratorio.

194. Sempre in dipendenza dal Prefetto e d'accordo con i Capi, procuri che non manchi il lavoro e ne stabilisca la relativa tariffa, astenendosi da tutto ciò che può sembrare concorrenza ai laboratori esterni.

195. Tenga l'inventario degli strumenti e del materiale dei laboratori, e si tenga informato dei progressi tecnici delle singole arti.

196. Fermo restando che l'amministrazione è unica e alle dipendenze del Prefetto, il Capo laboratorio ha la responsabilità amministrativa di questo, per quanto concerne la sua attività ordinaria, compreso l'incarico di tenere le relazioni con i clienti. Il Capo laboratorio preparerà il preventivo e lo

studio tecnico dei contratti; le successive operazioni amministrative saranno svolte dal Prefetto.

Nel caso che uno o più Capi laboratorio siano esterni, il Prefetto ha la responsabilità diretta dell'amministrazione, facendosi in ciò coadiuvare, quando occorra, da uno o più Capi Ufficio.

VI

Il Maestro di scuola e il Maestro d'arte

197. Oltre i doveri enunciati agli articoli 131 e seguenti, i Maestri di scuola e i Capi d'arte hanno pure quelli di essere puntuali a trovarsi nella scuola o nel laboratorio al momento dell'entrata degli alunni, per farvi osservare l'ordine e il silenzio; di notificare tosto al Consigliere i nomi degli assenti; e di provvedere alla necessaria assistenza qualora dovessero allontanarsi per qualche motivo.

198. Il Maestro di scuola distribuisca la materia mese per mese, si prepari bene ogni giorno alla scuola, corregga accuratamente i compiti, non trascuri la calligrafia, la nettezza dei quaderni e dei libri degli alunni, tenga in ordine i suoi registri. Mantenga le nostre usanze tradizionali, cioè: il saggio, almeno mensile, da consegnarsi corretto al Consigliere Scolastico; la lettura settima-

nale di autori latini cristiani; la breve esortazione agli alunni perchè celebrino devotamente le novene e le feste.

199. Evitino più che sia possibile di ricorrere a provvedimenti disciplinari, e se non ne possono fare a meno, non mandino gli alunni fuori di scuola o di laboratorio. Nei casi più gravi facciano chiamare il Consigliere o accompagnare da lui l'alunno.

200. Il Maestro d'arte e il Capo squadra agricolo diano ogni sabato, d'accordo con l'Assistente, i voti di lavoro agli alunni e il loro parere sulla condotta morale dei medesimi. Ogni mese poi, in una riunione a cui prenderanno parte i Superiori, gli Insegnanti, i Capi d'arte e gli Assistenti, si diano i voti di lavoro, studio e condotta degli alunni.

201. Per l'onomastico degl'Insegnanti, o per qualunque altra festa in loro onore, non si permetta agli alunni alcun regalo, ma solo, come segno di gratitudine, la lettura di qualche componimento al termine della scuola, previa intesa con il Direttore.

VII

Gli Assistenti

202. Gli Assistenti conformino la propria condotta al modello tracciato dallo stesso San Giovanni Bosco all'articolo 86. Quindi

la loro presenza fra gli alunni non sia soltanto materiale, ma efficacemente educativa. Essi sono i più direttamente responsabili della disciplina e moralità.

203. Se poi per qualche ragione devono lasciare temporaneamente il proprio posto, ne chiedano licenza al Consigliere e in ogni caso non si allontanino finchè non siano sostituiti.

204. Notando l'assenza di un alunno da qualunque luogo, ne informino prontamente chi di ragione.

205. Gli Assistenti tengano nota di tutto per assegnare agli alunni i voti di condotta. Di questi diano comunicazione settimanalmente al Consigliere o, in sua assenza, al Prefetto; ma avvenendo cose gravi, ne facciano pronta relazione.

206. Non facciano mai rimproveri collettivi, e ricordino che i provvedimenti disciplinari sono riservati al Consigliere o al Prefetto.

207. Vegolino attentamente a impedire ogni parola, azione o facezia contraria alla decenza. Scoprendo mancanze contro la moralità, ne avvertano immediatamente il Direttore, cui spetta fare le indagini.

208. In dormitorio vi è un Assistente e un Vice-assistente. Essi vegolino sulla pulizia della persona, degli abiti e dei letti; facciano osservare rigoroso silenzio e non permettano che alcuno entri o rimanga in dormitorio senz'assistenza.

VIII

Il Dispensiere

209. Il Dispensiere è incaricato di tutte le piccole somministrazioni che occorrono agli alunni, nonchè della distribuzione di ciò che essi avessero dato in deposito, sotto la dipendenza del Prefetto e secondo le norme che da lui verranno date.

210. In apposito registro tenga nota dei nomi degli alunni, degli oggetti a ciascuno somministrati e del loro importo; e ne renda conto al Prefetto.

IX

I Commissionieri

211. I Commissionieri sono incaricati di fare le spese per la Casa, la cucina, i laboratori e altre commissioni, sotto la dipendenza del Prefetto e secondo le norme da lui ricevute.

212. In appositi registri tengano nota specificata di tutte le spese, per poterne render conto ogni volta che ne siano richiesti.

213. Sugeriscano al Prefetto quanto credono opportuno per l'economia della Casa, anche nelle piccole spese; ma nulla facciano senza il suo previo consenso.

X

Il Cuoco

214. Il Cuoco è responsabile della sana ed economica preparazione dei cibi e della puntualità nel servirli, come pure della nettezza dei locali e degli utensili.

Vegli anche sulla condotta e diligenza di tutto il personale addetto alla cucina.

215. Per ogni necessità si rivolga al Prefetto, da cui dipende in modo particolare, e ricorra a lui quando vedesse qualche disordine o irregolarità.

216. Non lasci entrare in cucina nessuno che non sia a ciò autorizzato dai Superiori: e a nessuno distribuisca commestibili o bevande senza l'autorizzazione suddetta.

XI

Il Guardarobiere

217. Il Guardarobiere è incaricato di custodire gli oggetti di biancheria e vestiario appartenenti a quanti vivono nella Casa, di curarne a tempo debito la lavatura e la riparazione, nonchè la distribuzione nei giorni a ciò stabiliti. Prenda nota in apposito registro dei capi del corredo di ciascun alunno.

218. Si assicuri che gli oggetti appartenenti a ciascuno siano debitamente contrassegnati con cifre o iniziali, così da potersi distinguere dagli altri.

219. Se qualcuno lascia temporaneamente la Casa, egli ne ritiri e tenga in custodia tutto il corredo personale.

XII

Il Portinaio

220. Al Portinaio è affidata la vigilanza su quanti entrano in Casa o ne escono; perciò si trovi sempre al suo posto, ma gli sia assegnato un supplente per le ore in cui deve per giuste ragioni assentarsi. A lui spetta generalmente dar i segnali dell'orario della giornata e chiudere alla sera tutte le porte di comunicazione con l'esterno.

221. Lasci uscire solo chi ne abbia il dovuto permesso dal Superiore, e non permetta agli alunni di fermarsi in portineria senza giusto motivo.

222. Curi il decoro della persona e la gentilezza dei modi nel ricevere chi si presenta; non ammetta nessuno a parlare con i Superiori e con gli alunni se non nelle ore stabilite, e consegna al Direttore le lettere.

Particolare cura e garbo usi nel rispondere al telefono. Prenda nota delle comunicazioni che riceve e le trasmetta a chi di dovere. Vigili sull'uso del telefono secondo le norme avute dal Superiore.

223. Gli è vietato ricevere mance, vendere o comprare commestibili, ritenere presso di sè denaro od altre cose degli alunni.

XIII

Il Sagrestano

224. Il Sagrestano è incaricato dell'ordine e pulizia della chiesa o cappella e di quanto vi si trova, di preparare tutto quel che occorre per le sacre funzioni e di custodire quanto serve al culto. Stia in ogni cosa agli ordini del Catechista o del sacerdote incaricato della chiesa.

225. Non tenga in chiesa deposito di scale o di altre cose che disdicano al decoro e alla santità del luogo.

226. Curi diligentemente la pulizia dei vasi sacri, faccia a tempo debito lavare e stirare la biancheria di chiesa ed eseguire le necessarie riparazioni.

227. Se gli è affidata la chiave del Tabernacolo, la custodisca gelosamente, secondo le prescrizioni ecclesiastiche a tale riguardo.

XIV

Il teatrino e il suo Capo

228. Al Capo del teatrino spetta stabilire, d'accordo con il Direttore e con il Consigliere, quanto concerne i trattenimenti, curarne la preparazione e l'esecuzione, e vegliare sulla condotta di quanti vi hanno parte. Potrà essere aiutato nelle sue mansioni dal Suggeritore, o anche da qualche Maestro o Assistente, con il consenso del Direttore.

229. Scelga, sempre d'intesa con il Direttore, produzioni adatte per gli alunni, senza preoccuparsi degli spettatori esterni.

Escluda tutto ciò che è violento, immorale, passionale o volgare, e la rappresentazione di caratteri crudeli o malvagi.

Elimini anche le produzioni troppo lunghe: in via ordinaria la durata dei trattenimenti non deve oltrepassare le due ore e mezzo.

230. Nel vestiario teatrale si eviti la troppa eleganza e fastosità e si osservi la più rigorosa decenza.

231. Scelga gli attori tra gli alunni migliori per condotta, ma non sempre i medesimi.

232. S'intenda con i Maestri di canto e di musica per i pezzi da eseguirsi negli intermezzi, i quali dovranno essere brevi più che sia possibile.

233. Assista sempre alle prove, escludendone quanti non vi hanno parte; non permetta che quelle serali siano protratte troppo a lungo, e al termine di esse invigili perchè tutti nel massimo silenzio siano subito accompagnati a dormire.

234. Proibisca assolutamente l'entrata sul palco, e soprattutto nella camera degli attori, alle persone non addette al teatro; vegli perchè quelli si vestano e si spoglino con la maggior modestia possibile, e non permetta loro di trattenersi in particolari colloqui.

235. Non faccia preparare il palcoscenico in giorno festivo.

XV

Il personale addetto all'infermeria

236. L'Assistente dell'infermeria e l'Infermiere sono entrambi incaricati, come rappresentanti del Catechista, di prestare le necessarie cure agli infermi e di vegliare sulla moralità e sull'ordine; perciò si trovi sempre nell'infermeria almeno uno di loro.

237. A tutela della moralità facciano osservare scrupolosamente i Regolamenti.

238. Provvedano a far amministrare in tempo i Santi Sacramenti ai malati gravi.

239. Non permettano ai convalescenti di uscire dall'infermeria nè di aver rapporti

con i sani, se non per giusto motivo; di entrare senza necessità nelle camere dei malati più gravi; di far chiasso durante le ore di ricreazione. Li trattengano in buone letture, nello studio del catechismo, e in occupazioni a loro convenienti.

240. Non lascino visitare gli ammalati se non da chi sia munito di un permesso del Catechista o del Prefetto.

241. Quando, a giudizio del medico uno è guarito, dispongano che ritorni alle sue ordinarie occupazioni.

242. Ogni tanto l'Infermiere dia al Catechista o al Prefetto la nota di coloro che ricevono i pasti nell'infermeria.

243. L'infermeria abbia possibilmente un altare, e si procuri agli ammalati comodità di assistere alla Santa Messa ogni giorno e di ricevere con frequenza i Santi Sacramenti.

XVI

Personale esterno

244. Nell'assumere personale esterno, il Direttore s'informi bene della sua preparazione e specialmente dei suoi principi religiosi e morali.

245. Per l'accettazione del personale addetto ai servizi e risiedente in Casa, si richieda l'attestato di buona condotta e il

certificato penale. Si prendano informazioni da fonte privata degna di fede. Non si accettino quelli che non fecero buona prova in altra Casa Salesiana.

246. Per il trattamento economico del personale esterno si seguano le direttive della dottrina sociale della Chiesa e le norme legali vigenti in ogni Stato, per prevenire pretese e liti in caso di licenziamento.

247. È vietato al personale di servizio assumere commissioni estranee al proprio impiego, accettare mance, intromettersi in affari concernenti la Casa, avere familiarità con gli alunni. Non sia ammesso alla tavola dei confratelli.

248. Si dia comodità di compiere le pratiche di pietà del buon cristiano, di accostarsi ai Sacramenti e di fare gli Esercizi Spirituali.

249. Al personale di servizio si faccia due volte al mese il catechismo prescritto dal Can. 509, 2.

2. Regolamento
per le Case di aspirantato, di no-
viziato, di Studentati per chierici e
di Perfezionamento per coadiutori

SEZIONE PRIMA

Case di aspirantato

(*Costituzioni, artt. 6, 170-173*).

250. Ogni Casa Salesiana deve essere ambiente adatto allo sviluppo di vocazioni e ciascun Salesiano esserne apostolo. Le Ispettorie però avranno Case speciali per aspiranti salesiani al Sacerdozio ed aspiranti coadiutori.

251. Nelle accettazioni, oltre alle norme generali, si tenga presente la speciale condizione di aspiranti, e quindi si assumano tutte le informazioni necessarie, onde escludere fin dall'inizio quelli che non potrebbero poi essere ammessi al noviziato.

252. L'aspirantato segua il Regolamento delle altre Case Salesiane, e sia una Casa modello con personale scelto e formativo.

253. Gli aspiranti seguano i programmi di studio stabiliti dal Catechista Generale.¹

254. Si educino gli aspiranti ad una pietà semplice e spontanea, ma nello stesso tempo profonda e fervente, come la voleva San Giovanni Bosco. Si badi a formare il giovane alla pratica delle virtù cristiane.

1. Cambio *ad experimentum* deliberato dal XIX Capitolo Generale.

Si dia molta importanza alla Liturgia, alle Sacre Cerimonie, alle Funzioni Religiose, al Canto Gregoriano e alla Musica Sacra.

255. Si coltivi negli aspiranti la confidenza verso il Direttore e si offra loro comodità di andargli a parlare. Solo al Direttore spetta ricevere i giovani per trattare con loro di cose spirituali.

256. Durante le vacanze estive l'Ispettore può permettere agli aspiranti un ritorno in famiglia per un breve periodo.

257. Si seguano con diligenza gli aspiranti nel loro sviluppo fisico, intellettuale e morale, in vista della futura ammissione al noviziato e tenendo presente l'art. 292 dei Regolamenti, allo scopo di farne una prudente scelta.

SEZIONE SECONDA

Case di noviziato

I

Il noviziato

(*Costituzioni, artt. 72, 94, 159, 174-180, 189, 190, 195*).

258. Ciascuna Ispettorìa abbia possibilmente una sua Casa di noviziato.

259. Per l'ammissione al noviziato si segua fedelmente quanto è stabilito nelle « Norme per l'accettazione ».

Non si ammetta alcuno se non dopo un'accurata visita di un medico che conosca le esigenze della nostra vita e rilasci il relativo certificato. Si dia molta importanza alle informazioni assunte sulle condizioni della famiglia dei candidati (*Instructio S. C. Relig.*, 1° dicembre 1931, n. 6 - Atti del Capitolo Superiore, n. 58) e si tenga presente l'art. 292 dei Regolamenti.

260. Per la durata del noviziato, per le assenze, le interruzioni e i trasferimenti si stia rigorosamente ai Can. 555 e 556.

261. La vita del noviziato sia regolata in modo conforme alla vita dei confratelli delle altre Case Salesiane, e si svolga con regolarità e fervore esemplari, in un ambiente di naturalezza e semplicità, evitando

singolarità ed esagerazioni, secondo il volere di San Giovanni Bosco e la sana tradizione Salesiana.

II

Il Direttore del noviziato

262. In via ordinaria non si dia la carica di Direttore al Maestro dei novizi. Il Direttore di una Casa di noviziato ha gli stessi diritti e doveri di ogni altro Direttore Salesiano, salve le attribuzioni assegnate al Maestro dai Sacri Canonici.

A lui spetta ricevere i novizi alle condizioni stabilite dall'Ispettore, ed eseguire, d'intesa con lui, il licenziamento di quelli non giudicati idonei.

263. Al Direttore sia consegnata la corrispondenza dei novizi; però dev'essere sempre esaminata dal Maestro.

Il denaro ed ogni altro oggetto di valore, che in qualunque modo pervenisse ai novizi, sia consegnato al Direttore.

264. Non spetta al Direttore la formazione religiosa dei novizi nè il regime interno del noviziato; ma egli può e deve suggerire al Maestro quanto crederà utile per il bene dei novizi.

S'intenda sempre con il Maestro per il catechismo di cui all'art. 195 delle Costituzioni, per le modificazioni dell'orario e

per altri eventuali provvedimenti da prendersi.

265. Il Direttore dovrà fare relazione dell'andamento della Casa all'Ispettore, indipendentemente dai rendiconti del Maestro.

266. Ogni quindici giorni, sotto la sua presidenza, si riunirà il Consiglio della Casa, con l'intervento del Maestro, del Socio e dell'Assistente, per le opportune osservazioni sulla condotta dei novizi.

267. Nel licenziare un novizio si usi molta carità, e non si neghino quegli aiuti, soprattutto morali, di cui avesse bisogno.

III

Il Maestro dei novizi

(Costituzioni, artt. 72, 99, 191-195).

268. Il Maestro abbia il primo posto dopo il Direttore; ne riconosca sempre l'autorità secondo le prescrizioni canoniche (Can. 561) e intervenga, salvo giusto impedimento, alle riunioni del personale.

269. Al Maestro, come anche al Socio e all'Assistente, è vietato confessare i novizi salvo che questi spontaneamente lo chiedano in casi particolari per motivo grave ed urgente (Can. 891).

270. Non abbia occupazioni estranee alla formazione dei novizi. A questi terrà possibilmente ogni giorno una lezione intorno

alle Costituzioni e ai Regolamenti della Società, ai voti religiosi, di cui spiegherà chiaramente e diffusamente la portata, alle virtù cristiane, allo spirito Salesiano, al metodo educativo di San Giovanni Bosco, alle pratiche di pietà, insegnando a tutti per tempo il modo semplice per far bene la Meditazione, l'esame di coscienza, la Confessione, il rendiconto ecc.

Se può, si assuma l'insegnamento del catechismo o di qualche altra materia sacra, che gli dia occasione di completare la formazione religiosa dei novizi.

271. Esiga dai novizi una grande esattezza e diligenza in tutte le azioni, procurando che evitino gli scrupoli, le esagerazioni e le singolarità.

Procuri che acquistino l'abitudine di fare con perfezione quelle pratiche prescritte dalle Costituzioni e dai Regolamenti, che debbono essere di tutta la vita, dando meno importanza alle altre che finiscono con il noviziato ed escludendo le meno conformi allo spirito e agli usi della Società.

272. Al termine di ogni trimestre dia per iscritto relazione all'Ispettore intorno ai singoli novizi.

273. Qualora alla Casa sia annesso un Oratorio Festivo, lo favorisca quanto può, senza pregiudizio della disciplina del noviziato.

IV

I Confessori dei novizi

274. Ogni noviziato abbia, secondo il numero dei novizi, uno o più Confessori ordinari. Oltre a questi, ne siano designati altri, a cui i novizi possano liberamente ricorrere in casi particolari.

Almeno quattro volte all'anno, preferibilmente in occasione del Ritiro Mensile, si procuri ai novizi un Confessore straordinario, al quale tutti dovranno presentarsi, almeno per riceverne la benedizione (Canone 566, § 4).

275. I Confessori non s'ingeriscano in quanto concerne la disciplina e l'andamento della Casa; non diano ordini o disposizioni di sorta; non ricevano i rendiconti dei novizi.

V

L'Assistente e il Socio

276. L'Assistente, preferibilmente sacerdote, in quanto concerne il suo ufficio, dipende dal Maestro, verso il quale si mostrerà deferente e arrendevole; nel rimanente, dal Direttore della Casa, a cui farà il suo rendiconto.

Egli avrà cura dell'ordine disciplinare e materiale della Casa di noviziato.

Nelle sue relazioni con i novizi tenga un contegno piuttosto di fratello maggiore che di Superiore.

277. Anche il Socio, qualora il numero dei novizi o altra giusta causa lo renda necessario (Can. 559, § 2; Cost., art. 193), dipende dal Maestro in quanto riguarda il suo ufficio e dal Direttore per la sua vita religiosa.

VI

I novizi

(*Costituzioni, artt. 25, 26, 72, 160, 175, 179-181, 190, 194, 195*).

278. Tra i novizi e i professi non deve esservi comunicazione senza uno speciale motivo e senza il permesso del Maestro o del Direttore.

279. I novizi debbono obbedire al Maestro e agli altri Superiori, e osservare le Costituzioni e i Regolamenti della Società Salesiana.

Essi godono di tutti i privilegi e favori spirituali dei professi, e in caso di morte hanno diritto ai medesimi suffragi.

280. I doveri principali dei novizi sono i seguenti:

1. studiare accuratamente le Costituzioni e i Regolamenti della Società;
2. attendere assiduamente alla Meditazione, alle pie letture e alla preghiera;

3. istruirsi bene intorno ai voti e alle virtù, per formarsi un'idea chiara ed esatta degli obblighi che stanno per assumere e della perfezione religiosa a cui dovranno aspirare;

4. adoperarsi con assidua vigilanza e con perseverante lavoro interno ad estirpare i propri difetti, a mortificare ogni moto disordinato, specialmente la collera e gli affetti sensibili, ad acquistare le virtù necessarie a un buon Salesiano, e quella operosità instancabile santificata dalla preghiera e dall'unione con Dio, che dev'essere la caratteristica dei figli di San Giovanni Bosco.

281. I novizi leggano le biografie del nostro Santo Fondatore e degli altri Salesiani esemplari, nonchè quelle opere ascetiche che il Maestro ritenga adatte.

Si può loro permettere di esercitarsi nelle materie scolastiche più importanti e nelle arti apprese, in modo però che non abbia a risentirne danno la loro formazione spirituale.

282. Le materie principali di studio per i novizi sono:

1. il catechismo, che dev'essere spiegato per intero con molta cura;

2. la Storia Sacra;

3. elementi di Pedagogia Salesiana, di Liturgia e Storia della Congregazione;

4. le Sacre Cerimonie e il Canto Gregoriano.

Si eserciteranno nella lingua nazionale, nella latina, nella greca e nell'italiana, usando testi di argomento sacro.

Vi sia pure una lezione settimanale di buona educazione e una di calligrafia.

283. Oltre alle pratiche di pietà prescritte:

1. prima di mezzogiorno vi sarà una lettura spirituale di circa dieci minuti, seguita dalla Comunione spirituale, dalla Coroncina al Sacro Cuore di Gesù, dall'orazione *Dio vi salvi, augustissima Regina*, e dall'esame particolare di coscienza;

2. verso sera avrà luogo una conferenza o meditazione sui doveri della vita religiosa;

3. ogni sera si darà la benedizione con il SS. Sacramento;

4. si terranno i cosiddetti « Circoli spirituali », preferibilmente nella ricreazione dopo cena;

5. si celebrerà la festa del S. Cuore di Gesù nel giorno in cui cade;

6. la vestizione sarà preceduta da un triduo predicato.

284. Il Ritiro Mensile sia veramente un giorno di ritiro spirituale, che s'inizia con la conferenza della sera e termina al mezzogiorno seguente.

285. Ogni novizio faccia un accurato rendiconto al Maestro almeno due volte al mese.

Nessuno attenda a pratiche di pietà speciali o a penitenze esteriori senza il permesso del Maestro.

286. Tutti i novizi siano occupati per turno in lavori manuali, come attendere ai servizi di chiesa e di sagrestia, lavare le stoviglie, coltivare l'orto, scopare e simili, sempre senza scapito della scuola e dello studio.

287. I novizi coadiutori, oltre all'intervenire a tutte le pratiche di pietà e conferenze con i chierici, abbiano a parte delle istruzioni a loro convenienti.

Il resto del tempo sia da essi occupato nei lavori della Casa e della loro arte.

288. Durante l'anno di noviziato i Superiori della Casa con il Maestro facciano quattro scrutini, cioè uno ogni trimestre, sul profitto e l'idoneità dei singoli novizi, possibilmente sotto la presidenza dell'Ispettore.

289. Verso la metà dell'anno di noviziato, presi i dovuti accordi con l'Ispettore, siano invitati a ritirarsi quei novizi che non risultano idonei e non danno fondata speranza di miglioramento.

Possono però anche licenziarsi prima quelli che dessero chiari segni di non essere adatti alla nostra vita.

Non vi è obbligo di manifestare al novizio la causa del suo licenziamento (Can. 571).

290. I novizi chierici, che per licenziamento o di propria volontà lasciano definitivamente il noviziato, sono tenuti a deporre

l'abito chiericale, se lo ricevettero in Congregazione.

291. Circa due mesi prima del termine del noviziato, s'inviti ciascun novizio a presentare la domanda per l'ammissione ai voti temporanei.

Di tali domande si tratterà in una riunione del Consiglio della Casa, alla quale interverrà anche il Maestro. Il relativo verbale con le domande sarà poi trasmesso all'Ispettore.

292. Nel deliberare dell'ammissione ai voti si abbia per norma di escludere coloro che non mostrano sufficiente criterio, gli stravaganti, i misantropi, i troppo malinconici, i non sicuri in fatto di moralità; inoltre quelli di carattere impetuoso e collerico, i propensi alle amicizie sensibili, alla poltroneria e alla golosità, qualora durante l'anno di noviziato non avessero saputo vittoriosamente combattere queste loro inclinazioni.

293. Prima della professione, il novizio regoli i suoi interessi materiali in base alle prescrizioni canoniche (Can. 569) e agli articoli 25 e 26 delle Costituzioni.

Durante il noviziato egli non può validamente rinunciare ai propri beni nè ai benefici ecclesiastici, di cui avesse il possesso, nè comunque gravarli di obbligazioni (Canone 568).

294. La prima professione del novizio deve farsi nella Casa stessa del noviziato.

Non si conceda ai nuovi professi di andare a far vacanza in famiglia o in diverse nostre Case; ma essi prendano il necessario riposo tutti insieme, debitamente assistiti, in una Casa adatta, fissata dall'Ispettore.

295. Si avvertano i nuovi professi che, finito il tempo per cui hanno fatto i primi voti, non devono frapporre alcun indugio alla seconda professione.

Perciò, circa due mesi prima, sarà loro dovere presentare al proprio Superiore locale la relativa domanda.

SEZIONE TERZA

Studentati e Case di Perfezionamento

I

Articoli generali

(*Costituzioni, artt. 105, 164-169*).

296. L'apertura degli Studentati Filosofici e Teologici e delle Case di Perfezionamento per i coadiutori è riservata al Rettor Maggiore col suo Consiglio.

297. Qualora siano interispettoriali:

1. il personale direttivo e docente sia formato possibilmente col concorso delle Ispettorie interessate: questo personale continuerà ad appartenere alla rispettiva Ispettoria d'origine;

2. l'Ispettore, nel cui territorio è situato lo Studentato, ha la giurisdizione ordinaria su tutti i confratelli dello Studentato, anche se appartenenti ad altre Ispettorie.

Da lui quindi dipendono le ammissioni ai voti, alle sacre Ordinazioni e i permessi ordinari; nei casi straordinari sia consultato l'Ispettore d'origine.

298. Scopo degli Studentati e delle Case di Perfezionamento è la formazione ecclesiastica, religiosa, salesiana, culturale, generale e specifica dei confratelli. Non sarà

consentito di compiere tale formazione fuori di queste Case.

299. L'intero ordinamento di esse sia orientato al loro scopo specifico; però, in linea generale, si segua il « Regolamento delle Case ».

300. I Superiori e gl'Insegnanti siano scelti tra i confratelli più esemplari e più stimati per pietà, prudenza, dottrina ed abilità didattica (Can. 554, § 3).

Alla formazione dei chierici e coadiutori devono cooperare col Direttore e sotto la sua dipendenza tutti i Superiori della Casa. A tal fine procurino di avere con essi il maggior contatto in ricreazione e di partecipare alle loro pratiche di pietà in comune.

Oltre ai Confessori, che devono essere sacerdoti eccellenti per virtù e prudenza, in occasioni speciali siano chiamati altri Confessori, a cui i confratelli possano accedere liberamente (Can. 1360, 1361). Tali Confessori siano Salesiani.

Vi sia un Assistente sacerdote, possibilmente scelto tra gl'Insegnanti.

301. Si tengano presenti le prescrizioni del Can. 588 sull'ufficio di Maestro di spirito, che a norma delle nostre Costituzioni (artt. 47 e 48) è riservato al Direttore; e del Can. 595 sulle pratiche di pietà.

Il Direttore faccia ai chierici e ai coadiutori una conferenza settimanale di argomento religioso, nella quale spiegherà altresì le

Costituzioni e quelle parti dei Regolamenti che sono per loro più importanti.

Li esorti ad eseguire con esattezza e decoro le Sacre Cerimonie, il Canto Gregoriano e la Musica Sacra.

302. Oltre agli Esercizi Spirituali prescritti dalle Costituzioni, i confratelli in formazione faranno cinque giorni di Esercizi verso la metà dell'anno.

Nei giorni festivi la Messa sia cantata, anche per dar la possibilità a tutti di esercitarsi nelle Cerimonie e nel Canto; nelle feste più solenni i chierici assistano in cotta alle funzioni.

In onore di San Tommaso d'Aquino e del Sommo Pontefice si faccia ogni anno una solenne commemorazione.

303. In queste Case si pratichi la perfetta vita comune; perciò tra i confratelli in formazione, anche se appartenenti a diverse Ispettorie, vi sia la maggior uniformità negli oggetti personali, nei libri di studio e di consultazione, negli acquisti e nelle spese.

Ad essi non siano affidati incarichi che li esentino dalla vita comune, come uscite individuali dall'Istituto, maneggio di denaro, ecc. Quanto al denaro, si tenga sempre presente l'art. 30 delle Costituzioni. Inoltre, non abbiano macchine fotografiche nè altri apparecchi od oggetti non conformi alla vita comune.

304. Si osservino le prescrizioni riguardanti il silenzio nei tempi e luoghi stabiliti e le tradizioni circa le ricreazioni comuni e i giuochi, con esclusione di quelli non convenienti ai chierici (*Instructio S. C. Relig.*, 1^o dicembre 1931, n. 7).

305. In conformità al « Regolamento per le Case » (artt. 8, 41) non si contraggano relazioni con persone esterne, neppure con i parenti dei giovani Oratoriani, nè alcuno faccia visite a parenti, conoscenti ed amici, senza espressa licenza del Direttore.

Si corregga tutto ciò che sa di secolare e di ricercato nel tenor di vita, nell'abbigliamento e nel portamento (Can. 136).

306. L'anno scolastico, compresi gli esami, durerà almeno nove mesi.

Gli studi sono regolati dai Sacri Canoni e dalle nostre Costituzioni. I programmi sono stabiliti dal Consigliere Generale per la Formazione Salesiana; ¹ i testi di Filosofia e Teologia dal Rettor Maggiore.

Si abituino i chierici all'uso del latino nella scuola di Filosofia, di Dogma e di Morale. Fuori d'Italia, nello Studentato Filosofico si continui l'insegnamento della lingua italiana come nel noviziato; in quello Teologico se ne faccia esercizio pratico. Il

1. Cambio *ad experimentum* deliberato dal XIX Capitolo Generale.

latino, sempre e dappertutto, si faccia leggere secondo la pronunzia romana.

307. Ai confratelli in formazione s'insegnino le regole della cristiana urbanità. Il Direttore e gli altri Superiori inculchino con l'esempio e con la parola l'osservanza delle norme igieniche, la mondezza della persona e delle vesti, la dignità del portamento, la cortesia dei modi e una certa piacevolezza nel conversare, non disgiunta da modestia e gravità (Can. 1369, § 2).

308. Fermo restando quanto prescrive l'art. 169 delle Costituzioni, i confratelli in formazione potranno essere occupati in uffici che servano di preparazione all'apostolato futuro e alla vita salesiana.

309. Per mantener vivo lo spirito di apostolato si istituiscano e promuovano i circoli in uso nelle nostre Case. In essi i confratelli in formazione avranno modo di perfezionarsi nell'esercizio della carità, cooperando al buon andamento religioso e morale della Casa.

310. Ogni mese il Direttore raduni i Superiori per le osservazioni sulla condotta dei confratelli in formazione, le quali poi saranno comunicate con prudenza ai singoli interessati.

Al termine di ogni trimestre il Direttore, in seguito ad opportuno scrutinio, mandi una relazione agli Ispettori sullo stato religioso, scolastico e sanitario di ciascuno.

II

Studentati Filosofici

311. Allo studio della Filosofia Scolastica e delle materie annesse dev'essere dedicato un triennio.

I chierici siano inviati allo Studentato Filosofico subito dopo il noviziato e siano presentati al Direttore del medesimo con le pagelle degli studi anteriormente compiuti e con le note informative del Maestro di noviziato.

312. Si continui la scuola di Pedagogia Salesiana cominciata nel noviziato e vi sia una lezione settimanale di Didattica applicata alle varie materie, specialmente al catechismo.

313. Per favorire lo spirito di famiglia si segua la tradizione di cambiare periodicamente i posti e gli incarichi affidati ai chierici nei vari ambienti: in chiesa, nella scuola, nello studio, in refettorio, in dormitorio.

314. I chierici non lascino lo Studentato fino a che non abbiano compiuto il Corso Filosofico. Tale disposizione vale anche per il periodo delle vacanze, che trascorreranno in un luogo adatto per ristorare le forze fisiche e spirituali, per attendere a studi secondari o di lingue estere.

III

Studentati Teologici

315. Date le gravi esigenze d'uno Studentato Teologico, non si permettano Studentati con un numero troppo esiguo o con un numero eccessivo di alunni.

La durata del Corso Teologico è di quattro anni.

A norma delle Costituzioni il personale docente dev'essere preventivamente approvato dal Consiglio Superiore.

316. A norma delle Costituzioni per l'ammissione di un chierico allo Studentato Teologico si richiede:

1. che le sue qualità morali diano affidamento di buona riuscita;

2. che abbia compiuto felicemente gli Studi Filosofici, il che deve risultare dalla pagella scolastica rilasciata dallo Studentato Filosofico;

3. che abbia compiuto il Tirocinio Pratico con esito favorevole, cioè abbia dato segni di abilità come Insegnante e Assistente;

4. che abbia emesso i voti perpetui o almeno non vi siano dubbi per la sua eventuale ammissione ai medesimi;

5. che non abbia impedimenti canonici per gli Ordini sacri.

317. Non si ammetta all'Ordinazione chi non viene giudicato sufficientemente preparato; quindi i Superiori devono essere moralmente certi, per argomenti positivi, della idoneità canonica del candidato (Canone 973, § 3; *Instructio S. C. Relig.*, nn. 13-14; Enc. « Ad Catholici Sacerdotii »); si tengano pure presenti gli art. 179 delle Costituzioni e 292 dei Regolamenti.

318. A passeggio i chierici non escano mai in meno di tre ed evitino luoghi e ritrovi mondani.

Per favorire lo spirito di famiglia si cambino periodicamente i posti a tavola.

319. Secondo l'esortazione « Menti Nostrae » di S. S. Papa Pio XII, i chierici vengano opportunamente informati dei più importanti avvenimenti ecclesiastici e civili.

È però vietato tutto ciò che li distoglie da una seria applicazione agli studi ecclesiastici, come gli studi profani, la lettura dei giornali e periodici di carattere politico o sportivo.

320. Nella stagione estiva, in sedi quanto più possibile adatte, abbiano un periodo di conveniente riposo, per ristorare la mente e il corpo, senza che si affievolisca in essi l'ardore della perfezione spirituale. Vi sia tempo per lo studio privato o per scuole meno impegnative o per qualche prova di apostolato.

IV

Pontificio Ateneo Salesiano

321. Il Pontificio Ateneo Salesiano, eretto dalla Santa Sede in Roma, costituisce con le sue Facoltà ed Istituti il massimo centro culturale ecclesiastico della Società Salesiana.

Per disposizione del Sommo Pontefice vi è annesso il *Pontificium Institutum Altioris Latinitatis*.

322. Scopo precipuo del PAS è di dare ai propri alunni una formazione superiore nelle sacre discipline, conferendo i gradi accademici, in ordine alle varie forme di apostolato proprie della nostra Società e all'insegnamento negli Studentati Filosofici e Teologici.

323. L'incontro di confratelli di diversi Paesi intende favorire, con la mutua conoscenza, l'unità dello spirito della Società, mentre gli anni di formazione nell'ambiente romano contribuiscono a conservare in essi quella devozione verso la Cattedra di Pietro che è una grande eredità di San Giovanni Bosco.

324. Il PAS è retto dai propri statuti approvati dalla Santa Sede sotto il governo del Rettor Maggiore, quale Gran Cancelliere, e del Rettor Magnifico. Le diverse Comunità religiose che raggruppano i Professori e gli alunni sono organizzate sotto la giurisdizione di un Ispettore.

325. Ogni Ispettorìa è tenuta ad avere al PAS qualche alunno.

326. È della massima importanza scegliere accuratamente i soggetti da inviarsi, sia per quanto riguarda la fermezza nella vocazione, l'equilibrio della personalità, e il buono spirito religioso, sia riguardo alle loro capacità e attitudini intellettuali.

327. Si continui a inviare confratelli agli altri Atenei Romani o ad altre Pontificie Università Cattoliche, secondo le necessità delle singole Ispettorie, ma soltanto per le specializzazioni culturali che non esistono nel PAS, a meno che si diano ragioni gravi in contrario, riconosciute dal Rettor Maggiore.

328. Essendo il Pontificio Ateneo a servizio di tutta la Congregazione, le varie Ispettorie sono tenute a fornire il personale dirigente e docente. È perciò in facoltà del Consigliere Generale per la Formazione il decidere opportunamente in merito.

V

Case di perfezionamento per coadiutori

329. Per i coadiutori, dopo la prima professione, è prescritto un periodo di perfezionamento la cui durata può variare, ma di regola non sarà inferiore ai tre anni.

330. I programmi e gli orari del Corso di Perfezionamento siano quelli approvati dal Consigliere Generale per la Formazione¹ con gli adattamenti richiesti dall'ordinamento scolastico-professionale delle singole Nazioni.

Per quanto concerne la formazione religiosa, morale e sociale dei giovani confratelli coadiutori, si abbia cura di dare loro quella preparazione spirituale, teologica e pedagogica che è richiesta dalla loro particolare vocazione per la vita religiosa e per l'apostolato salesiano.

1. Cambio *ad experimentum* deliberato dal XIX Capitolo Generale.

3. Regolamento per gli Ispettori

Regolamento per gli alunni

Regolamento per gli Ispettori

I

Facoltà dell'Ispettore

(*Costituzioni*, artt. 85-89, 111-113, 115, 116, 121
cfr. Norme per l'accettazione e le Sacre Ordinazioni).

331. Prima di chiedere al Rettor Maggiore il permesso di aprire una nuova Casa, conforme all'articolo 105 delle Costituzioni, l'Ispettore deve avere il voto favorevole del Consiglio Ispettoriale, i mezzi e il personale occorrenti.

332. Quantunque nel formare o modificare il Consiglio di una Casa si debba avere il parere del Direttore, massime sui bisogni di essa, è tuttavia riservato all'Ispettore il giudizio sulla idoneità dei soci a determinati uffici.

333. L'Ispettore per giusta ragione può, se richiesto, mandare provvisoriamente suoi dipendenti in aiuto ad un'altra Ispettoria; ma per i cambi definitivi d'Ispettoria occorre l'autorizzazione scritta del Rettor Maggiore.

334. Da lui dipende l'amministrazione dei beni appartenenti ai soci o all'Ispettoria, con la restrizione stabilita dall'art. 56 delle Costituzioni riguardo alle compre e vendite. Si terrà quindi periodicamente in-

formato della situazione economico-finanziaria dell'amministrazione ispettoriale.

335. Gli occorre l'autorizzazione del Rettor Maggiore per poter accettare, a beneficio dell'Ispettorìa, legati o donazioni vincolanti oltre il suo sessennio di carica, e per poter chiedere soccorsi con circolari o pubbliche conferenze fuori della sua Ispettorìa.

336. È suo compito fissare ed esigere dalle Case i contributi richiesti dai bisogni dell'Ispettorìa.

337. L'Ispettore conferisce ai propri sudditi, riconosciuti idonei, la facoltà di confessare nelle nostre Case gl'interni e di predicare ad essi.

Ma tale facoltà egli non conferirà se non in seguito ad un esame subito davanti ad una commissione.

Egli designa gli Esaminatori degli ordinandi e dei candidati al ministero delle Confessioni e della predicazione. Da questa commissione dovranno essere esaminati tutti, ordinandi e sacerdoti, prima dell'esame in Curia.

338. Egli può sospendere temporaneamente l'esecuzione di una disposizione superiore, qualora vi siano motivi in contrario così gravi ed evidenti da autorizzarlo a credere che, se i Superiori competenti ne fossero stati consapevoli, avrebbero disposto altrimenti. In tal caso però informi subito di tutto i medesimi; e se la disposizione

sospesa riguarda un socio, questi, mentre si attende la loro risposta, si attenga agli ordini dell'Ispettore.

339. L'Ispettore rappresenta il Rettor Maggiore nella qualità di delegato apostolico delle Figlie di Maria Ausiliatrice nell'ambito territoriale della sua Ispettorìa e procuri perciò di soddisfare a tutte quelle responsabilità che vi derivano; compia la visita canonica ogni cinque anni; provveda, quando occorra, Cappellani, predicatori di Esercizi Spirituali, Confessori ordinari e straordinari; agisca in questo conforme ai Sacri Canoni e ai Privilegi del Rettor Maggiore. Abbia cura che i Cappellani fissi siano sacerdoti maturi e di sano criterio nella direzione delle anime; non tralasci di fare anche ad essi la sua visita paterna.

II

Doveri dell'Ispettore

(*Costituzioni, artt. 55, 71, 167*).

340. L'Ispettore riconosca pienamente e faccia riconoscere dai suoi dipendenti l'autorità del Rettor Maggiore e dei Membri del Consiglio Superiore. Faccia ben particolareggiata la relazione annuale al Rettor Maggiore, e nei tempi stabiliti rimandi debitamente riempiti i moduli che riceverà dal Consiglio Superiore.

341. Abbia una cura speciale delle Case di noviziato e del Corso Filosofico e Teologico. Rammenti l'obbligo di destinarvi soltanto confratelli esemplari per disciplina e osservanza religiosa, e rifletta all'importanza che ha, soprattutto per tali Case, la scelta di abili e sperimentati Confessori.

342. Mandi in tempo ai Direttori i formulari per il rendiconto annuale prescritto dall'art. 116 delle Costituzioni.

Una volta all'anno riunisca tutti i Direttori per trattare degl'interessi generali dell'Ispettorìa e del buon andamento delle Case.

343. Non permetta ai Direttori di assentarsi a lungo dalle proprie Case se non per gravi ragioni.

344. Quando trasferisce un socio ad altra Casa, informi il Direttore della sua indole e capacità, e degli uffici da lui già esercitati.

345. Non accetti, in via ordinaria, incombenze estranee al suo ufficio, nè si assenti per tempo notevole dall'Ispettorìa senza il permesso del Rettor Maggiore.

III

Visita alle Case

(*Costituzioni, art. 121*).

346. Dovere precipuo dell'Ispettore è quello di visitare le Case della sua Ispettorìa una volta all'anno secondo l'art. 121

delle Costituzioni, e ogni altra volta che qualche ragionevole motivo lo richieda.

347. Durante la sua visita raduni due volte tutti i confratelli: la prima per esporre il fine di essa e invitare tutti a manifestargli schiettamente quanto credono utile per il bene proprio e comune; la seconda per accomiatarsi e fare le necessarie esortazioni. Tenga altresì una conferenza al Consiglio della Casa.

348. Riceva il rendiconto del Direttore e dei singoli confratelli. Ricordi l'obbligo del segreto sulle cose di natura confidenziale.

349. Esamini come si osservino le Costituzioni e i Regolamenti; quale cura si abbia delle vocazioni, dei Cooperatori e degli Exallievi; come funzionino la chiesa o Parrocchia, l'Oratorio Festivo, le scuole e i laboratori, non dimenticando i programmi, i registri scolastici e i libri di testo; come si tenga la contabilità e come proceda l'amministrazione; quali siano le condizioni di nettezza, igiene, ecc., dei vari ambienti.

350. Ritiri il denaro che gli risultasse disponibile; ma se la Casa versa in gravi necessità, o deve sostenere forti spese straordinarie, debitamente autorizzate, l'aiuti con la cassa Ispettoriale.

351. Prima di lasciare la Casa scriva nell'apposito registro, che si conserva nell'Archivio di essa, le sue osservazioni e di-

sposizioni di carattere generale, dando a parte quelle confidenziali; nella visita seguente poi verifichi se furono eseguite.

IV

Consiglio Ispettoriale

(*Costituzioni, artt. 92-96, 178, 180, 184, 191*).

352. Nelle cose di maggiore importanza l'Ispettore ascolti sempre il Consiglio Ispettoriale. In particolare l'Ispettore necessita del voto deliberativo del Consiglio, oltre che per l'ammissione al noviziato, alla prima professione e alle sacre Ordinazioni, anche per proporre al Consiglio Superiore l'apertura di nuove Case, l'acquisto e la vendita di immobili, per autorizzare opere straordinarie e modificare lo scopo di opere esistenti.

353. Il Consiglio sia dall'Ispettore convocato possibilmente una volta al mese, previa comunicazione delle cose da trattarsi; e tutti i Consiglieri intervengano alle adunanze.

L'Ispettore si sceglierà un Segretario, che potrà anche essere uno dei Consiglieri, al quale pure affiderà l'Archivio Ispettoriale.

354. Nella Casa Ispettoriale vi sia in luogo sicuro una cassaforte per custodire valori e documenti di particolare importanza.

355. Il denaro di non immediato impiego per i bisogni dell'Ispettorìa, sia depositato presso banche su conti possibilmente intestati all'Ispettorìa con firme separate dell'Ispettore e dell'Economo.

356. L'Economo tenga nota esatta del contenuto e di tutti i movimenti di cassa; il Consiglio poi ne faccia la verifica una volta all'anno e ogni altra volta che sarà ordinata dall'Ispettore.

357. L'Economo rediga ogni anno il rendiconto da inviarsi all'Economo Generale con le firme dell'Ispettore e di tutto il Consiglio.

Tale rendiconto deve comprendere:

1. una relazione particolareggiata del movimento della cassa Ispettoriale;

2. un riassunto della situazione patrimoniale dell'Ispettorìa;

3. un riassunto dei rendiconti finanziari delle singole Case.

358. Per promuovere e organizzare i vari settori dell'attività salesiana nell'ambito dell'Ispettorìa, l'Ispettore incaricherà confratelli particolarmente qualificati, chiamati Delegati Ispettoriali.

359. Per la necessaria consulenza nei vari settori di attività l'Ispettore costituirà commissioni di esperti con la partecipazione di confratelli e anche di professionisti laici; egli si gioverà del loro parere nella program-

mazione ed esecuzione delle più notevoli attività ordinarie e straordinarie dell'Ispettorìa.

V

**Relazioni dell'Ispettore
con la Casa Ispettoriale**

360. La Casa di residenza sarà assegnata all'Ispettore dal Rettor Maggiore.

361. La Casa fornisca a lui e al suo personale il vitto, l'alloggio con il relativo mobilio, il vestiario, e quanto è necessario per il decoro del suo ufficio.

362. Il Direttore non farà inviti a personaggi cospicui senza previa intelligenza con l'Ispettore.

363. A festeggiare l'onomastico dell'Ispettore concorrano tutte le Case dell'Ispettorìa; ma gl'inviti siano fatti dal Direttore della Casa Ispettoriale.

4. Regolamento per le Parrocchie

Regolamento per le Parrocchie

(Costituzioni, artt. 10, 112).

364. Non si possono accettare Parrocchie senza una speciale autorizzazione del Consiglio Superiore.

365. Il Parroco viene scelto e presentato all'Ordinario del luogo dall'Ispettore.

366. Quando la Parrocchia fa parte di una Casa Salesiana, il Direttore sorveglia che venga debitamente assolto l'impegno preso dalla Congregazione di fronte alla Chiesa. Egli è responsabile della vita e dell'osservanza religiosa del Parroco e del personale addetto alla Parrocchia. Tuttavia egli dovrà lasciare al Parroco la libertà di disporre di questo personale per l'adeguata azione pastorale, in modo che questi, di fronte ai fedeli, appaia realmente il padre della comunità parrocchiale.

367. Ove la complessità delle opere di una Casa lo esiga, si può consentire l'erezione canonica della comunità salesiana addetta alla Parrocchia con il proprio Direttore-Parroco.

368. Anche le Parrocchie a sè stanti debbono disporre di spazio e strutture suffi-

cienti per costituire il complesso delle Opere salesiane, con particolare attenzione a quelle giovanili, e per poter erigere una Casa regolare, di cui ordinariamente lo stesso Direttore sarà anche Parroco.

369. L'Oratorio è parte integrante della Parrocchia e mantiene tutte le sue caratteristiche salesiane.

370. Si promuovano le Associazioni volute dall'Autorità ecclesiastica locale e quelle raccomandate dalle Costituzioni (art. 9), seguendo in ciò le istruzioni dei Superiori.

371. Il Parroco e il personale addetto alla Parrocchia usino la massima prudenza specialmente nel far visite e nel trattare con donne.

372. Il Parroco tenga in ordine tutti i registri parrocchiali per poterli presentare a ogni richiesta dei Superiori ecclesiastici e religiosi.

373. I proventi parrocchiali, salvo il disposto del Can. 630, § 3, § 4, siano consegnati alla competente Autorità salesiana, e vengano utilizzati secondo le norme del Can. 1473, e secondo eventuali convenzioni con l'Ordinario diocesano.

374. Il Parroco sia sempre ossequente e rispettoso verso le Autorità civili, e nei rapporti con la popolazione si mantenga estraneo ai partiti e alle competizioni politiche.

5. Regolamento per gli Oratorî

1. The first of these is the

Regolamento per gli Oratori

(*Costituzioni, artt. 3, 4, 112*).

I

Norme generali

375. Scopo dell'Oratorio è di attrarre i giovani con piacevoli ed oneste ricreazioni, per impartir loro una soda istruzione religiosa e far sì che adempiano i doveri del buon cristiano.

376. Se l'Oratorio è annesso ad un Istituto Salesiano, vi si facciano lavorare i soci della Casa che lo possono, ed anche, occorrendo, gli alunni migliori e più grandicelli.

377. Si accolgano giovani d'ogni condizione sociale, ma di preferenza quelli poveri e abbandonati, secondo il fine precipuo della nostra Società. Quanto all'età si proceda con saggia larghezza, secondo i luoghi e le circostanze.

378. I cattivi discorsi, le bestemmie, le risse, le sassaiuole ed ogni azione scandalosa o sconveniente, sono cose severamente vietate; così pure i giuochi con posta di denaro e le discussioni politiche.

379. Si ricordi che il nostro sistema di educazione vieta assolutamente di percuotere i giovani e di usare con loro modi inurbani ed offensivi.

II

Vita e istruzione religiosa

380. Le pratiche di pietà e le norme relative sono indicate dal manuale intitolato *Pratiche di pietà in uso nelle Case Salesiane*.

381. Nelle grandi solennità e per il Ritiro Mensile non manchi qualche Confessore straordinario.

382. Per gli studenti di classi superiori s'istituiscano possibilmente corsi speciali di religione, che per gli adulti si terranno alla sera; per tutti poi durante la Quaresima sia più accurata e, s'è possibile, giornaliera l'Istruzione catechistica.

383. Anche per le sezioni sportive e ricreative dell'Oratorio vi sia un corso apposito d'Istruzioni religiose e morali, al cui completo svolgimento annuale si procuri che non siano d'ostacolo le assenze di tali sezioni per impegni fuori dell'Oratorio.

384. Per animare gli oratoriani allo studio del catechismo e della religione, si tengano gare catechistiche e si distribuiscano premi ai più studiosi.

385. Il Direttore si dia la massima cura d'istituire e promuovere le Compagnie religiose, che debbono essere quelle stesse vigenti nei nostri collegi, e rette, per quanto è possibile, dagli stessi regolamenti.

III

Opere e Sezioni annesse all'Oratorio

386. L'Oratorio ha sezioni per i giovani più grandi, allo scopo di completare la loro formazione religioso-morale, e di farne dei cristiani ferventi e attivi. Esse debbono sempre mantenersi estranee alla politica e attenersi a quanto è prescritto dal proprio Regolamento.

387. L'età richiesta per l'ammissione è di circa 15 anni. Si può tuttavia tenere anche una sezione Aspiranti, a cominciare dai 13 anni; siano però separati dai soci effettivi. Possibilmente si formi anche una sezione di Padri di famiglia, con locale e regolamento proprio.

388. Le sezioni suddette dipendono in tutto dal Direttore dell'Oratorio, del quale si richiede l'approvazione per la validità di ogni loro deliberazione. Egli poi tiene in custodia la cassa sociale.

389. L'Oratorio organizzi i suoi Exallievi almeno secondo il programma minimo stabilito nel Regolamento speciale per gli Exallievi Salesiani.

390. I doposcuola, le scuole serali, quella di musica, le sezioni sportive e ricreative, le casse di risparmio, sono altrettante attrattive dell'Oratorio, se bene organizzate e sostenute.

391. Le fogge di vestire per tutte le suddette sezioni siano rigorosamente decenti.

392. Per il teatrino il Direttore si conformi a quanto è stabilito nel « Regolamento per le Case » (artt. 228-235).

IV

Il personale dell'Oratorio

393. Il Direttore è il Superiore responsabile di tutto l'andamento dell'Oratorio. Se l'Oratorio è annesso ad un Istituto Salesiano, egli deve render conto del proprio operato al Direttore della Casa, a norma dell'art. 156 del « Regolamento per le Case ».

394. Tenga conferenza al suo personale almeno ogni 15 giorni, per gli opportuni avvisi ed esortazioni, e per risolvere le difficoltà che s'incontrassero nella pratica.

395. Stia abitualmente in mezzo ai giovani, nè si assuma altri impegni che lo allontanino da essi.

396. Al Direttore sia dato un sostituto. Suo ufficio è vegliare sulla disciplina, sempre però sotto la dipendenza del Direttore, e senza dimenticare che l'Oratorio deve attrarre i giovani, non allontanarli.

397. Ufficio dei Catechisti è l'insegnamento del catechismo, l'assistenza dei gio-

vani e la cura delle Compagnie religiose che vengono loro affidate dal Direttore.

398. Ufficio degli Assistenti, che in via ordinaria sono gli stessi Catechisti, è di coadiuvare il Direttore e il sostituto nel vegliare sulla buona condotta e moralità dei giovani in ogni parte dell'Oratorio.

399. Il far visite alle famiglie dei giovani e ai benefattori è riservato al Direttore.

400. Sia pure preposto a ciascuna sezione ricreativa e sportiva un Assistente responsabile.

401. Il Direttore si preoccupi di prepararsi dei validi collaboratori laici tra i giovani più formati e tra gli adulti più assidui. Questa collaborazione sarà valorizzata anzitutto dall'appartenenza ai Cooperatori Salesiani.

402. Abbia un Comitato di Patronesse per procurarsi i mezzi necessari allo sviluppo dell'Oratorio.

403. I Catechisti nell'adempimento del loro ufficio, si ispirino a quanto è stabilito nel « Regolamento per le Case » (artt. 197-201).

**6. Norme ai Salesiani
per la Pia Unione dei Cooperatori**

Norme ai Salesiani per la Pia Unione dei Cooperatori

(*Costituzioni, artt. 9, 14*).

404. La Pia Unione dei Cooperatori Salesiani, secondo il chiaro e costante pensiero di Don Bosco e dei Sommi Pontefici, è la Terza Famiglia Spirituale Salesiana, ossia un moderno Terzo Ordine i cui membri hanno un programma di apostolato e di esemplare vita cristiana. Da tutti i documenti relativi alla Pia Unione appare chiara la sua missione eminentemente cattolica, quale movimento apostolico di laici a diretto servizio della Chiesa sotto l'«alta direzione spirituale dei Salesiani».

405. A norma del Regolamento della Pia Unione può essere iscritto tra i Cooperatori Salesiani qualsiasi fedele di almeno sedici anni, che vivendo da buon cristiano voglia dare la sua opera a servizio della Chiesa per la salvezza delle anime nello spirito di Don Bosco.

406. Le norme per l'iscrizione, l'organizzazione e l'attività della Pia Unione sono contenute nel Regolamento formulato da Don Bosco e nel *Manuale dei Dirigenti*, pubblicato con l'approvazione del Rettor

Maggiore, ai quali perciò tutti i Salesiani si uniformeranno. Regolamento e Manuale vanno tradotti nelle varie lingue con l'approvazione del Rettor Maggiore.

407. Il Superiore della Pia Unione è il Rettor Maggiore della Società Salesiana, al quale è riservata l'iscrizione canonica e il rilascio del relativo Diploma. Egli governa la Pia Unione per mezzo di un Consigliere del Consiglio Superiore, secondo le norme fissate dal Regolamento della Pia Unione e dal *Manuale dei Dirigenti*.

408. Il Consigliere preposto alla Pia Unione come Direttore Generale, provvede al funzionamento della medesima per mezzo dell'Ufficio Centrale che cura le iscrizioni, il rilascio dei Diplomi, l'organizzazione e le varie attività. Per le Ispettorie fuori d'Italia, previo accordo con il Direttore Generale, può rilasciare i Diplomi d'iscrizione l'Ufficio Ispettoriale.

409. Nell'ambito di ogni Ispettoria la Pia Unione è affidata all'Ispettore, il quale ne curerà la vita e l'incremento. Perciò:

1. nomini un Delegato Ispettoriale e gli dia il dovuto prestigio e i mezzi necessari perchè adempia il suo mandato secondo le norme contenute nel *Manuale dei Dirigenti*;

7. ogni anno faccia inviare al Direttore Generale una relazione particolareggiata sulle attività e lo sviluppo della Pia Unione nel territorio dell'Ispettoria;

3. presieda ai Convegni dei Decurioni, dei Delegati locali, e alle adunanze dei Consiglieri Ispettoriali e Regionali.

410. I Delegati locali, scelti dall'Ispettore d'intesa con il Direttore della Casa, siano messi in condizione di curare con frutto i Centri di cui sono incaricati.

411. Ispettori e Direttori facciano conoscere bene la Pia Unione dei Cooperatori ai confratelli fin dai primi anni della loro formazione. Con previo invio del *Bollettino Salesiano*, la facciano pure conoscere ai parenti dei nostri allievi, agli Exallievi, agli amici dell'Opera nostra. Esortino i confratelli a promuovere l'iscrizione dei loro parenti e conoscenti, che conducono vita cristiana e hanno disposizioni all'apostolato.

412. Organo ufficiale della Pia Unione è il *Bollettino Salesiano*, che viene inviato gratuitamente a ogni Cooperatore.

Nelle varie nazioni e lingue in cui si pubblica, esso rimane sotto la sorveglianza del Consiglio Superiore.

413. È vietata a tutti i Salesiani la pubblicazione di periodici o riviste aventi lo stesso scopo e carattere del *Bollettino Salesiano*. È però permesso, con il consenso dell'Ispettore, di pubblicare e diramare nelle rispettive regioni circolari o foglietti periodici che trattino argomenti d'interesse locale.

Indice alfabetico dei Regolamenti

NB. I numeri indicano gli articoli

Abiti degli alunni. Modesti e decenti, 114;
id. quelli delle sezioni sportive, ecc., 391, e
quelli teatrali, 230.

Abiti dei soci. Portino il nome del socio, 6.
Li stabilisce l'Ispettore con il suo Consiglio,
16. Li custodisce il guardarobiere, 217.

Accademie. Sotto la vigilanza del Consigliere,
189.

Accettazione degli alunni. Riservata al Direttore,
157. Dei novizi, 259; è eseguita dal Direttore
del noviziato, 262.

Alberghi. Non andarvi, 41.

Amicizie particolari. Impedirle, 115.

Ammalati. Il Direttore li visita, 154. Il Catechista faccia entrare gli alunni ammalati nell'infermeria, e assista alla visita medica, 183.
V. anche *Infermeria*.

Amministrazione dei beni dei soci e delle Ispettorie. Dipende dagli Ispettori, 334. V. anche *Beni*.

Ammissione al noviziato. Seguire le « Norme », 259. Occorre il voto del Consiglio Ispettoriale, 352.

Ammissione ai voti temporanei. Ne tratta il Consiglio del noviziato, 291. Quali sono da escludersi, 292.

Ammissione agli Ordini, 317. Occorre il voto del Consiglio Ispettoriale, 352.

Apertura di nuove Case. Che si richiede, 331, 332.

Apparecchi radio-TV. Sono sotto la responsabilità del Direttore, 34.

Archivio della Casa. Cose da conservarsi in esso, 165.

Archivio ispettoriale. Ne ha cura il Segretario, 353.

Artigiani. Norme per la loro istruzione, 134.

Aspiranti. Ogni Casa sia ambiente adatto per vocazioni, 250. Le Ispettorie abbiano Case speciali per aspiranti, 250. Nelle accettazioni si assumano le informazioni necessarie, 251. L'Aspirantato sia Casa modello, 252. Programmi di studio, 253. Formazione alla pietà e alle virtù cristiane, 254. Confidenza verso il Direttore, 255. Vacanze estive, 256. Seguirne lo sviluppo fisico, intellettuale e morale, 257.

Assistente dei novizi. Sua dipendenza dal Maestro e dal Direttore, 276. Cura l'ordine disciplinare e materiale, 276. Sia un fratello, 276. Interviene alle riunioni quindicinali del Consiglio, 266.

Assistenti. Siano Salesiani, 155. Cautele nel trattare con gli alunni, 38. Doveri in rapporto al Sistema Preventivo, 86, 90. Responsabili disciplina e moralità, 202. Nelle loro assenze, 203. Notifichino quelle degli alunni, 204. Voti di condotta; nei casi gravi, 205. Non rimproveri collettivi, nè castighi, 206. Vegliano

sulla moralità, 207. Il Consigliere li raduni e interroghi sugli alunni, 186. V. anche *Assistenza*, *Infermeria*.

Assistenti di dormitorio. Cosa fanno alla levata, 18. Vegliano pulizia, silenzio, 208.

Assistenti nell'Oratorio, 398, 400.

Assistenza. Dovere di tutti, 100. Farsi amare, 101. Poche parole, 102. Norme per le varie indoli, 103-107; per gli avvisi e correzioni, 102. Sia oculata e prudente, 111. I Superiori osservino e riferiscano, 112.

Atti del Consiglio Superiore. Leggerli a mensa, 19.

Benedizione dopo il Vespro. Assistervi, 20; ogni sera ai novizi, 283.

Benefattori. Il Direttore ne tenga registro, 167.

Beni dei soci. Procura per l'amministrazione, 29. I soci informino l'Ispettore di quelli di cui vengono in possesso, 30. V. anche *Amministrazione*.

Beni stabili che può tenere la Società, 27. Per acquisti o vendite occorre il voto del Consiglio Ispettorale, 352.

Bestemmie. Vietate severamente, 378.

Biancheria. Sia conservata in comune e cifrata; quella personale porti il nome del socio, 6. La custodisce il guardarobiere, 217, 218. Quella da chiesa il sagrestano, 224, 226.

Biblioteca. L'abbia ogni Casa, ecc., 50; con libri anche per i coadiutori, 57.

Bigliettini. Impedirli, 115.

Biografie. Da leggersi a mensa, 19.

Bisogni materiali. Rivolgersi al Superiore incaricato, 46. Il Direttore ne sia sollecito, 154.

Bollettino Salesiano. Leggerlo a mensa, 19. È l'organo dei Cooperatori, sotto la sorve-

- gianza del Rettor Maggiore, 412. Vietato pubblicare periodici consimili, 413.
- Bosco (San Giovanni).** Commemorazione mensile, 22. Ricordi ai primi Missionari, 163. Ricordi confidenziali ai Direttori, 152.
- Buona educazione.** Ai novizi, 282. Agli alunni, 110.
- Calligrafia.** Vi si esercitino i novizi, 282.
- Cambio di Casa.** Non frapporte indugi, 43. Per un tirocinante in pericolo, 53.
- Camere altrui.** Vietato entrarvi, 39.
- Canto ecclesiastico (gregoriano).** S'insegni agli alunni, 135; ai novizi, 282. Si coltivi negli Studentati, 301.
- Canto (Scuola di).** Vi provvede il Consigliere Scolastico, 184. V. anche *Teatrino*.
- Capo laboratorio.** È responsabile dell'andamento del laboratorio, 192. Cura l'aggiornamento professionale dei confratelli addetti, 193. Procura lavoro e stabilisce tariffe d'accordo con il Prefetto, 194. Tiene inventario strumenti e materiale, 195. Tiene le relazioni con i clienti, 196. Prepara i preventivi dei contratti, 196.
V. anche *Maestri d'arte*.
- Casa ispettoriale.** Designata dal Rettor Maggiore, 360. Fornisce all'Ispettore e al suo personale tutto l'occorrente, 361. Non inviti cospicui senza intesa con lui, 362. Onomastico dell'Ispettore, 363.
- Case.** V. *Apertura*, ecc.
- Caso morale e liturgico.** Intervenirvi, 48.
- Cassaforte Ispettoriale.** Sia in luogo sicuro, 354.

Castighi. Regole da tenere, 99, 379. V. anche *Correzioni, Provvedimenti disciplinari, Rimproveri.*

Castità. 37-42.

Catechismo. V. *Istruzione religiosa.*

Catechista. Veglia sulla vita e condotta religiosa e morale e ne riferisce al Direttore, 179. Assiste i chierici, 54, 179; li esercita nelle cerimonie, 179. Istruisca i nuovi alunni, provveda alle prime Comunioni e Cresime, 180. Conferisca spesso con gli altri Superiori, 181. Ha la cura delle Compagnie, 128, 182; della chiesa e del culto, 182. Veglia sulle condizioni sanitarie, 183.

Catechista nell'Oratorio, 397, 398.

Cerimonie (sacre). Il Catechista eserciti in esse i chierici, 179. Le studino i novizi, 282. Si facciano con decoro negli Studentati, 301.

Chierici. I novizi licenziati lascino la veste, 290. V. anche *Triennio.*

Chiesa. Ne ha la cura il Catechista, 182; dell'ordine, pulizia, ecc. il sagrestano, 224.

Cinematografo. V. *Apparecchi, Teatrino.*

Circoli spirituali, 283.

Coadiutori. Libri per loro, 57. Perfezionamento, 329, 330. Lavorino negli Oratori, 59. In noviziato abbiano istruzioni convenienti e lavorino, 287.

Commemorazione mensile di Maria Ausiliatrice, 22; di San Giovanni Bosco, 22.

Commissione di esperti. Costituita dall'Ispettore per la necessaria consulenza: tanto confratelli che professionisti laici, 359.

Commissionieri. Fanno le minute spese e commissioni, 211. Tengano registro, 212. Suggestiscano quel che giova all'economia, 213.

Compagnie. Promuoverle; le curi il Catechista, 128, 182. Promuoverle anche nell'Oratorio, 385, 397.

Comunione frequente. Base del Sistema Preventivo, 92.; desiderata dalla Chiesa, 96; non differire la prima, 95; a questa provveda il Catechista, 180.

Conferenze agli alunni per promuovere vocazioni, 127.

Conferenze del Direttore ai soci, maestri, ecc., 152; settimanali negli Studentati, 301; del Direttore dell'Oratorio, 394.

Confessione. Abilitarvisi, ecc., 48. L'Ispettore dà la facoltà, ma dopo esame, 337.

Confessione frequente. Base del Sistema Preventivo, 92.

Confessori dei novizi. Ogni noviziato ne abbia uno o più, 274; almeno quattro volte all'anno ve ne sia uno straordinario, 274. Non ingerenze, ordini; non ricevano rendiconti, 275.

Confessori degli Studentati. Importanza di sceglierli bene, 341.

Confessore straordinario nelle solennità e nei Ritiri mensili, 23, 124, 381.

Congregazioni Romane. Fare le domande per il tramite del Consiglio Superiore, 47.

Consigliere Professionale. V. *Consigliere Scolastico*, *Preside*, 184-191.

Consigliere Scolastico. Provvede alle scuole. Conosca le leggi, 184. Attende alla disciplina, 185. Raduni e interroghi Maestri e Assistenti, 186. Procuri che si tenga la riunione per i voti, 187. Provviste scolastiche; lagnanze; provvedimenti disciplinari, 188. Teatrino, Accademie, 189. V. anche *Preside*.

Consiglio delle Case, 150.

Consiglio Ispettoriale. Casi in cui occorre il suo voto, 331, 332. Convocazione; obbligo dell'intervento, 353. Verifica annuale di cassa, 356.

Consiglio Superiore. Ricorrere a lui per le domande alle Congregazioni Romane, 47.

Contabilità. Sia esatta, 160. Dipende dal Prefetto, 196.

Contatto con la famiglia. I giovani convittori e la famiglia, 121. Vacanze durante l'anno scolastico; modalità fissate dalle Conferenze Ispettoriali, 121.

Conto pensioni. Spedirlo regolarmente, 173.

Convalescenti. Norme, 239.

Cooperatori Salesiani. Nostro moderno Terz'Ordine, 404. Condizioni per l'iscrizione, 405. Norme per l'iscrizione, 406. Dipendono dal Rettor Maggiore, che nomina un Direttore Generale, 407. Ufficio centrale dei Cooperatori per il materiale e l'organizzazione, 408. L'Ispettore cura la vita e l'incremento della Pia Unione nel suo territorio e presiede i Convegni, 409. Nomina il Delegato Ispettoriale e i Delegati locali a norma del *Manuale Dirigenti*, 410. Il *Bollettino Salesiano*, organo dei Cooperatori, 411, 412.

Corredo personale. È determinato dall'Ispettore, 6.

Correzioni agli alunni. Norme, 108. Il Direttore le affidi ad altri, 158.

Corrispondenza. Norme, 34. Quella dei novizi sia consegnata al Direttore, ma esaminata dal Maestro, 263.

Corsi culturali per i coadiutori tirocinanti, 58.

Corso di perfezionamento. Per i Coadiutori dopo la prima professione, 329. Norme, 330.
Costituzioni. Leggerle a mensa, 19. I novizi le osservino, 279, e le studino, 280. Rispiegarle negli Studentati, 301.

Cresima. Il Catechista provveda, 180.

Crocchi. Impedirli, 115.

Cronaca della Casa. 164.

Culto. Ne ha cura il Catechista d'intesa col Direttore, 182.

Cuoco. Responsabile preparazione cibi, puntualità, nettezza, condotta personale, 214. Nei bisogni e disordini ricorra al Prefetto, 215. Non lasci entrare in cucina, nè dia niente a nessuno senza permesso, 216.

Cuore di Gesù. V. *Primo venerdì*.

Danaro. Sia depositato presso banche, 162, 170.

Debiti. Pagarli, prima quelli verso le Case, 172.

Decreti della Santa Sede. Da leggersi a mensa, 19.

Delegati Ispettoriali. Confratelli particolarmente qualificati per organizzare i vari settori dell'attività salesiana nell'ambito dell'Ispettorìa, 358, 409.

Delegati locali. Scelti dall'Ispettore d'intesa con il Direttore della Casa, 410.

Delegato apostolico delle F. M. A. L'Ispettore rappresenta il Rettor Maggiore nella qualità di delegato apostolico della F. M. A. nell'ambito territoriale della sua Ispettorìa, 339. Doveri che ne derivano riguardo la visita canonica, i Cappellani, i predicatori, i Confessori, 339.

Depositi degli alunni. Li distribuisce il dispensiere, 209. Non può tenerne il portinaio, 223.

Didattica pratica nello Studentato Filosofico, 312.

Difetti. I novizi lavorino a correggerli, 280.

Direttore. Doveri di sottomissione ai Superiori, 146; verso l'Ispettore, 147, 148. Informazioni morali riservate, 149. Raduni e ascolti il Consiglio, ricordi il segreto, 150. Vegli sui soci e alunni; non altre occupazioni, né assenze, 151. Conferenze ai soci, ai maestri, ecc. Rilegga i *Ricordi* di San Giovanni Bosco, 152. Riceva i rendiconti; curi i professi temporanei, 153; i chierici tirocinanti, 52. Curi anche i bisogni materiali, 154. Cautele e norme circa il personale esterno, 155. Norme per l'Oratorio, 156. Si accerti che i soci trasferiti abbiano corredo e libri, 71. A lui presentino i soci ospiti la lettera di accompagnamento del proprio Direttore, 69. Abbia cura dei soci militari ospiti, 75. S'informi condotta suoi dipendenti militari, 80. Giudica se possono leggersi certi libri, 42. Che gl'impone il Sistema Preventivo, 89. Faccia il sermoncino della sera, 94. Accettazione e licenziamento alunni; rapporti con i loro parenti, 157. Firma le pagelle dei voti, 187. Non parti odiose, 158. Dia agli alunni che vanno in vacanza i *Ricordi*, e la lettera per il Parroco, 159. Esatta contabilità, 160. All'Ispettore il sopravvanzo, 161. Pii legati id., 163. Al corrente la Cronaca, 164. In ordine l'Archivio, 165. Curi i Cooperatori e gli Exallievi, 166, 410, 411. Registro dei benefattori, 167. Gli alunni s'intendano con lui per l'onomastico dei maestri, 201. Egli solo può fare inviti a pranzo, 4. Partecipa del piatto di servizio, 4. Può farsi pulire la camera da altri, 7. Intendersi con lui per il passeggio, 8.

Direttore del noviziato. Non sia il Maestro, 262. Suoi diritti e doveri; riceve e licenzia i novizi, 262. A lui si consegna la loro corrispondenza, 263; denaro e cose di valore, 263. Può dare suggerimenti al Maestro; s'intenda con lui, 264. Fa relazione propria all'Ispettore, 265. Riunisce ogni 15 giorni il Consiglio per le osservazioni sui novizi, 266. Licenziando un novizio non asprezza, ma aiuti morali, 267.

Direttore dell'Oratorio. È scelto dal Direttore della Casa d'intesa con l'Ispettore; sia lasciato libero da altri impegni, e aiutato, 156. Sua responsabilità, renda conto al Direttore, 393. Conferenze quindicinali al personale, 394. Stia con i giovani, 395. Promuova le Compagnie, 385. Custodisca la cassa delle sezioni annesse, 388. Abbia un sostituto che vegli sulla disciplina, 396. A lui son riservate le visite alle famiglie, ecc., 399. Si cerchi buoni ausiliari tra i Cooperatori, 401. Formi un Comitato di Patronesse, 402.

Direttore di Studentato. Conferenze settimanali religiose e altri doveri, 301. Riunione mensile per le osservazioni sui chierici, 310.

Disciplina. Quando provvede il Prefetto, 176. Vi attende il Consigliere Scolastico, 185. Responsabili gli Assistenti, 202. Nell'Oratorio è affidata al sostituto del Direttore e agli Assistenti, 396, 398. V. anche *Provvedimenti*, ecc.

Discorsi cattivi. Impedirli, 115. Vietati nell'Oratorio, 378.

Dispensiere. Fa le piccole somministrazioni e distribuisce i depositi agli alunni, 209. Tenga registro e renda conto al Prefetto, 210.

Divertimenti degli alunni. Siano morali, 91.

V. anche *Teatrino, Giuochi, Apparecchi.*

Divertimenti vietati, 41.

Donazioni. Per accettarne occorre all'Ispettore il permesso del Rettor Maggiore, 335.

Donne. Siano trattenute in parlatorio, 13. Come adibirne a servizi di pulizia, 14. Dove vietato introdurle e impiegarle, 37. Il parroco usi prudenza nel riceverle, 371.

Dormitori. Vietato entrarvi, 39. Nessun alunno vi stia non assistito, 208.

Economia. Nelle spedizioni postali, ecc., 34; nei viaggi, 35; nell'illuminazione, 36. I Commissionieri suggeriscano quel che giova ad essa, 213. Rendiconto annuale all'Economo Generale, 357.

Educazione fisica. Norme, 137-145.

Educazione intellettuale e professionale. Norme, 131-136.

Educazione morale. Norme, 110-122.

Educazione religiosa. Norme, 123-130. Veglia su di essa il Catechista, 179.

Eredità. V. *Beni.*

Esame del quinquennio. Esame generale di maturità dottrinale e apostolica al termine del quinquennio, 48.

Esame particolare. 283.

Esaminatori per gli ordinandi e per la facoltà di confessare e predicare, 337.

Esercizi Spirituali. Per gli alunni: tempo e predicatori, 125. Offrirne agio anche al personale esterno, 155, 248.

Per i soci, 25. Negli Studentati anche a metà d'anno, 302.

Esercizio della Buona Morte. V. *Ritiro Mensile.*

- Esterni.** Non abbiano rapporto con gli alunni, 115. V. anche *Personale esterno*.
- Estranei.** Norme per introdurli in Casa, 13. Li riceve il Prefetto, 177.
- Exallievi.** Farli ascrivere alla sezione locale, 130. Il Direttore li curi, 166. Organizzare quelli dell'Oratorio, 389.
- Fatture.** Spedirle ai clienti a tempo debito, 173.
- Feste** in cui si aumenta il vitto, 3.
- Feste principali.** Celebrarle con solennità e canto degli alunni, 129. Esortare gli alunni alla divozione, 198.
- Filosofia.** Stabilisce i testi il Rettor Maggiore, 306. Durata del corso, 311. Le lezioni si recitano in latino, 306.
- Fumare.** È vietato, 12. Anche al personale esterno, 155.
- Gare catechistiche.** Annuali, 126; nell'Oratorio, 384.
- Ginnastica.** Norme, 144.
- Giuochi.** Vietati quelli di danaro, 378. V. anche *Divertimenti*.
- Greco.** Vi si esercitino i novizi, 282.
- Guardarobiere.** Custodisce biancheria e vestiario. Tenga registro, 217. Verifichi tutto sia cifrato, 218. Ritiri corredo assenti, 219.
- Idoneità** dei soci agli uffizi. Ne giudica l'Ispettore, 332.
- Igiene** dei locali, 137, 138; dell'Infermeria, 139; dello studio o lavoro, 140; del riposo, 142; della persona, 143; nelle passeggiate, 145. Di quella della Casa ha cura il Prefetto, 178. Inculcarla negli Studentati, 307.
- Illuminazione.** Non se ne faccia spreco, 36.

Infermeria. Sia isolata, ecc., 139. Veglia su di essa il Catechista, 183, rappresentato da un Assistente e dall'Infermiere, che provvedono alle cure, all'ordine e moralità, 236, 237. Sacramenti in tempo ai malati gravi, 238. Norme per i convalescenti, 239; per le visite agl'infermi, 240; per i guariti, 241. Nota di chi mangia in infermeria, 242. Vi sia un altare, la Messa, ecc., 243.

Informazioni morali. In forma riservata, 149.

Insegnamento. Criteri da seguire, 131.

Inventario. Il Prefetto lo tenga, 171. Quello dei laboratori il Capo, 195.

Invitati. Quando sono ragguardevoli si aumenta il vitto, e vi è il piatto di servizio, 4.

Inviti a pranzo. Può farli solo il Direttore, 4. Vietato accettarne, 41.

Ispettore (Facoltà dell'). Per aprire una Casa, 331. Giudica idoneità soci, 332. Può dare soci in aiuto ad altre Ispettorie, 333. Amministrazione beni, 334. Per accettare legati o donazioni, o chiedere soccorsi fuori, 335. Contributi delle Case, 336. Dà facoltà confessare, dopo esame; fissa esaminatori, 337. Stabilisce revisori pubblicazioni, 45. Può sospendere disposizioni dei Superiori per gravi ragioni, 338. Presiede gli scrutini del noviziato, 288. Sceglie e presenta i Parroci Salesiani, 365. Può concedere rimpatrio Missionari, 63; li munisca del danaro e lettera di accompagnamento, 64. Può concedere un po' di riposo a chi crede abbisogнарne, 9. Egli solo può permettere d'andare in famiglia, 10. Tiene una copia dei testamenti dei soci, 28. Questi lo informino dei beni di cui vengono

in possesso, 30. Stabilisce il corredo personale, 6.

Ispettore (doveri dell'). Sottomissione ai Superiori; rendiconto annuale, moduli, 340. Cura del noviziato e Studentati, 341. Formulari ai Direttori; riunione annuale di questi, 342. Non permetta loro lunghe assenze, 343. Informazioni nel trasferire i soci, 344. Non occupazioni estranee, nè assenze senza permesso, 345. Riceva rendiconto soci militari, 73; si accerti dei Direttori spirituali che essi si sono scelti, 77. Riceve loro attestati buona condotta, 79; s'informi di questa, 80. V. anche *Visita alle Case, Consiglio Ispettoriale, Segretario, Cassaforte Ispettoriale, Casa Ispettoriale.*

Ispettorie. Abbiano una casa di noviziato, 258. Cambi d'Ispettoria, 333.

Istruzione religiosa. Ai novizi, 282; agli alunni, bisettimanale e domenicale, gare, 126. Al personale esterno, 249. È scopo dell'Oratorio, 375; vi siano corsi per studenti e il catechismo quotidiano in Quaresima, 382; e corsi per le sezioni sportive, 383; la fanno i Catechisti, 397. Possono pure impartirla i chierici degli Studentati, 308.

Italiano. Vi s'esercitino i novizi, 282; i chierici negli Studentati, 306.

Laboratori. Ne è responsabile il Capo, 196. V. anche *Capo laboratorio.*

Latino. Coltivarlo, 133. Vi si esercitino i novizi, 282. Leggerlo alla romana, 306.

Lavori manuali. Farne fare ai novizi, 286.

Lavoro. Il Capo ne procuri ai laboratori, 194.

Lavoro mentale. Norme, 140.

Lavoro notturno. Non permesso che per eccezione, 119.

Legati pii. Meglio si facciano presso l'Ispettore, 163. Occorre a lui il permesso del Rettor Maggiore, 335.

Lettera d'accompagnamento. Ne sia munito il socio che va in altra Casa, 68; e la presenti al suo arrivo, 69.

Lettere. V. *Economia, Corrispondenza.*

Lettere edificanti. Leggerle a mensa, 19.

Lettura a mensa. Cose da leggersi, durata, 19.

Lettura spirituale, 18; dei novizi, 281-283.
V. anche *Libri.*

Levata. Norme, 18.

Libri che il socio può portar seco, 31. Restituire quelli della biblioteca, 32. Il Direttore provveda i necessari, 154.

Libri degli alunni. Esigerne la lista, far visite, 117.

Libri di testo. Criteri da seguire, 131. Preferire le edizioni salesiane, 132. V. anche *Provviste*, ecc.

Libri vietati, 42. V. anche *Biblioteca, Stampe.*

Licenziamento degli alunni. Riservato al Direttore, 157. Dei novizi, lo eseguisce il Direttore del noviziato, 262; eviti l'asprezza, dia aiuti morali, 267. Dei novizi a metà anno, 289. Non v'è obbligo di dire il motivo, 289; i chierici lascino la veste, 290.

Lingua nazionale. Vi si esercitino i novizi, 282.

Liturgia. La studino i novizi, 282.

Locali. Siano igienici, 137.

Luoghi pericolosi per la moralità. Illuminati, sorvegliati, chiusi, 118.

Maestri di scuola e d'arte. Siano Salesiani, 155. Cautele nel trattare con gli alunni, 38.

Doveri in rapporto al Sistema Preventivo, 90. Puntualità; notificchino le assenze; assistenza, 197. Distribuzione materia: preparazione, correzione lavori; usanze tradizionali, 198. Evitino provvedimenti disciplinari, 199. Voti di lavoro e di condotta, 200. Il Consigliere li raduni e interroghi sugli alunni, 186. Nessun regalo nel loro onomastico, 201. Nell'Oratorio, 403.

Maestro dei novizi. Non sia anche Direttore, 262. Primo posto dopo il Direttore, 268. Sia sottomesso al Direttore, intervenga alle conferenze, ecc., 268. Non può confessare i novizi, 269. Non altre occupazioni; lezioni che deve fare ai novizi, 270. Esiga da loro esattezza e diligenza; combatta le esagerazioni, ecc.; li avvezzi a far bene le pratiche prescritte, 271. Esamini la loro corrispondenza, 263. Intervenga alle riunioni quindicinali del Consiglio, 266. Favorisca l'Oratorio festivo, 273. Dia relazione trimestrale all'Ispettore, 272.

Mance. Vietato riceverne al portinaio, 223; al personale esterno, 247.

Manuale dei Dirigenti. Approvato dal Rettor Maggiore, fa testo per l'organizzazione dei Cooperatori, 406-407.

Mani addosso. Impedirle, 115.

Manutenzione della Casa. Ne ha cura il Prefetto, 178.

Maria Ausiliatrice. V. *Commemorazione*, ecc.

Martirologio. Si legga a pranzo, 19.

Meditazione in comune; è consentito il libro individuale, 18; seconda, dei novizi, 283.

Messa comunitaria con omelia e speciale solennità, 20.

Messa cantata negli Studentati, 302.

Messa quotidiana. Base del Sistema Preventivo, 92.

Mezzi di locomozione. Permesso di usarne e modalità, 34.

Militari (soci). Esercizi Spirituali prima, 72; e dopo, 82. Osservanza; rendiconto all'Ispettore, 73. Si presentino al Vescovo, 74. Frequentino la Casa salesiana, se c'è, 75; se non c'è, si presentino al sacerdote delegato, 76; ovvero si scelgano un direttore spirituale, 77. Evitino i pericoli, 78. Attestati di buona condotta da inviare all'Ispettore, 79. Osservino il loro *Regolamento*, 81. Congedati tornino loro Casa, 82. Voti temporanei, 82-84.

Missionari. In attesa di partire, 61. Nei viaggi apostolici e negl'intervalli, 62. Rimpatrio concesso dall'Ispettore, 63; questi dia denaro e lettera d'accompagnamento, 64; il Missionario si presenti all'Ispettore temporaneo, 65; dia in custodia a lui i valori, 66; tornato in missione ne avverta Superiori e parenti, 67. Ricordi di San Giovanni Bosco ai primi Missionari, p. 163).

Missioni. Affidate al Prefetto Generale (*ad exp.*), 60.

Moralità. Responsabili gli Assistenti, 202. Denunziano al Direttore le mancanze, 207. Vi si vegli nell'infermeria, 236-237; negli Oratori, 378, 398. V. anche *Educazione morale*.

Mortificazione quaresimale. In ogni casa, d'accordo con l'Ispettore, 21.

Musica. Insegnamento, 135.

Musica strumentale. V. *Teatrino*, ecc.

Necrologio Salesiano. Si legga a cena, 19.

Novene. Esortazioni a farle bene, 198.

Noviziato. Ogni Ispettoria ne abbia una Casa, 258. Per l'ammissione seguire le « Norme, ecc. », 259. Durata e protrazione, interruzione, assenze che non lo interrompono; Trasferimento non interrompe, 260. Vita e ambiente del noviziato, 261. L'Ispettore ne abbia cura, 341.

Novizi. Non comunicazione con i professi, 278. Obbedienza, osservanza, privilegi e suffragi, 279. Principali doveri, 280. Studi, lavori e letture permesse, 281. Materie principali, 282. Pratiche di pietà speciali, 283. Ritiro Mensile, 284. Rendiconto bimensile; non pratiche e penitenze individuali, 285. Lavori manuali, 286. Norme per i novizi coadiutori, 287. Scrutini, 288. Licenziamenti a metà d'anno, 289. Li riceve e licenzia il Direttore del noviziato, 262. Non c'è obbligo di dire la causa, 289. I chierici licenziati depongono la veste, 290. Domande di ammissione ai voti; esame di esse e invio all'Ispettore, 291. Quali siano da escludersi, 292. Assetto affari materiali avanti la professione; durante il noviziato non si può rinunciare ai benefizi e ai beni né gravarli, 293. Prima professione si faccia nella Casa, 294. Due mesi avanti che questa scada, si faccia domanda per la seconda, 295. V. anche *Maestro, Confessore, Assistente, Noviziato*.

Obbedienza, 43-47.

Odiosità. Il Direttore le affidi ad altri, 158.

Oggetti di lusso. Vietati, 33.

Omelia. Nelle domeniche e feste di precetto, 20.

Onomastico. Dei Maestri: vietati agli alunni i regali, 201. Dell'Ispettore, norme, 363.

Operosità salesiana. Da acquistarsi dai novizi, 280.

Orario. Si osservi quello della propria Casa e Ufficio, 1. V. anche *Segnali*.

Oratorio. Il Direttore della Casa lo affidi a un sacerdote, 156. È parte integrante della Parrocchia, 369. Scopo, 375. Norme ammissione, 377. Cose in esso vietate, 378. Non percosse nè modi inurbani, 379. Pratiche di pietà, 380. Confessore straordinario, 381. Corsi di religione per studenti di classi superiori, catechismo quotidiano in Quaresima, 382; per le sezioni sportive, ecc., 383. Gare catechistiche, 384. Sezioni per i più grandi, 386; età richiesta, sezione aspiranti e sezione padri di famiglia, 387; dipendono dal Direttore, che custodisce la cassa, 388; Exallievi, 389. Dopo scuola, scuole serali, musica, sezioni sportive, casse di risparmio, 390. Abiti decenti, 391. Teatrino, 392. V. anche *Direttore dell'Oratorio; Catechisti, Assistenti, Maestri*.

Ordinandi. L'Ispettore li fa esaminare, 337.

Ordinazioni. V. *Ammissione*.

Ospitalità. V. *Soggiorno temporaneo*.

Parenti degli alunni. Li riceve il Prefetto, 157. Farli iscrivere tra i Cooperatori, 411.

Parenti dei soci. La permanenza con essi, concessa dall'Ispettore, non ecceda i 15 giorni, 10.

Parlatorio. Abbia porte a vetri, 40. Vi siano trattenuti gli estranei, 13. Ore in cui non bisogna chiamarvi gli alunni; durante la visita un socio sorvegli, 120.

Parrocchie. Condizioni per accettarle, 364.

Parroco salesiano. Scelto e presentato dall'Ispettore, 365. Osservanza religiosa, 366.

- Promuova associazioni, 370. Prudenza visite, donne, 371. Registri parrocchiali, 372. Proventi al Direttore, 373. Rapporti con le Autorità e la popolazione, 374.
- Passeggio degli alunni.** Norme, 145.
- Passeggio dei soci.** Norme, 8.
- Pedagogia salesiana.** La studino i novizi, 282. Si continui negli Studentati Filosofici, 312.
- Periodici.** Vietato pubblicarne di quelli aventi lo stesso scopo del Bollettino, 413.
- Personale esterno.** Cautela nell'assumerlo, 155. Norme per l'assunzione, 244. Trattamento economico, 246.
- Pia Unione dei Cooperatori Salesiani.** V. *Cooperatori Salesiani.*
- Politica.** Vietate pubblicazioni, 45; discussioni nell'Oratorio, 378, 386.
- Pontificio Ateneo Salesiano.** Nuovo regolamento, 321-328.
- Portinaio.** Sua importanza, 93. Vigila entrate e uscite, dà i segnali dell'orario, chiude le porte alla sera, 220. Non permetta uscite indebite, nè fermate in portineria, 221. Pulizia e urbanità; ammetta udienze solo ore fissate, dia lettere e pacchi al Prefetto, 222. Vietato ricever mance, vendere commestibili, tener danaro alunni, 223.
- Posti degli alunni.** Non troppo vicini; divisi per età, 113. In refettorio e dormitorio li fa assegnare il Prefetto, 174.
- Povertà.** 27-36. Si osservi anche quando si aumenta l'ordinario a mensa, 4.
- Pratiche di pietà degli alunni.** Quali sono, 123.
- Pratiche di pietà del personale esterno,** 248.

Pratiche di pietà dei soci. Si facciano in comune, seguendo il *Manuale* edito dal Rettor Maggiore, 17. Quali sono quelle giornaliere, 18; festive, 20; mensili, 22; annuali, 25; tradizionali, 26. I novizi vi siano assidui, 280. Particolari del noviziato, 283. Non farne di speciali senza permesso, 285. Negli Studentati si osservino perfettamente, 301.

Predica dopo il Vespro. Assistervi, 20. Liturgia della parola, 20.

Predicazione. Abilitarvisi, 48. Norme, 49. L'Ispettore ne dà la facoltà dopo esame, 337.

Prefetto. Vicario del Direttore, 168. Suoi aiutanti, 169. Dia il danaro al Direttore, s'intenda con lui per ogni cosa, 170. Paghi i debiti, prima verso le Case, 172. Spedisca i conti e le fatture, 173. È incaricato delle pratiche per accettare e licenziare alunni e di ricevere i loro parenti, 157. Noti data e motivo partenza alunni, faccia le pratiche in caso di morte, 175. Provvede alla disciplina generale, 176. Riceve gli estranei, 177. Cura la pulizia e la manutenzione, 178.

Pregchiere del mattino e sera, prima e dopo la scuola, ecc., 18.

Premiazione alunni, 136.

Preside. Ha la responsabilità del settore scolastico, 190. In armonia e dipendenza dal Direttore, 191.

Primo venerdì del mese, 22.

Procura legale. Da passarsi da ciascun socio, 29.

Professi. Non comunicazione con i Novizi, 278.

Professi temporanei. Il Direttore ne abbia cura, 153.

Professione religiosa. Prima il novizio regoli le cose materiali, 293. La faccia nel noviziato, 294. Alla seconda non si frapponga indugio, 295. V. anche *Voti religiosi*.

Provvedimenti disciplinari. In via ordinaria spettano al Consigliere, 188; gli straordinari al Prefetto, 176. I Maestri li evitino, 199. Id. gli Assistenti, 206. V. anche *Castighi, Correzioni, Rimproveri*.

Provviste agli alunni. Delle scolastiche ha cura il Consigliere Scolastico, 188. Le piccole sono fatte dal Dispensiere, 209.

Pubblicazioni. Si presentino ai revisori; vietate le politiche, 45.

Pulizia dei locali e cortili. Gli Assistenti vegolino e riferiscano, 138. Ne ha cura il Prefetto, 178. Della chiesa il Sagrestano, 224.

Pulizia della persona e della camera. Ciascuno vi provveda da sè. Eccezioni, 7.

Pulizia personale. Abituarvi gli alunni, 143. Gli Assistenti vegolino, 208. Inculcarla negli Studentati, 307.

Regolamenti. Leggerli a mensa, 19. I novizi li osservino e li studino, 279, 280. Rispiegarli negli Studentati, 301.

Regolamento degli alunni. Lettura e spiegazione, 110.

Rendiconto. Quando si fa, 44. Norme per il Direttore, 153. Dei novizi, 285. Nella visita dell'Ispettore alle Case, 348.

Rendiconto amministrativo. L'Economo Ispettoriale deve farlo ogni anno, 357.

Rendiconto annuale dell'Ispettore. Sia particolareggiato, 340; ne faccia uno anche sullo sviluppo dei Cooperatori, 409.

Rettor Maggiore. Per suo ordine viene stampato il Manuale delle pratiche di pietà, 17. Può dispensare dal triennio pratico, 51. Autorizza gli Ispettori ad aprire Studentati Teologici, 296. Stabilisce testi di filosofia e teologia, 306. Egli solo conferisce il diploma di Cooperatore, 407. L'Ispettore deve chiedergli il permesso per assenze notevoli, 345; e per accettare legati e donazioni, e chiedere soccorsi fuori Ispettorìa, 335. Stabilisce la Casa Ispettoriale, 360.

Revisori. V. *Pubblicazioni*.

Ricordi confidenziali di San Giovanni Bosco ai Direttori. Il Direttore li rilegga, 152.

Ricordi di San Giovanni Bosco ai primi Missionari, 163.

Ricreazioni. Norme igieniche, 141.

Riduzione di retta. Per i giovani bisognosi e meritevoli, 157.

Rimproveri collettivi. Non farne, 206.

Rinnovazione dei voti religiosi, 25.

Riposo. Vietato prenderlo a letto dopo pranzo, 11.

Riposo notturno. Durata, 142.

Risse. Vietate, 378.

Ritiro Mensile. Una giornata intera almeno ogni tre mesi, 23. Orario del Ritiro Mensile, 23.

Rosario, 18. Si recita intero il giorno dei defunti, 25.

Sacerdoti. Loro doveri di ministero, 48, 49; vi siano libri per loro, 50. Viaggiando portino seco il *Celebret*, 68.

Sacra Scrittura. Nell'incontro settimanale con i tirocinanti, 56. A tavola si ascolta in atteggiamento raccolto, 19.

Sagrestano. Tenga ordine, pulizia in chiesa; prepari occorrente funzioni; custodisca arredi; dipenda dal Catechista, 224. Non ingombri in chiesa, 225. Pulizia vasi sacri, biancheria, riparazioni, 226. Custodisca chiave Tabernacolo, 227.

Sanità. Veglia su di essa il Catechista, 183.

Santo protettore ogni mese, 23.

Scandalosi. Allontanarli, 116.

Scrittori latini cristiani. Leggerli in classe, 133, 198.

Scrutini del noviziato, 288.

Segnali delle occupazioni. Chi li dà, 1, 220.

Segretario dell'Ispettore. Può essere un Consigliere Ispettoriale; cura l'Archivio, 353.

Sermoncino della sera, 94.

Servizio militare. V. *Militari*.

Settimana Santa (Funzioni della), 26.

Silenzio in dormitorio, 208.

Sistema Preventivo. Chierici e coadiutori lo apprendano bene, 51, 52. Differenza dal repressivo, 85, 86. Suoi fondamenti e ragioni di preferirlo, 87. Applicazione pratica, 88 e segg.; doveri del Direttore, 89; dei Maestri e Assistenti, 90. Divertimenti, 91. Sacramenti e Messa, 92, 95, 96. Non entrino cose cattive, 93. Sermoncino della sera, 94. Vantaggi del Sistema, 97, 98. Norme per i castighi, 99; per l'assistenza, 100-107; per gli avvisi e correzioni, 108. Pazienza, diligenza, preghiera, 109. V. anche *Pedagogia Salesiana*.

Socio. V. *Assistente dei novizi*.

Soggiorno in famiglia. V. *Parenti*.

Soggiorno temporaneo in altra Casa. Il socio porti seco l'occorrente, la lettera d'accompagnamento; se prete, il *Celebret*, 68; arrivato presenti la lettera d'accompagnamento, ecc., 69. Non può fare spese di rilievo, viaggi, ecc., 70. Se il soggiorno è lungo, la sua Casa rimborsa ogni spesa alla Casa ospitante, 70.

Sospensione temporanea degli ordini superiori da parte dell'Ispettore, 338.

Sopravanzo. Si dia all'Ispettore, 161.

Spese straordinarie. Occorre il voto del Consiglio Ispettoriale, 352.

Stampe pericolose. Tenerle lontane, 117.

Storia Sacra. V. *Istruzione religiosa*.

Studentati. Apertura riservata al Rettor Maggiore, 296. Personale degli Studentati Interispettoriali e dipendenza dall'Ispettore locale, 297. Scopo e ordinamento, 298, 299. Scelta del personale adatto; collaborazione comune per la formazione dei chierici, 300. Pratiche di pietà; Conferenze religiose del Direttore; Cerimonie, canto e musica sacra, 301. Esercizi a metà d'anno; festa di San Tommaso d'Aquino, 302. Vita comune, 303, 304. Relazioni con esterni, visite ecc., 305. Durata anno scolastico, studi, programmi, testi, italiano e latino, 306. Urbanità, igiene, ecc., 307. Lavoro negli Oratori, ecc., 308. I circoli, 309. Riunione mensile dei Superiori per le osservazioni, relazione scritta agli Ispettori, 310. L'Ispettore ne abbia cura, 341.

Studentati Filosofici. Durata; modalità di ammissione, 311. Uso del latino nell'insegnamento della filosofia, 306. Scuola di Pedagogia e di Didattica, 312. Cambio di posti nei

vari ambienti, 313. Vacanze nello Studentato, 314.

Studentati Teologici. Non studi teologici fuori di Studentato, 298. Durata del corso, 315. Requisiti per l'ammissione allo Studentato Teologico, 316. Uso del latino nell'insegnamento, 306. Criteri da seguirsi per l'ammissione agli Ordini, 317. Passeggio e cambio di posti a tavola, 318. Studi e letture da evitarsi, 319.

Studio notturno. Non permesso che per eccezione, 119.

Suggeritore. Aiuta il capo del teatrino, 228.

Suore. Come impiegarle negli uffici domestici, 15.

Svegliatore, 1; come fa a svegliare, 18.

Tabacco. È vietato fumare, 12.

Teatrino. Sotto la vigilanza del Consigliere, 189. Ha un capo che prepara i trattenimenti e veglia sulla condotta, e che può esser aiutato dal suggeritore e da altri, 228. Norme scelta produzioni, 229. Vestiario modesto e decente, 230. Scelta attori, 231. Norme per gl'intermezzi musicali, 232; per le prove, 233. Nessun estraneo; vegli decenza vestirsi e spogliarsi, 234. Non preparare palco in dì festivo, 235.

Te Deum in fine o principio d'anno, 25.

Teologia. Stabilisce i testi il Rettor Maggiore, 306. Non studiarsi fuori dei nostri Studentati, 298. Durata del corso, 315. La scuola di dogmatica e morale in latino, 306.

Testamento. Farne due copie, 28.

Tommaso d'Aquino (San). Accademia in suo onore, 302.

Traslochi. Non indugiare, 43. All'atto della partenza accertarsi che il socio abbia corredo e libri; rimborso spesa viaggio, 71. Cambi

di Ispettorìa, 333. L'Ispettore informi il Direttore circa il socio trasferito, 344.

Triennio di tirocinio pratico per chierici e coadiutori. Suo fine, 51; doveri dei tirocinanti e dei Superiori, 52; studi da farsi, 55, 56. Chi li assiste, 54, 179. Il solo Rettor Maggiore può dispensare, 51. L'Ispettore deve cambiar Casa al tirocinante in pericolo per vocazione, 53.

Uffici. Abbiano porte a vetri, 40.

Ufficio Centrale dei Cooperatori, 408. V. anche *Cooperatori Salesiani e Manuale Dirigenti.*

Usanze tradizionali scolastiche, 198.

Uscite. Il Portinaio vegli, 220, 221. V. *Passeggio.*

Vacanze degli alunni. Durante l'anno scolastico, 121; si favorisca la loro permanenza in collegio, 122. Il Direttore dia i *Ricordi* per passarle bene, e la lettera per il Parroco, 159.

Vacanze dei soci. Non permesse, ma solo un po' di riposo a chi ne abbisogna, concesso dall'Ispettore, 9.

Vangelo. V. *Sacra Scrittura.*

Vespro. Assistervi, 20.

Vestiario. V. *Abiti.*

Via Crucis, 26.

Viaggi. Farli economicamente e dar conto delle spese, 35. Non all'albergo, 41.

Viaggi di piacere. Non permessi, 9.

Virtù. I novizi se ne istruiscano bene e vi si esercitino, 280.

Visita alle Case. Dovere precipuo dell'Ispettore, 346. Riunisca due volte i soci e tenga conferenza al Consiglio, 347. Riceva i rendiconti; segreto, 348. Esamini osservanza, fun-

- zionamento, amministrazione, pulizia, igiene, 349. Ritiri danaro disponibile, ma aiuti Case bisognose, 350. Lasci scritte sue osservazioni, e verifichi poi se eseguite, 351.
- Visite.** Vietate, 41. Il Parroco usi prudenza nel farne, 371. Quelle alle famiglie degli Oratoriani, ecc. son riservate al Direttore, 399. V. anche *Parenti*.
- Vita esteriore,** 1-16.
- Vita spirituale,** 17-26. Veglia su di essa il Catechista, 179.
- Vitto degli alunni,** 137.
- Vitto dei soci.** Conforme a povertà e giuste esigenze, 2. Si aumenta in certe feste, 3; e quando vi sono invitati, 4. Vietato usare cibi o bevande fuori pasto e tenerne in camera, 5.
- Vocazioni.** Promuoverle con conferenze e cure speciali, 127. Ogni Casa deve essere ambiente adatto allo sviluppo delle vocazioni, 250.
- Voti degli alunni.** Si danno in una riunione generale, 200 (187). Quelli di condotta settimanali li danno gli Assistenti, 205.
- Voti religiosi.** I novizi se ne istruiscano bene, 280. V. anche *Ammissione, Rinnovazione, Professione*.
- Voti temporanei.** Fare domanda due mesi prima, 295. Dopo il servizio militare, 82-84.

INDICE

1. Regolamento per le Case

PARTE PRIMA

VITA RELIGIOSA

SEZIONE PRIMA: *Vita comune*

	PAG.
I Vita esteriore	143
II Vita liturgica e Pratiche di pietà . .	146

SEZIONE SECONDA: *Voti e Virtù religiose*

I Povertà ed economia	151
II Castità	153
III Obbedienza	154

SEZIONE TERZA: *Disposizioni particolari*

I Per i sacerdoti	156
II Per i chierici	157
III Per i coadiutori	160
IV Per i Missionari	161
Ricordi di San Giovanni Bosco ai primi Missionari	163
V Per i confratelli fuori della propria Casa o trasferiti	165
VI Per i confratelli in servizio militare	166

PARTE SECONDA

GOVERNO DELLE CASE

SEZIONE PRIMA: *Il Sistema Preventivo
nella educazione della gioventù*

	PAG.
I In che cosa consiste il Sistema Preventivo e perchè debbasi preferire .	170
II Applicazione del Sistema Preventivo	173
III Utilità del Sistema Preventivo . . .	176
IV Una parola sui castighi	178
V Altre raccomandazioni	179

SEZIONE SECONDA: *Norme generali
per l'applicazione del Sistema Preventivo*

I Educazione morale	182
II Educazione religiosa	185
III Educazione intellettuale e professionale	186
IV Educazione fisica e igiene	187

SEZIONE TERZA: *Uffici particolari*

I Il Direttore e il suo Consiglio . .	189
II Il Prefetto	196
III Il Catechista	197
IV Il Consigliere Scolastico e Professionale e il Preside	199
V Il Capo Laboratorio	201
VI Il Maestro di scuola e il Maestro d'arte	202
VII Gli Assistenti	203
VIII Il Dispensiere	205
IX I Commissionieri	205
X Il Cuoco	206
XI Il Guardarobiere	206
XII Il Portinaio	207
XIII Il Sagrestano	208

	PAG.
XIV Il Teatrino e il suo Capo	209
XV Il personale addetto all'infermeria	210
XVI Personale esterno	211

2. Regolamento per le Case di aspirantato, di noviziato, di Studentati per chierici e di Perfezionamento per coadiutori

SEZIONE PRIMA: *Case di aspirantato*

Case di Aspirantato	215
-------------------------------	-----

SEZIONE SECONDA: *Case di noviziato*

I Il noviziato	217
II Il Direttore del noviziato	218
III Il Maestro dei novizi	219
IV I Confessori dei novizi	221
V L'Assistente e il Socio	221
VI I novizi	222

SEZIONE TERZA: *Studentati e Case di Perfezionamento*

I Articoli generali	228
II Studentati Filosofici	233
III Studentati Teologici	234
IV Pontificio Ateneo Salesiano	236
V Case di Perfezionamento per coadiutori	237

3. Regolamento per gli Ispettori

I Facoltà dell'Ispettore	241
II Doveri dell'Ispettore	243
III Visita alle Case	244

	PAG.
IV Consiglio Ispettoriale	246
V Relazioni dell'Ispettore con la Casa Ispettoriale	248

4. Regolamento per le Parrocchie

Regolamento per Parrocchie	251
--------------------------------------	-----

5. Regolamento per gli Oratori

I Norme generali	255
II Vita e istruzione religiosa	256
III Opere e Sezioni annesse all'Oratorio	257
IV Il personale dell'Oratorio	258

6. Norme ai Salesiani per la Pia Unione dei Cooperatori

Norme ai Salesiani per la Pia Unione dei Cooperatori	263
<i>Indice alfabetico</i>	267



